



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

206^a seduta pubblica
giovedì 9 aprile 2020

Presidenza del presidente Alberti Casellati

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	67
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	69

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione5

SULLA SCOMPARSA DI ANTONINO CARUSO

PRESIDENTE.....5

GASPARRI (FIBP-UDC)6

LA RUSSA (Fdl).....7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1766) *Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Relazione orale)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

PRESIDENTE.....8, 10, 12, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 61, 62

D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento.....9,

11, 31, 32, 57, 59

ROMEO (L-SP-PSd'Az)9, 31

MARCUCCI (PD)9, 12, 60

MALAN (FIBP-UDC)9, 31

DE PETRIS (Misto-LeU)10, 19

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))10, 32

FARAONE (IV-PSI)10, 35

MAIORINO (M5S)10

CIRIANI (Fdl)10

PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC)12

CONZATTI (IV-PSI)13

LA RUSSA (Fdl)16, 57

ZANDA (PD)22

*BAGNAI (L-SP-PSd'Az)24

RONZULLI (FIBP-UDC)27, 60

LEONE (M5S)29

CALANDRINI (Fdl)38

ERRANI (Misto-LeU)40

MANCA (PD)43

SALVINI (L-SP-PSd'Az)46

BERNINI (FIBP-UDC)49, 58

TAVERNA (M5S)53

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az)57, 60

PESCO (M5S)62

MARGIOTTA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.....62

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 APRILE 2020.....64

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1766

Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione 67

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 67

ALLEGATO B

RELAZIONI TECNICHE

Relazione tecnica sull'emendamento 1.900 (testo corretto) al disegno di legge n. 1766 con nota esplicativa 69

PARERI

Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1766 e sui relativi emendamenti 69

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900 (testo corretto) al disegno di legge n. 1766 con nota esplicativa 69

CONGEDI E MISSIONI 69

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione 70

Assegnazione.....70

GOVERNO

Trasmissione di atti 70

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento 71

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento 73

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 73

Interrogazioni.....73

Con richiesta di risposta scritta 81

Da svolgere in Commissione 91

AVVISO DI RETTIFICA 92

ANNESSI 93

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

NISINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 8 aprile 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca

«Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» (1774).

Sulla scomparsa di Antonino Caruso

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatori, desidero esprimere sentimenti di vicinanza e di commossa partecipazione al dolore dei familiari e degli amici del senatore Antonino Caruso, prematuramente scomparso il 2 aprile scorso.

Avvocato, fine giurista, uomo di grande senso civico e saldi valori morali, Antonino Caruso è stato un importante protagonista delle istituzioni e della vita politica italiana. Eletto la prima volta al Senato nel 1996, ha sempre vissuto il suo mandato parlamentare con passione, competenza e instancabile impegno, al servizio dei cittadini.

Nel corso della sua lunga attività parlamentare protrattasi per ben quattro legislature, il senatore Antonino Caruso è stato promotore e relatore di importanti disegni di legge. Ricordo, in particolare, i tanti provvedimenti

in materia di tutela dei minori, contro la pedofilia, lo sfruttamento delle donne e la riduzione in schiavitù; leggi fondamentali nell'interesse di chi è più fragile e più bisognoso di protezione, che il Parlamento ha adottato con larghe maggioranze, anche grazie all'iniziativa, alla capacità di mediazione e alla dedizione del senatore Antonino Caruso.

Fondamentale è stato il suo contributo nell'attività della Commissione giustizia, di cui è stato Presidente durante la XIV legislatura, ottenendo l'apprezzamento e la stima di tutti i Gruppi parlamentari, così come del personale del Senato della Repubblica per le sue non comuni doti umane e professionali.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo della politica, lascia un grande vuoto nel nostro animo. Con lui abbiamo condiviso momenti significativi del nostro percorso istituzionale. Ci mancheranno la sua sensibilità, il suo profondo rispetto per l'interlocutore, la capacità di valorizzarne sempre il contributo, guardando all'interesse generale più che a quello particolare. Ideali solidi, radicati, che hanno fatto di Antonino Caruso un esempio di coerenza, di rigore e profonda umanità.

In ricordo del senatore Antonino Caruso invito pertanto l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero unirmi alle sue parole di ricordo del senatore Caruso. Non mi è sfuggita la commozione con cui l'ha voluto ricordare.

Molti colleghi non hanno avuto la possibilità e la fortuna di conoscere Antonio Caruso, la cui attività parlamentare dal 1996 al 2013 si è svolta, intensa, qui al Senato della Repubblica. Credo che i toni commossi del suo intervento derivino anche dalla comune esperienza che lei certamente ha avuto nella Commissione giustizia con il senatore Antonino Caruso, che l'ha presieduta. Ricordo che tutto il corso della sua vita e il suo percorso politico sono stati intrecciati in decine di occasioni con il senatore Caruso.

Nella legislatura dal 2008 al 2013 è stato Capogruppo del PdL, in una legislatura molto impegnativa e direi a tratti tumultuosa, dove anche i temi della giustizia spesso hanno creato spaccature e faticose ricerche di convergenze. Il senatore Caruso, come il presidente Alberti Casellati ha ricordato, è stato in tante occasioni capace di sintesi, di soluzioni, di ricerca di norme che potessero, anche su temi spesso oggetto di confronto aspro e duro, trovare un momento di sintesi.

Si è occupato di tante materie, non soltanto di quelle di rilevanza penale che spesso hanno riempito le cronache e anche l'attività del Senato e del Parlamento, ma anche, come è stato ricordato, di tante ratifiche di convenzioni internazionali, dei diritti dei minori, dei diritti delle donne. Potremmo dire che il senatore Caruso è stato un cultore del diritto e un cultore dei diritti, perché si è occupato di mille questioni sempre con una grande capacità di conoscitore del diritto. Non amava calcare il proscenio della politica in senso

stretto, ma nelle materie di sua competenza è stato un grande punto di riferimento. Ricordo anche il contributo politico che diede quando, nelle fasi di costruzione di soggetti politici, da Alleanza Nazionale al PdL e in altre fasi, al senatore Caruso tradizionalmente veniva affidato il compito di definire le regole, gli statuti, che sono un elemento importante della vita politica. Se ne parla poco perché nell'organizzazione della politica spesso prevalgono gli aspetti operativi, gli aspetti esteriori e le regole che ci diamo non sempre e non ovunque sono puntualmente rispettate. Antonio Caruso anche in quel campo della politica ha sempre riversato la sua competenza, la sua conoscenza, la sua capacità di aiutare a definire le regole della convivenza democratica nelle organizzazioni politiche.

La sua attività, quindi, forse meritava maggiormente i riflettori del proscenio, ma si è svolta con grande competenza, con grande saggezza e con il rispetto unanime di tutti. È morto in questi giorni per cause diverse da quelle dominanti; ha avuto una vita travagliata sotto il profilo della salute: il suo cuore gli aveva causato infortuni ed operazioni ricorrenti, che spesso si erano sovrapposte alla sua attività parlamentare che, appena poteva, riprendeva con grande dedizione e con grande serietà, affrontando le fatiche e le difficoltà che purtroppo ne hanno interrotto il percorso terreno a sessantanove anni.

Lo vogliamo ricordare come amico personale, come parlamentare che ha onorato i Gruppi dei quali ha fatto parte e il Senato della Repubblica e per unirvi alle parole del presidente Alberti Casellati per rinnovare il cordoglio alla moglie Paola e alle figlie. Antonio Caruso ha onorato il Senato, ha onorato la Repubblica italiana. (*Applausi*).

LA RUSSA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, normalmente, quando si commemora un collega, il Gruppo di appartenenza si fa carico di avanzare al Presidente del Senato una richiesta in tal senso. Non è un caso che in questa occasione sia stato il Presidente, prima ancora che noi formulassimo la nostra richiesta, a chiamare noi per comunicarci la decisione di voler approfittare della prima seduta possibile per commemorare personalmente Antonino Caruso.

Antonino, per chi non l'ha conosciuto, cioè la stragrande maggioranza di voi, era in qualche modo il mio opposto. Eppure, fin da ragazzi, quindi molto prima che lui facesse politica, eravamo fratelli, nati nello stesso paese, o meglio, per la verità lui era nato a Milano ma suo padre - che era magistrato di Cassazione - è stato compagno di università e amico inseparabile di mio padre. Io sono stato amico inseparabile di Antonio. Insieme abbiamo cominciato a fare gli avvocati, lui civilista e io penalista; insieme prendevamo una decina di caffè al giorno nel tribunale di Milano; insieme abbiamo avuto le prime fidanzate, le amiche e gli amici; insieme abbiamo fondato Radio University, insieme ad Amina, la moglie di Maurizio Gasparri; insieme abbiamo dato vita a Fratelli d'Italia e Antonio Caruso lo fece da senatore uscente, perché l'esiguo primo risultato di Fratelli d'Italia non consentì la rielezione di

tutti i senatori che gli avevano dato vita. Egli fu uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, ma tutto ciò appartiene alla mia personale storia che si intreccia, come avranno capito coloro che mi hanno ascoltato, in maniera indissolubile con quella di Antonio, Antonino all'anagrafe.

In realtà, Caruso, al Senato, ha dimostrato che un uomo di destra, un uomo profondamente di destra, può benissimo essere apprezzato da tutto l'Emiciclo, può benissimo essere protagonista nell'affrontare temi quali la violenza sulle donne, la pedofilia, il divorzio breve e quant'altro che solitamente, nell'immaginario collettivo, sono più appannaggio di altre parti politiche, anche se non si può dire che non lo siano anche della destra.

Antonio era soprattutto un giurista, che non a caso ha trovato la sintonia in questo ramo del Parlamento con il presidente Casellati; ma anche con Pera, suo grande amico, che è stato presidente del Senato, e con tutti i colleghi della Commissione giustizia che ha presieduto.

Antonio era anche un padre affettuoso. Ludovica, Lulù, la figlia, è all'ottavo mese di gravidanza e tra un mese, un mese e mezzo nascerà una nipotina che non avrà la possibilità di vedere. A Ludovica e Paola, la moglie, va il mio e il nostro pensiero commosso, perché Antonio - si dice sempre così, ma è veramente sentito in chi l'ha conosciuto - rimane vivo ed è qui con noi. Mi auguro che non solo chi siede tra i banchi della destra o in quelli di Forza Italia, che è il prosieggo del Popolo della Libertà di cui anche è stato senatore, (prima insieme ad Alleanza Nazionale e dopo nel PdL) ma chi abbia avuto modo di conoscerlo come è capitato a noi che più da vicino lo abbiamo avuto come amico, non lo dimenticherà. Ciao Antonio. Grazie Antonio. *(Applausi)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Relazione orale) (ore 9,52)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1766.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, intervengo per informare che in questo momento vi è un ritardo nella fase di bollinatura alla Ragioneria generale dello Stato. Quindi, chiederei una sospensione dei lavori fino alle ore 11,30.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la proposta del Gruppo della Lega, alla luce dell'annuncio che ha fatto adesso il Ministro, visto che ci sono tantissimi senatori che devono rientrare a casa e sappiamo che il trasporto, sia in aereo che con altri mezzi, in questo momento è un po' difficoltoso (e ne conosciamo tutti le ragioni), se il testo del maxielementamento sostanzialmente ricalcasse le decisioni prese in Commissione (questo però naturalmente ce lo deve confermare lei, signor Ministro) e non ci sono cambiamenti, anche di sostanza, si potrebbe proseguire rispetto al calendario - mi rivolgo al Presidente - che abbiamo concordato, iniziando comunque la discussione generale sulla questione di fiducia. Infatti, se da un punto di vista formale non c'è ancora il testo bollinato e non è ancora stato presentato, da un punto di vista sostanziale sappiamo benissimo che fra due ore arriverà il testo bollinato e discuteremo della fiducia. Quindi possiamo proseguire, fermo restando naturalmente che ci deve essere da parte del Governo la conferma che il testo, nella stragrande parte del suo contenuto, sia uguale a quello che abbiamo votato in Commissione.

Se i colleghi dovessero essere d'accordo su questa proposta, potremmo procedere. Al massimo avremo qualche minuto di ritardo sulle dichiarazioni di voto, però non comprometteremmo sostanzialmente il fatto che i senatori possano svolgere il loro compito e rientrare nei tempi e nei modi dovuti, come stabilito.

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, credo che la proposta del presidente Romeo sia di buonsenso e permetta a tutti i Gruppi di esprimere la propria opinione su un tema così rilevante e su un provvedimento tanto importante, anche nella fase della discussione.

Ora sentiremo il Ministro, ma se ci conferma che il testo sostanzialmente ricalca quello conosciuto da tutti i Gruppi, credo si possa procedere tranquillamente, se tutti gli altri Capigruppo sono d'accordo.

MALAN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Romeo, che credo agevoli tutti per il rientro.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, anche per noi va bene la proposta, anche perché sappiamo quali sono le difficoltà per il rientro.

Anzi, colgo l'occasione per ringraziare i senatori Questori che hanno mandato gli orari di treni e aerei, che però, come si è visto, sono anche molto scarsi; credo quindi che dovremo continuare l'opera di sensibilizzazione del Ministro dei trasporti su questo aspetto.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, anche per noi la proposta del presidente Romeo va bene.

FARAONE (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, anche il mio Gruppo è d'accordo.

MAIORINO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, anche per il nostro Gruppo va bene accogliere la proposta.

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, anche il mio Gruppo è d'accordo.

PRESIDENTE. Signor Ministro, sarebbero tutti d'accordo sulla possibilità di proseguire, se lei ci dice che il testo sostanzialmente corrisponde a quello licenziato dalla Commissione. Se invece ci fossero alcune modifiche, la invito a intervenire per leggerle.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, per correttezza e trasparenza, devo precisare che il testo ricalca completamente quello uscito dalla Commissione, fatte salve le seguenti modifiche apportate perché alcune norme sono già inserite all'interno dei decreti-legge scuola e liquidità che vi avrei letto successivamente, al momento della dichiarazione della fiducia.

In questo momento voglio dirvi con la massima trasparenza che abbiamo abrogato i seguenti articoli del decreto-legge n. 18 del 2020: l'articolo 17, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da Covid, che è l'articolo 40 del decreto-legge liquidità preso a pari; poi c'è l'articolo 49, recante il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, che è contenuto all'interno del decreto-legge liquidità all'articolo 13; poi vi è l'articolo 53, recante misure per il credito all'esportazione, contenuto all'interno dell'articolo 2 del decreto-legge liquidità; l'articolo 62, recante la sospensione del termine degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi, limitatamente al comma 7, che rientra all'interno dell'articolo 19 del decreto-legge liquidità; l'articolo 70, recante il potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rientra nell'articolo 31 del decreto-legge liquidità.

Vi sono poi anticipazioni dell'entrata in vigore di alcune disposizioni, per ragioni di urgenza, già contenute in proposte emendative approvate dalla Commissione.

La prima è l'ampliamento della platea dei destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, precisando che risultano coperti anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, che è l'emendamento 19.1000, alla lettera *a*), n. 2, e alla lettera *d*), n. 2, limitatamente alle parole: «al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "data" aggiungere le seguenti: "o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020"», che è contenuto all'interno dell'articolo 41 del decreto-legge liquidità.

La seconda anticipazione consiste nell'esenzione dall'imposta di bollo per le domande relative alla cassa integrazione in deroga, che è l'emendamento 19.000, lettera *d*), n. 4, che rientra nell'articolo 24 del decreto-legge liquidità.

Poi vi è una terza anticipazione, relativa alle disposizioni in materia contrattuale per la medicina convenzionata, che è l'emendamento 17.0.2.000, che rientra all'interno dell'articolo 38 del decreto-legge liquidità.

Vi è poi una quarta anticipazione riguardante le disposizioni in materia di immigrazione, vale a dire l'emendamento 86.0.1 (testo 2), limitatamente alla parte consequenziale relativa all'articolo 44, che rientra all'interno dell'articolo 34 del decreto-legge liquidità.

Una quinta anticipazione riguarda le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, vale a dire l'emendamento 71.0.16 (testo 3), che rientra all'interno dell'articolo 24 del decreto-legge liquidità.

Infine, l'ultima anticipazione concerne le disposizioni in materia di tirocinio professionale, cioè l'emendamento 87.0.1, che rientrano in questo caso nell'articolo 6 del decreto-legge scuola.

Vi sono quindi modifiche perché vi sono disposizioni contenute, appunto, nei due decreti-legge che sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* nella giornata di ieri.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, prendendo atto di quanto testé comunicato dal Ministro, probabilmente tutti i Gruppi hanno bisogno di venti minuti, non per verificare, ma giusto per andare ad approfondire le tematiche che ci sono state sottoposte. La mia proposta sarebbe di proseguire poi con la discussione del provvedimento, fatta salva la verifica che faremo nei prossimi minuti.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, le chiedo se questa è una sua esigenza o se lei rappresenta un'esigenza di tutti, perché mi pare che questa necessità non fosse stata espressa, a meno che, dopo l'intervento del Ministro, non ci sia la richiesta da parte di tutti i Gruppi di una pausa di un quarto d'ora o venti minuti in modo da poter verificare il testo.

MARCUCCI (PD). Credo che sia un'esigenza di tutti i Gruppi. In ogni caso, signor Presidente, sottopongo la proposta ai colleghi, perché le modifiche comunicate dal Ministro, seppur dovute al fatto che alcune disposizioni sono state assorbite da altri provvedimenti, precisamente da altri decreti-legge, meritano comunque un minimo di approfondimento.

PRESIDENTE. Poiché dunque c'è l'accordo di tutti i Gruppi sulla proposta del senatore Marcucci, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 10,20.

(La seduta, sospesa alle ore 10,02, è ripresa alle ore 10,24).

Avverto che è in corso la diretta televisiva. Invito, pertanto, i colleghi che interverranno al rispetto dei tempi assegnati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghe e colleghi, onorevole Sottosegretario, noi abbiamo accolto l'invito a collaborare che il presidente Mattarella ha rivolto alle forze di opposizioni e in un momento di grande difficoltà per il Paese. La nostra disponibilità è stata dichiarata da tutti i *leader* dell'opposizione e, per Forza Italia, dal presidente Berlusconi e dal vice presidente Tajani, ma con rammarico possiamo dire che, oltre all'ottimo rapporto e alla cortesia - di cui ringrazio certamente le persone che hanno rappresentato il Governo nell'ambito del confronto e in Commissione - non c'è stato riscontro da parte della maggioranza.

Certamente ci siamo presentati proponendo ciò che la nostra sensibilità politica oggi ritiene di rappresentare per il disagio che il Paese sta vivendo, rendendoci conto che, non essendo il vostro un Governo di unità nazionale ma di parte, gli elementi di sensibilità politica sono parte del nostro programma e non del vostro. Credevamo, tuttavia, di poter portare un contributo, limitato nel tempo - assolutamente limitato nel tempo, era il nostro augurio - legato a questa esigenza.

Abbiamo quindi portato all'attenzione temi quali l'introduzione temporanea dei *voucher*, se non per tutto, per alcuni settori; l'utilizzo in senso migliorativo, occupazionale, di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, dando loro lo spazio di poterlo utilizzare nelle attività permesse in questo momento; il tema della cedolare secca, visto il grave momento di difficoltà di proprietari e inquilini; il tema delle scuole paritarie, con 900.000 famiglie coinvolte, in particolare per gli asili nido e, ancora, la burocrazia, il tempo massimo di manifestazione clinica della patologia per quanto riguarda l'Inps, banche, credito, disagio sociale. La risposta è stata nulla. Anzi, rispetto ad alcune situazioni quali l'INPS, si è avuto conferma in Commissione. Mi riferisco all'allargamento massimo possibile dello spazio per gli intermediari per poter intervenire sulle domande: la risposta dell'INPS, a lavori conclusi in Commissione, è stata che non è possibile; ci sono ordini professionali completamente esclusi che invece avrebbero potuto alleviare le difficoltà che quell'istituto sta riscontrando.

La risposta è stata nulla. Se la verdura costa il doppio, se l'INPS pagherà più tardi di quanto previsto e dichiarato dal Governo, probabilmente poco conta.

Un altro tema oggi ci investe: l'Unione europea. Proprio oggi ci sarà una riunione importante dell'Eurogruppo che riguarderà il salvataggio del sistema Europa, non solo dei Paesi come l'Italia che in questo momento sono quelli che vanno in avanscoperta rispetto al coronavirus e alla pandemia.

Siamo coscienti che l'emissione di titoli nazionali sconterebbe dei tassi molto alti ma noi dobbiamo assolutamente intervenire in modo fermo rispetto al futuro di questa realtà, al futuro dell'Unione europea, perché altrimenti non funziona più e non può essere ostaggio del Paese più grande o di un Paese piccolo.

Colleghi, il nostro auspicio e la nostra speranza è che si possa trovare un punto di equilibrio per far reggere l'area dell'Unione europea, per renderla più forte, per cambiare i meccanismi che non funzionano.

Questo voto doveva rappresentare l'unità di un Paese, l'unità di tutti i rappresentanti del popolo contro un unico nemico invisibile, subdolo e violento. Dovevate distinguere, signori del Governo e della maggioranza, rispetto a cosa siete stati finora, divisi tra voi e uniti contro di noi. Ora rendetevi conto: non è con noi o contro di noi che avete la sfida. Dovete confrontarvi con l'Italia. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, fino a qualche giorno fa la prima domanda del mattino al buongiorno era rivolta a se stessi:

ci chiedevamo quale sarebbe stata la nostra giornata. Le nostre agende erano piene di impegni, qualcuna di appuntamenti molto importanti, altre semplicemente fitte. Il nostro sguardo era spesso fisso su un cellulare, alla ricerca più che altro di conferme, rincorsi da *news* o *fake news*. Alla domanda «come stai?» rispondevamo «di corsa». Dopo due mesi, ci svegliamo al mattino e ci preoccupiamo degli altri. Il nostro primo pensiero è capire come stanno gli altri, come sta andando la situazione nel mondo, quando e come finirà. Quando guardiamo gli schermi lo facciamo per connetterci con l'altro, per poter avere ancora una relazione, per poter entrare in empatia, costruire, discutere, fare riunioni. La nostra agenda è più vuota, ma quando abbiamo un appuntamento è importante. Alla domanda «come stai?» abbiamo attribuito un valore importante, vero ed empatico: ci interessa davvero sapere come sta l'altro.

Anche la dinamica nelle nostre famiglie è molto cambiata perché molti lavori prettamente maschili in questo momento sono in *lockdown*, mentre i lavori femminili nella scuola, nelle banche, nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), negli ospedali e nel giornalismo sono ancora considerati necessari dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, quindi, le nostre dinamiche familiari e la nostra vita quotidiana sono molto cambiate. È un cambio di paradigma che ci ha proprio pervasi.

In due mesi abbiamo visto morire, senza poterle salutare, 17.000 persone; abbiamo visto morire oltre 100 medici in prima linea; abbiamo visto fabbriche chiuse. Quando viaggiamo, dal finestrino del treno vediamo un mondo fermo, immobile, vuoto e silenzioso. C'è stato un crollo del prodotto interno lordo del 60-70 per cento. Noi siamo così, siamo quelli di prima, ma siamo quelli in mezzo alla tempesta del coronavirus, divisi tra quelli che devono restare a casa e quelli che a casa non possono restare. E tra quelli che a casa non possono restare ci sono naturalmente i medici, le Forze dell'ordine, chi lavora nell'agricoltura, nei supermercati, nella filiera alimentare, e ci siamo noi, noi che siamo stati titubanti a renderci conto della gravità della situazione e che abbiamo forse tardato. Poi siamo stati presi da questa rincorsa di decreti del presidente del Consiglio dei ministri e altri provvedimenti, il decreto-legge "Covid 1" n. 6, il decreto-legge "Covid 2 zone rosse" n. 9 il decreto-legge n. 11 per il contenimento dell'epidemia nell'ambito dell'attività giudiziaria, il decreto-legge n. 18 cura Italia, il decreto-legge n. 22 in materia di scuola e il decreto-legge n. 23 in materia di liquidità. Anche il Governo ha fatto fatica a non farsi trascinare dalla corrente dei bisogni, delle emergenze, delle notizie, dell'organizzazione, delle grandi decisioni internazionali ed europee.

Il Parlamento ha esitato. Il Parlamento è stato incalzato da questa decretazione d'urgenza, è stato disorientato, non è riuscito a prendere velocemente il ritmo delle riunioni *online*, degli emendamenti digitali, di questa capacità profonda di vedere il cambiamento dell'Italia, di vedere una nuova realtà e di capire che tutto va normato di nuovo, tutto va rideciso, tutto va rivalutato, tutto va guidato, nella fase di emergenza e soprattutto ora, nella fase di ripartenza e ricostruzione.

Chiudere è stato facile: brutale, ma facile. In pochissimi giorni ci siamo trovati privati delle nostre libertà costituzionali fondamentali, a tratti

della nostra democrazia della libertà di movimento, del lavoro e anche, da ieri, dell'accoglienza. Stare a casa, ci è stato detto, è stata una decisione di grande responsabilità. Io non credo sia stata una decisione; credo sia stata una reazione, un comportamento dettato dalla paura. Quando questa sensazione di grande paura, quando questa grande emergenza che stiamo vivendo comincerà a scemare, il nostro sguardo e la nostra paura lasceranno di nuovo spazio al ragionamento: ci sarà chi vorrà capire perché non siamo stati abbastanza tempestivi, cosa abbiamo sbagliato, cosa si può fare di meglio. C'è già oggi chi ha moltissima voglia di ripartire e che vuole capire come si può ripartire. Questa è una decisione che spetta alla politica e la politica sa che l'equilibrio tra la crisi sanitaria, la crisi economica e la crisi sociale è a un punto di rottura; noi non possiamo tardare oltre a decidere come ripartire.

Oggi poniamo la questione di fiducia sul cura Italia. Perché lo facciamo? Non ci sono dietrologie: lo facciamo perché abbiamo bisogno di andare in velocità. Il cura Italia è una fotografia vecchia, è una fotografia di ventitré giorni fa; è la fotografia di un pensiero che ha una concezione diversa di quelle che erano le priorità ed è un decreto senza risorse, che non ha più la spinta per riuscire a dare le risposte. Esso va quindi semplicemente convertito velocemente. Non è stato comunque un passaggio banale, è stato un passaggio importante, per due ordini di motivi: ha dato risposte alle esigenze sanitarie della Protezione civile, ha dato le primissime risposte al mondo economico, ma soprattutto ha visto un cambio di paradigma europeo. Abbiamo potuto utilizzare i 25 miliardi di euro del cura Italia grazie alla decisione delle istituzioni europee di derogare al Patto di stabilità e crescita. È stato un passaggio importantissimo, che fino a pochissimi mesi fa non era scontato. L'altro passaggio importante delle istituzioni europee cui abbiamo assistito in questi giorni è la decisione della Banca centrale europea di creare un cappello con il *quantitative easing*, per garantire la spinta finanziaria e di approvvigionamento di risorse che serve in questa fase.

Credo che chi dice che l'Europa, intesa come istituzioni europee, non abbia fatto o non stia facendo alcunché- in questo momento stia descrivendo una realtà destituita di fondamento. Vero è che la difficoltà sta nella composizione dei singoli Stati; lo vediamo in questi giorni e in queste ore all'Eurogruppo, mi riferisco alla difficoltà di trovare una visione e una solidarietà comune. Credo che le critiche a questo stallo dell'Eurogruppo dovrebbero arrivare più dagli europeisti che non dai sovranisti. Mi sembra normale immaginare che la somma di Stati sovranisti non può che portare a un'Europa di rigorismi. Non trovo coerenti le critiche di chi invoca un'Europa che disconosce. Ciò che invece è oggettivo è che l'Europa ci ha dato la possibilità di stanziare 25 miliardi di euro per il cura Italia, mentre altri 35 miliardi di euro li stanzieremo a breve con lo scostamento previsto dal successivo decreto di aprile.

Sono risorse fondamentali, però deve essere chiaro che la grande spinta è sulle spalle dell'Italia. La spinta che stiamo dando all'Italia per ripartire è a debito sul bilancio dello Stato: a debito sulle imprese, sui professionisti e sui piccoli imprenditori, a debito sulle famiglie. Deve essere quindi evidente e chiaro che questa situazione non può durare. L'economia reale deve ripartire e, a tal fine, è importante il lavoro che è stato fatto in Commissione bilancio

sul successivo provvedimento, non tanto per i poco più di 90 emendamenti che abbiamo approvato per modificarlo e per renderlo migliore, ma per i dieci ordini del giorno di maggioranza che abbiamo scritto e che impegnano il Governo, nel prossimo decreto di aprile, a una nuova visione strategica della ripartenza. Non possiamo immaginare di ripartire nello stesso modo in cui abbiamo chiuso un mese fa le nostre attività. Quello che ci è accaduto deve pervaderci e deve darci la possibilità di ripartire con nuove risorse, con una nuova coesione, con una nuova empatia, con una nuova capacità di ricostruire con grande coesione e grande forza. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*Fdl*). Signor Presidente, mi rivolgo a lei e alla cortesia del Sottosegretario - anche se è in tutt'altre faccende affaccendato - per segnalare che non è un obbligo del Governo presenziare con un Ministro in Parlamento (lo so bene, sono un parlamentare di lunga data). Tuttavia, la presenza di un Ministro del Governo forse non guasterebbe in occasioni come questa e in un momento in cui è così povera l'interlocuzione con il Parlamento. Anche questo è un segnale di un Governo che vuole fare tutto da sé e che, non voglio dire che disprezza il Parlamento, per carità, se ne infischia dei suggerimenti che gli vengono dalle forze politiche (non solo quelle di opposizione, perché ieri ho sentito anche interventi di maggioranza chiedere una maggiore capacità di colloquio con il Governo) e anche del Parlamento nel suo complesso.

Penso anche alla modifica dell'ultimo minuto del provvedimento; ci hanno prima parlato della bollinatura, poi che non era quella e che stavano cambiando delle parti del testo. Noi stiamo discutendo senza avere il testo definitivo del decreto-legge la cui conversione ci apprestiamo a votare. Questa è la realtà, figlia della disattenzione - non voglio dire di peggio - o della sola confusione che c'è in questo Governo, dove anche le parti che dovrebbero essere per l'Italia sono metà del MoVimento 5 Stelle e metà del PD, quasi si trattasse di una spartizione come quelle cui ci hanno abituato da tempo.

Signor Presidente, pur sapendo che questo avrebbe comportato un indebito vantaggio per il Presidente del Consiglio e per il Governo, abbiamo abbassato i toni usandone solo di collaborativi e abbiamo fatto proposte una dietro l'altra, consci - ripeto - che ciò avrebbe comportato un vantaggio in termini di pseudo o reale gradimento del Presidente del Consiglio, che ormai - come si usa dire - è come il prezzemolo in ogni pietanza: ce lo troviamo in tutte le reti, sbuca fuori mentre c'è Fiorello e in altri programmi televisivi. Abbiamo detto che non ha importanza e che oggi bisogna essere patrioti, ma a tutto c'è un limite. Ripeto, a tutto c'è un limite: questo Governo incassa la serietà, la collaborazione e le proposte dell'opposizione e, a fronte di una formale cortesia nei confronti privati, non fa altro che disprezzare qualunque apporto e dimenticare qualunque proposta. Peggio ancora: io, per esempio, ho presentato un solo emendamento per aumentare il numero dei militari dell'operazione Strade sicure e cortesemente dal Ministero mi hanno detto di modificarlo in una certa maniera; l'ho modificato come volevano ma non c'è,

è sparito. Ma allora che mi chiedete a fare una modifica? (*Commenti del senatore Santangelo*). No, troppo comodo, vedo che vi innervosite - poco, perché in questa occasione tutto va fatto in modo limitato - ma la realtà è la seguente.

Eppure non abbiamo detto niente e non abbiamo polemizzato dall'inizio, quando i nostri governatori di centrodestra del Nord hanno semplicemente detto che i bambini italiani o cinesi provenienti dalla Cina sarebbero dovuti stare a casa per quattordici giorni. Ci è stato detto: «Siete dei razzisti». Qualcuno è andato a brindare a Milano (il sindaco, che pure è una persona che rispetto), dicendo che bisognava socializzare con i cinesi. Ma che c'entrava che fossero cinesi o no? Eppure non abbiamo alzato i toni quando vi abbiamo chiesto ripetutamente di chiudere (il *lockdown*): ve l'hanno chiesto al Nord, ve l'abbiamo chiesto noi come partito, ve l'ha chiesto Giorgia Meloni. Ci avete messo moltissimo, tanto che adesso ci saranno addirittura dei procedimenti per capire perché c'è stato questo ritardo. (*Commenti del senatore Santangelo*). Addirittura degli avvocati hanno denunciato, forse esagerando, ma l'hanno fatto, è un atto giudiziario per chiedere come mai avete tardato così tanto, come mai continuate a fare una confusione, non voglio dire così ignobile, ma così terribile (*Commenti del senatore Presutto*). Non ti innervosire, lasciami parlare, che almeno questo c'è ancora rimasto, o non volete neanche che si possano dire le cose? (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. Per cortesia.

LA RUSSA (*FdI*). Eppure, quando vi abbiamo proposto - lo ha fatto Giorgia Meloni - l'istituzione di un commissario straordinario avete creato un finto commissarietto che non si sa bene di cosa si occupi e sapete perché non avete accolto la proposta della Meloni e di Fratelli d'Italia di istituire un commissario straordinario che saltasse la burocrazia e che decidesse in fretta, sia pure con il controllo del Parlamento? Perché in quel caso come faceva Conte ad andare tutti i giorni a fare il salvatore della Patria in televisione? (*Commenti dal Gruppo M5S*). E come faceva, altrimenti, il Governo a far sembrare che i suoi errori, nel silenzio responsabile dell'opposizione, sembrassero cose buone? (*Commenti dal Gruppo M5S*). Vi dà fastidio che io dica queste cose.

ZAFFINI (*FdI*). Bravo Ignazio!

LA RUSSA (*FdI*). Così come vi dà fastidio che io dica che ad oggi non è ancora arrivata una lira a nessuno. Vi riempite la bocca di promesse, ma oggi la gente soffre, c'è gente che non ha una lira per mangiare, ci sono aziende che stanno chiudendo e sapete qual è la soluzione delle soluzioni? Indebitatevi! Indebitatevi, care aziende, care famiglie. (*Commenti dai Gruppi M5S e PD*). Ma perché si arrabbiano? Non si può neanche più parlare, Presidente? Voglio recuperare il tempo.

PRESIDENTE. Avete modo tutti di esprimere le vostre opinioni.

LA RUSSA (*FdI*). Non sono più abituati, Presidente.

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore La Russa, poi ognuno dirà quello che pensa. Prego, senatore La Russa.

LA RUSSA (*FdI*). Presidente, stavo per dire una cosa che hanno compreso in anticipo e capisco che li innervosisca. Pensate dov'è arrivato il Presidente del Consiglio: ad annunciare che avrebbe regalato 400 miliardi di euro alle imprese. Così sembrava, perché non ha parlato di tassi, non ha parlato di modalità, non ha parlato delle garanzie necessarie, ma non è altro che un fido, come quando un cittadino compra una casa e accende un mutuo e poi sa che quei soldi li deve restituire. Alle aziende abbiamo allora imposto la chiusura, poi abbiamo detto loro, nel frattempo di indebitarsi ancora; quel debito lo ripagheranno in sei anni, ma, essendo già messe male, magari tra un mese falliranno. Sapete a che serve quel debito che noi imponiamo? A pagare le tasse: da un lato, gli prestiamo i soldi e quei soldi che gli presentiamo li obblighiamo ad usarli per pagare le tasse. È un giro. Glieli prestiamo perché altrimenti non possono pagare le tasse e come facciamo? Che fine ha fatto la soluzione da noi proposta di versare mille euro a tutti coloro che ne fanno richiesta autocertificata (e se si autocertifica male si commette reato)? E la richiesta fatta da noi di abbattere le tasse senza giro dov'è finita? Non c'è.

Adesso c'è un'ulteriore proposta, nonostante tutto, Presidente. Nonostante la sordità ed il grigio di questo Governo, noi ci ostiniamo a continuare ad essere responsabili e a fare delle proposte: raccogliamo l'ipotesi avanzata dall'ex ministro Giulio Tremonti che - non dimentichiamolo - nel 2008-2010 insieme a Juncker fece la proposta degli eurobond, che fu bocciata dalla sinistra (il che poi ci portò alla famosa triade che costò a noi, come poi alla Grecia, dolori e sangue). È una proposta semplice (anche se, per carità, vediamo cosa farà l'Europa, seppure quei soldi che ci darà l'Europa saranno comunque un ulteriore indebitamento per la Nazione): abbiamo bisogno di grandi risorse? Apriamo a un grande prestito nazionale patriottico. Facciamo che non sia solo il «Corriere della Sera»... (*Il senatore La Russa mostra una pagina che riporta stampato il tricolore. Commenti dal Gruppo M5S*). È il «Corriere della Sera»: avete paura di vedere un tricolore? È il tricolore del «Corriere della Sera» non di Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Senatore Presutto, non si possono fare riprese in Aula. (*Commenti del senatore Santangelo*).

LA RUSSA (*FdI*). Che bello che sei con quella mascherina. Lo sai che quella mascherina non protegge? Quella mascherina “sputa fuori” la tua eventuale malattia! (*Commenti dei senatori Presutto e Santangelo*).

PRESIDENTE. Senatore La Russa, si rivolga alla Presidenza!

LA RUSSA (*FdI*). Metti questa di mascherina! Quella non va bene. Quello è un untore! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Airola si rivolga a me!

Concluda, senatore La Russa!

LA RUSSA (*FdI*). Il collega è nervoso! È in una maggioranza nervosa! È così: capita nella vita che anche la maggioranza possa ricevere delle critiche. (*Commenti del senatore Presutto*).

Come dicevo, Tremonti, come fece Einaudi nel 1948 (non è una grande novità), chiese che ci fosse la possibilità di emettere titoli di Stato - a lunga scadenza naturalmente - esenti da ogni tassa o imposta presente e futura, anche in sede di successione.

PRESIDENTE. Senatore La Russa, la prego di concludere.

LA RUSSA (*FdI*). Tale strumento, insieme ad nuovo modo di emettere il debito, potrebbe dare quelle risorse che oggi servono.

Presidente, ho poca fiducia, perché per fare ciò che serve all'Italia ci vorrebbe capacità di ascolto, sarebbe necessario non tra due parti, sarebbe necessario non cambiare all'ultimo minuto i decreti, sarebbe necessario che Conte non annunciasse, prima di promulgare le leggi, quello che deve avvenire, come accadde quando fece scappare tutti verso il Sud. In una parola sola - e concludo, Presidente - per poter fare veramente qualcosa per l'Italia, ci vorrebbe un Governo che purtroppo l'Italia non ha. (*Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, per la verità mi ero illusa che la grave situazione che ha colpito il nostro Paese ci avrebbe risparmiato parole strumentali come quelle che ho sentito fino adesso, ma evidentemente il senatore La Russa non cambierà mai: resta imperterrito anche di fronte alla grave situazione che abbiamo da affrontare. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore La Russa*).

PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei è un Vice Presidente!

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Voglio invece ringraziare, ve lo dico con molta pacatezza, tutti i senatori di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato in questi giorni, anche con difficoltà, per arrivare oggi a varare questo decreto. Lo dico perché sappiamo perfettamente che c'è stato un confronto lungo e, dato che ci sono state delle critiche, non per tutti soddisfacente, ma nessuno può dire che il Governo non abbia aperto un dialogo, un confronto, fino in fondo con tutte le forze di opposizione.

Ci siamo trovati di fronte a una crisi gravissima - la più grave dalla Seconda guerra mondiale - e impreveduta, ma non soltanto perché il Governo italiano e questo Paese erano impreparati: come abbiamo visto dopo che l'emergenza e il virus ci ha colpito, anche altri Paesi si sono dimostrati assolutamente impreparati. Questo è stato il problema. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di reagire subito - torno a ripetere - e forse ci saranno state incertezze

o ci sarà stato qualche problema, ma nessuno può dire che questo Governo e questa maggioranza non abbiamo cercato di mettere in campo delle reazioni. Poi vedremo e discuteremo se alcune misure fossero più efficaci, altre meno, e se ci siano state delle responsabilità, ma oggi dobbiamo dire con chiarezza che abbiamo tentato di mettere in campo tutto quello che era possibile.

Questo è il primo decreto-legge di emergenza che affronta e mette in campo strumenti per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, ma contemporaneamente - questa è l'altra faccia della crisi sanitaria che viviamo, cioè la crisi economica e sociale - mette in campo strumenti e risorse per intervenire sulla perdita del lavoro e sulla crisi economica. È sufficiente? No, certo che è insufficiente, ma sapevamo tutti, quando abbiamo votato qui l'autorizzazione per lo scostamento di bilancio, che quelle erano le risorse. Questo decreto - lo sapete benissimo, perché il confronto c'è stato da subito - praticamente esauriva tutte le risorse che erano state messe in campo, ma ha fatto cose importanti (e poi arriverò a parlare di quello che è invece necessario, di quello che manca e per cui ci siamo impegnati). La collega Conzatti citava gli ordini del giorno, che contengono impegni al Governo - lo ricordo - non «a valutare l'opportunità» ma riferiti al prossimo decreto-legge di aprile. Il decreto al nostro esame ha messo in campo misure che ovviamente non si erano mai viste fino ad oggi nel nostro Paese (pensate alla cassa integrazione allargata in modo molto ampio e anche in deroga, su cui probabilmente bisognerà tornarci sopra). È poi la prima volta che si interviene anche sugli autonomi. Certo che non è sufficiente, lo sappiamo, ma è stata comunque una prima risposta, per un motivo molto semplice che torno qui a ripetere e rivendicare e per quanto riguarda la mia parte politica non indietreggiamo: nessuno deve essere lasciato indietro. Nessuno deve essere lasciato solo: questo è il punto ed è l'elemento su cui fondare tutti gli altri interventi, contemporaneamente sapendo che dobbiamo creare le basi per ripartire.

Qui non è solo il problema di ripartire in sicurezza, ma anche con elementi strategici, perché dobbiamo cominciare a ridisegnare bene il futuro, ma non tornando indietro e non rimettendo in campo vecchie idee e concezioni. Questa crisi drammatica ci ha infatti insegnato - spero che non lo dimenticheremo - che oggi paghiamo le conseguenze dell'aver fatto in tanti anni 37 miliardi di tagli alla sanità e al servizio sanitario pubblico (*Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Nugnes*). Stiamo pagando le conseguenze anche dell'aver messo in campo un'idea della sanità tutta concentrata sugli ospedali e trascurando in moltissime situazioni e Regioni il sistema territoriale di prevenzione e di capillarità. Quando allora dico che non dobbiamo dimenticare questo aspetto, significa che in futuro, come avevamo già cominciato a fare, dato che finalmente non c'erano più tagli ma si cominciavano a rimettere risorse sulla sanità, dovremo pensare che la salute è una priorità, così come tutto ciò che è ad essa collegato: gli investimenti sull'ambiente, sulla qualità della vita e sul *welfare* (*Applausi della senatrice Nugnes*).

Quando dico che nessuno deve essere lasciato solo, significa che in questo decreto-legge ci sono settori scoperti: lo sappiamo perfettamente e su quello dobbiamo intervenire. Ci sono purtroppo milioni di persone che in questo momento sono in grande difficoltà e non sono coperti. Penso alla questione delle badanti, delle collaboratrici domestiche e di altre persone che si

arrangiavano con lavoretti e che oggi sono in difficoltà: questa è un'emergenza.

Io prego il Governo di fare presto, ma su questo tutta la maggioranza è compatta, nel chiedere appunto nel decreto-legge di aprile, quindi dopo l'altro scostamento, che si intervenga per dare subito quello che serve.

L'altra questione riguarda le imprese e la liquidità: stanotte è andato in pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge liquidità. È chiaro che qui bisogna mettere in campo tutti gli strumenti di semplificazione, ma questo vale per le imprese e per coloro che devono prendere il *bonus* di 600 euro. Questo dev'essere il nostro impegno, su cui in questo decreto-legge abbiamo anche tentato di lavorare per semplificare le procedure, e l'altra questione che dobbiamo affrontare fino in fondo.

Ho detto poc'anzi di intervenire con un reddito d'emergenza per coloro che in questo momento non hanno nulla, che non possono aspettare giugno per mangiare: sappiamo perfettamente di dover accelerare e semplificare.

NUGNES (*Misto-LeU*). Brava!

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Questo è quello che significa assumerci l'onere e la responsabilità di una classe dirigente e di un Parlamento: questo è il lavoro che abbiamo fatto, pur sapendo che il decreto-legge in esame - com'è stato detto prima - in qualche modo era già chiuso, con tutto quello che è stato prodotto, gli emendamenti approvati e gli ordini del giorno presentati. Penso infatti a quanto fatto in merito alla sanità, che ha ridisegnato e dato linee: non si intervenuti soltanto per tamponare adesso l'emergenza ma si è iniziato a configurare il nostro intervento futuro.

Abbiamo certo un problema di risorse, ma in queste ore la discussione in Europa, anche drammatica, ci dice che stiamo facendo fino in fondo la nostra battaglia, perché non vogliamo, né *memorandum*, né *troike*, né cappi al collo, ma chiediamo solidarietà - come Paese che rivendica fino in fondo anche quello che ha fatto e dato all'Europa dal momento in cui è stata fondata - e che l'Europa non siano soltanto le istituzioni europee, da una parte, che dicono una cosa, e poi i Paesi e gli Stati, che fanno altro, a proposito di sovranismo. Oggi serve uno scatto in avanti: le esitazioni di questi giorni dell'Europa e dei Paesi europei e il blocco del fronte del Nord stanno provocando danni.

Quelle esitazioni stanno provocando danni, ma su questo siamo compatti come maggioranza, dietro al Governo, perché sappiamo che questo vale per il futuro dell'Europa, ma anche e soprattutto per la possibilità di intervenire in emergenza. Torno a ripetere che, per quanto ci riguarda, nessuno dovrà essere lasciato solo, e questo è l'impegno della mia parte politica e di tutti.

Non dimentichiamo, in conclusione, quello che è accaduto, il che significa che si deve ripartire, ma su idee diverse e sull'idea di un Paese che ha al primo posto la questione del benessere dei propri cittadini e non certamente il profitto. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU, M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei cercare di fare un intervento politico, anche sapendo che la situazione del nostro Paese è così seria che qualsiasi cosa riuscirò a dire sarà comunque inadeguata.

Il mio voto di fiducia ha due obiettivi: approvare un provvedimento importante e apprezzare il Governo per la gestione della crisi. Il lavoro del Governo non era facile e lo si è visto nelle incertezze e nelle difficoltà dei primi giorni, ma l'Italia è il primo Paese occidentale ad essere stato colpito da un virus sconosciuto, ad altissima velocità di contagio e senza esperienze attendibili cui fare riferimento.

Altri importanti Paesi colpiti dal virus dopo di noi hanno commesso errori seri e sono caduti in contraddizioni vistose, mostrando quanto in una società complessa sia difficile governare sciagure di questa portata, a dimostrazione che non è semplice assumere decisioni rilevanti e complesse quando persino la stessa scienza non è unanime e il quadro istituzionale alimenta le divergenze tra lo Stato e le Regioni.

Con il soccorso di tanti medici e infermieri straordinari il Governo ha operato con responsabilità, assumendo decisioni corrette e adottando misure utili. La crisi ha però dovuto fare i conti con vecchi nodi istituzionali, a cominciare dal rapporto tra lo Stato e le Regioni e dalla necessità di modernizzare una pubblica amministrazione che in vaste parti è ancora novecentesca.

Sono problemi giganteschi, oltre che priorità assolute: se non risolti, possono impedire qualsiasi rinascita del Paese.

Il nodo però più serio e più difficile da sciogliere è senza dubbio l'Europa. Abbiamo seguito le tensioni sugli eurobond e le difficoltà dell'Eurogruppo. Abbiamo presente il dibattito aspro sull'utilizzo del fondo salva Stati. Sono battaglie che l'Italia sta combattendo dalla parte giusta, ma sarebbe un errore non apprezzare le misure che l'Europa ha deciso di attivare per sostenere i Paesi più colpiti dalla crisi. Sono state sospese le regole sul *deficit*, sul debito e sugli aiuti di Stato. È stato rimosso l'obbligo di cofinanziamento per i fondi strutturali ed è stata decisa la rinuncia al rimborso dei fondi non ancora spesi; è stato deliberato uno stanziamento voluto dal commissario Gentiloni Silveri a favore dei lavoratori e, senza le risorse messe in campo dalla BCE, il grande sforzo finanziario dell'Italia non sarebbe possibile.

Solo poche settimane fa, se qualcuno avesse ipotizzato che l'Europa avrebbe preso queste misure, gli avremmo dato del pazzo. Eppure, nonostante tutto ciò, la diffidenza sul ruolo stesso dell'Europa non diminuisce; una diffidenza che travalica il giudizio positivo o negativo sulle misure adottate e quasi una paura che l'Europa non riesca a superare la crisi senza gravi danni irreversibili.

Il disagio e il disincanto sono così forti che stanno facendo breccia persino nell'animo di molti convinti europeisti. Tanti anni di spirito fiacco, la rimozione dell'ideale di Europa, l'emergere di tanti nazionalismi hanno prodotto un danno così profondo da poter essere considerati una concausa della Brexit.

Il cancelliere Schröder ha detto che l'Europa è una comunità di destini e ha ragione. Quale Paese può pensare di affrontare da solo problemi come le pandemie, i cambiamenti climatici, l'energia, la fame, le migrazioni? È proprio l'enormità dei problemi e delle speranze a rendere comune - come dice

Schröder - il destino di tutti i Paesi d'Europa. Eppure, mai come ora, è apparso chiaro che la pandemia ha confermato che c'è una doppia Europa; in una, assieme ad altri importanti Paesi, ci siamo noi, con la nostra posizione europeista e con il pesante fardello del nostro debito pubblico; nell'altra parte, ci sono Paesi i cui *leader*, emblematicamente rappresentati da Viktor Orbán, vedono l'unità europea come un mero paravento dietro al quale si può manovrare con molto cinismo per gli obiettivi nazionali.

L'amarezza di tanti cittadini europei nasce dall'evidenza di questa realtà e ha quindi natura politica; nasce dalla constatazione che c'è un pezzo di Europa, quella dei falchi del Nord e di quei nazionalismi che tanto piacciono ad alcuni Paesi e a partiti di casa nostra, che continua a lavorare per i propri interessi, incurante di dividere e logorare l'Unione, quasi volesse portarla a un collasso, non solo politico, ma anche economico e sociale.

La logica politica e il senso di queste posizioni estreme dobbiamo cercarli nel contesto geopolitico mondiale, perché né la Russia di Putin, né l'America di Trump hanno finora mostrato di gradire un'Europa forte e unita.

La politica dei dazi, l'affievolimento dei vincoli della NATO, la trasformazione del Mediterraneo in un mare russo-turco sono solo alcuni degli indizi di un piano inclinato che, lasciato a se stesso, è destinato a cambiare gli equilibri mondiali e a spostare zone di influenza.

Nella lotta al Covid-19 non sono in gioco solo la generosità e la solidarietà dell'Unione europea nei confronti dei Paesi più colpiti dalla pandemia. Stiamo parlando non dei sentimenti umanitari dell'Europa, ma della sua intelligenza politica, della sua lungimiranza e della sua capacità di comprendere ciò che sta accadendo nel mondo. Il punto è che sono in ballo i destini dell'Europa per i prossimi decenni, se avrà un peso nello scacchiere internazionale o se tutti noi, compresa la forte Germania, siamo destinati a essere delle semplici comparse nel grande gioco delle superpotenze continentali. Se non vogliamo che la ripresa sia effimera, l'Italia ponga all'Europa il tema dell'urgenza di passi concreti verso la sua unione politica. E lo deve fare con la forza di chi sa che il tempo è scaduto, consapevole del fatto che dal 1954, quando la Francia bocciò il programma di un esercito europeo, l'Europa avanza zoppa e nell'illusione che un'unione solo economica possa darle prosperità e pace, senza accorgersi che la nostra è una ricchezza fittizia e che la nostra pace è in mano ad altri.

Pochi giorni fa qui in Senato il ministro Speranza ha ricordato che nel 1978 è stato istituito il Servizio sanitario nazionale. In molti hanno riconosciuto il grande valore sociale di quella riforma e sostenuto che il Servizio vada ancor più valorizzato.

La riforma del Servizio sanitario non è nata però per caso: è figlia di un tempo, dagli anni Sessanta agli anni Settanta del secolo scorso quando, nonostante un terrorismo sanguinario, le forze politiche seppero mostrare una visione lucida del futuro dell'Italia mettendo in atto una forza riformista di straordinaria lungimiranza. In quegli anni non si vide nascere solo il Servizio sanitario nazionale; ci furono anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la legge quadro sull'urbanistica, le leggi di riforma dell'università, la scuola media obbligatoria, lo Statuto dei lavoratori, la nascita delle Regioni,

la legge di attuazione del *referendum*, la legge per l'avvio della Corte costituzionale, la legge sull'obiezione di coscienza, quelle sul divorzio e sull'aborto. Il Servizio sanitario nazionale è nato in una grande stagione di riforme guidata da uomini politici che non si curavano della loro immagine, ma avevano una visione larga delle cose e grandi idee riformiste; coltivavano una prospettiva e un progetto a lungo termine; sapevano scegliere e avevano una determinazione ferrea nel dovere di fare. Dentro quella visione e quel progetto sono nate riforme e grandi leggi che ancora oggi costituiscono assi portanti della legislazione italiana.

È la memoria di quella stagione, assieme al bisogno di un orizzonte chiaro, che mi spinge a chiedere al Presidente del Consiglio - sono certo che il Sottosegretario presente in Aula glielo riferirà - di trovare il tempo per venire in Senato e aprire un dibattito sul suo progetto per l'Italia e sulla visione alla quale ispirare le scelte di fondo e le decisioni quotidiane. In un passaggio così difficile nella storia dell'Italia, il Parlamento ha un bisogno assoluto di cultura e di cultura politica ed è compito del Presidente del Consiglio riempire questo vuoto. (*Applausi del Gruppo PD e del senatore Bressa*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

*BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, «Ho sempre pensato che l'Europa si sarebbe costruita nelle crisi e che sarebbe stata la somma delle soluzioni che si sarebbero trovate per queste crisi». Così scriveva Jean Monnet nei suoi «Mémoires» pubblicati nel 1976. Questa frase di uno dei Padri fondatori del progetto unionista mi è tornata in mente quando il presidente Pesco ha comunicato alla 5ª Commissione la logica sottostante ai suoi criteri di improponibilità. Ci è stato detto - è stato poi ribadito dal senatore Misiani, e Misiani è un uomo d'onore - che un provvedimento emergenziale non può essere utilizzato per interventi strutturali e, quindi - ad esempio - non ci sarà alcun anno bianco fiscale; una misura che avrebbe dato respiro a tante partite IVA e a tante piccole e medie imprese, svincolandole dalla necessità di versare a giugno un acconto esorbitante delle imposte su quei redditi che non stanno percependo. Questo Governo si è rifiutato di considerarla, sostenendo che il sistema fiscale non vada riformato in condizioni di urgenza. Giusto, saggio, ma quanta improvvisa e improvvida saggezza negli eredi di quella stagione politica, che, nella concitazione di una crisi, allo scellerato e infame grido di «Fate presto!» ha riformato, nell'ordine, il sistema pensionistico, il mercato del lavoro, il sistema delle autonomie locali e quello scolastico. Fu l'urgenza dello *spread* a giustificare quelle riforme strutturali. Ricordiamo tutti il *memorandum* che la BCE inviò all'Italia nel 2011, e che Monti, Letta, Renzi e Gentiloni Silveri pedissequamente eseguirono. E perché mai ora l'urgenza di soccorrere i cittadini che rappresentiamo non dovrebbe giustificare interventi ugualmente strutturali? Perché queste asimmetrie? Gli interventi strutturali vi vanno bene solo se penalizzano i cittadini e non se li avvantaggiano?

Certo che siete strani, voi unionisti. L'Europa si farà nelle crisi - dite - ma, quando arriva una crisi, l'Italia lasciamola com'è: col suo fisco vessatorio,

con la sua burocrazia, col suo codice degli appalti ancora più astruso di quello che vi è stato dettato da Bruxelles, quello al quale noi e il Paese vi imploravamo di tornare. Ma voi: no, duri come il ferro, perché dovete essere sempre più realisti del re, voi unionisti. Quando non potete distruggerlo - il Paese che amate - almeno vi sforzate di non ricostruirlo. Certo che siete veramente strani, eh! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Siete quelli che, prima, con la Commissione Rordorf insediata nel 2015, riscrivono, obbedendo all'Unione europea, il codice della crisi di impresa, salvo poi sospenderlo quando arriva un evento che mette le imprese in crisi. Mah, per fortuna - dico io - meno male: è una delle poche cose buone che rinveniamo nel decreto-legge, ma è anche una cosa da romanzo distopico: la guerra è pace, la crisi è prosperità.

Lo capite anche voi, allora, che quello che vi dettano da Bruxelles non funziona? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Perché, allora, non sospendere anche gli ISA, basati su un cardine del globalismo - la funzione di produzione neoclassica - cioè su un mondo finto, su un mondo distopico, su un mondo di macchine, sul mondo di «Blade runner»?

Un imprenditore, che una volta votava per voi, mi diceva ieri sconcolato che forse PD sono le iniziali di Philip Dick (*absit iniuria verbis*). Poi, a ben vedere, la crisi dello *spread* e quella del virus non sono confrontabili: una dipende da un fenomeno naturale (e non è quella dello *spread*) e l'altra dipende da un artefatto umano (e non è quella del virus).

Forse dovremmo dircelo finalmente, visto che lo abbiamo constatato con i nostri occhi poche settimane fa: quello che ci avete presentato come un ineluttabile dato di natura cui inchinarsi, lo *spread*, altro non è che il risultato di una decisione politica: la decisione di impedire ai Governi di finanziarsi presso la propria Banca centrale. Questa decisione, presa nel 1981 in Italia - come sappiamo - con uno scambio di lettere fra Andreatta e Ciampi e iscritta nel 1992 nei trattati europei - come sappiamo - all'articolo 123, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aveva una sua logica precisa e dichiarata: quella di sottoporre le scelte di Governi democraticamente eletti allo scrutinio dei mercati e - cito - «Da quel momento in avanti la vita dei Ministri del tesoro si era fatta più difficile e a ogni asta il loro operato era sottoposto al giudizio del mercato», Andreatta *dixit*. Ne parliamo? Volete?

Non vengo qui a smentire Andreatta, ma soltanto a riferirvi quello che so. So che questo ragionamento filerebbe se valessero due presupposti: primo, che il mercato fosse più sagace e più legittimato dei cittadini nel giudicare l'interesse dei cittadini stessi; secondo, che il mercato accettasse per sé la disciplina che pretende di imporre agli altri. E qui abbiamo - anzi, avete, cari unionisti - un problema, o meglio due, perché, intanto, il mercato sagace non è, tant'è che spesso e volentieri non riesce a fare nemmeno il suo interesse: lo dimostrano qui in Italia i tanti episodi di dissesto bancario verificatisi nonostante, o meglio grazie all'eccellente vigilanza nazionale; poi, perché il mercato non accetta per sé la disciplina che vuole imporre agli altri, tant'è che quando arriva la crisi va a piagnucolare alle porte dello Stato, come ben sappiamo qui.

Tralascio il fatto che il mercato è anche quell'istituzione informale che decide di produrre tutte le mascherine in Cina, perché lì costano meno, ignorando, nella sua prescienza infallibile, cui voi ci avete sottomesso - con Andreatta, Ciampi, Prodi - che questa scelta avrà un costo di vite umane.

Nel progetto unionista, tuttavia, c'è di più e c'è di peggio.

Vi scandalizza la nostra proposta, la più semplice e la più ovvia: finanziare i necessari interventi con emissione di moneta da parte della Banca centrale, cioè salvare gli Stati lasciando che essi esercitino quella che storicamente è una loro prerogativa, la sovranità monetaria. Eh, ma la disciplina del mercato; eh, ma l'azzardo morale; eh ma poi i governanti corrotti farebbero spesa pubblica per motivi elettorali; forse né voi, né i cittadini sapete che quello che è impedito agli Stati nel progetto unionista, e cioè finanziarsi direttamente presso la Banca centrale, in questo progetto è concesso alle imprese. La BCE può comprare titoli privati sul primario direttamente dalle aziende, quindi finanziandole e facendo di fatto politica industriale: si chiama *corporate sector purchase programme* (CSPP) e Google aiuterà chi ne ha bisogno. Per le aziende, quelle dei Paesi forti, la disciplina del mercato è quindi attenuata, ma la stessa BCE non può comprare titoli pubblici direttamente dallo Stato monetizzando il fabbisogno, deve passare in banca; si chiama *quantitative easing* (QE), *also sprach Frankfurt*.

Un altro mondo è però possibile. Da oggi, cari colleghi, illustre Presidente, nel Regno Unito è di nuovo possibile quello che dal 1981 non è più possibile in Italia. Il Governo di sua maestà ha deciso di finanziarsi con moneta. *Hoc erat in fatis*, ma noi tranquilli, immobili come un semaforo; aspettiamo che gli altri aumentino il distacco da noi, prendendo misure di puro buon senso. Lasciamo che gli imprenditori si indebitino anche per pagare le tasse, così a Bruxelles gli amici ci accoglieranno con un sorriso. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC e del senatore La Russa*). A Bruxelles gli amici vi accoglieranno con un sorriso perché avrete obbedito al *temporary framework*. Non dico Marx, ma neanche Alberto Sordi vi ha insegnato nulla. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Tutti voi amaste o diceste di amare l'Italia un tempo: cosa vi vieta oggi di aiutarla? L'obbedienza a un paradigma farlocco che è già stato spazzato via dall'incontenibile violenza dei fatti e che non dovrebbe essere nella vostra matrice culturale.

L'idea che la moneta sia una merce scarsa anziché un'istituzione che può e deve essere amministrata nell'interesse dei cittadini: questo c'è dietro la risposta distopica che abbiamo ricevuto ad ogni richiesta di aiutare i cittadini. Aumentare l'indennità per le partite IVA? Costa. Incentivare la produzione di mascherine? Costa. Sapete cosa c'è di nuovo? C'è che questa roba costa anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svezia e in Giappone e infatti lì la Banca centrale stampa moneta per coprire i costi.

I cittadini italiani - non posso dire i vostri elettori perché sapete fin troppo bene di non avere più una base elettorale - hanno le tasche piene di questo continuo strabismo ai loro danni. Voi lo sapete e navigate a vista, negando loro di esprimersi con il voto, negando loro di guardare al futuro con un minimo di prospettiva, quella prospettiva che non potete dargli perché voi per primi ne siete tragicamente privi.

In questa discussione sulla fiducia desidero dirvi da vostro ex elettore che con decine di milioni di elettori io fiducia in voi non ne ho, non la meritate per la vostra subalternità culturale, ma questa non è una dichiarazione di voto. Cosa votare me lo farò indicare dal mio *leader* politico perché, insieme a decine di milioni di elettori italiani, credo che lui meriti fiducia, voi no! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC e del senatore La Russa*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, tra i quali però non vedo né il Presidente del Consiglio, né alcun Ministro ad ascoltare una discussione così importante su un decreto-legge così importante per la vita del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Forse questo è il segno del totale disinteresse verso il Parlamento.

Questa emergenza sanitaria così violenta, la crisi economica più grave degli ultimi ottant'anni, che ha causato migliaia di morti tra i nostri concittadini, ci avrebbe dovuto vedere tutti allo stesso tavolo per lavorare insieme nell'interesse dei cittadini e nell'interesse dell'Italia. Abbiamo messo le nostre idee al servizio del Paese; le abbiamo presentate a un Esecutivo che però, oltre a ricevere una delegazione delle opposizioni a Palazzo Chigi e a numerosissime ore di videoconferenza, non ha dimostrato alcuna reale volontà di collaborare. Non pensavamo al consenso, noi, ma al modo migliore per tutelare la salute degli italiani, senza però che questo significasse far crollare l'economia del nostro Paese, togliendoci ogni residua possibilità di riprenderci.

Abbiamo presentato e depositato proposte di buon senso, ma le avete prima accolte con sufficienza e poi respinte. Avete bocciato la distribuzione gratuita di mascherine e guanti. Avete bocciato la reintroduzione temporanea dei *voucher* per il settore agroalimentare e per i servizi alla persona, che avrebbe consentito di far lavorare legalmente migliaia di persone. Avete bocciato il sostegno economico di 1.000 euro per gli autonomi e i liberi professionisti, ai quali avete invece promesso 600 euro, non ancora distribuiti, cifra - ricordo - inferiore al reddito di cittadinanza. Avete bocciato la cedolare secca per gli affitti commerciali. Avete bocciato la creazione di un fondo nazionale per il turismo e i pubblici esercizi. Avete bocciato il nostro piano burocrazia zero, che avrebbe consentito di liberarci, una volta per tutte, di quello che si sta dimostrando uno dei problemi più gravi del Paese. Avete bocciato il dovuto riconoscimento (la doppia mensilità, il doppio stipendio) a quei lavoratori che oggi chiamate eroi: medici, infermieri, operatori sociosanitari, che combattono sul campo contro il coronavirus, rischiando la loro vita per salvare la nostra. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Avete bocciato lo scudo penale per questi operatori sanitari, rinviando la decisione a un tavolo successivo.

Siamo stati inascoltati. Oggi è il 9 aprile: esattamente a un mese dall'avvio del *lockdown* gli italiani non hanno ancora nulla di concreto: zero assoluto. Si susseguono annunci, vertici, Consigli dei ministri; si stendono decreti, direttive, circolari, ma non un solo euro è stato dato alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, mentre stiamo qui a discutere in quest'Aula. (*Ap-*

plausi dal Gruppo FIBP-UDC). Sono stati creati fondi, stanziati risorse, previsti *bonus* e incentivi, ma ancora nessun quattrino è entrato nelle tasche degli italiani. Tutto è fermo e arenato, in attesa di un'infinità di passaggi burocratici, tra le lungaggini dell'INPS e le mascherine ferme in dogana ad aspettare - chissà - quali timbri. E ancora pochi minuti fa un Ministro della Repubblica ci è venuto a dire che discutiamo di decreti non bollinati della Ragioneria generale dello Stato, cioè senza coperture.

Il Governo ha sbandierato un intervento poderoso in diretta tv, annunciando di aver messo sul tavolo 750 miliardi di garanzie per le imprese. Ma raccontiamo la verità agli italiani: le garanzie non sono soldi liquidi. In sostanza, lo Stato fornisce solo le garanzie bancarie, ma il debito resta comunque sulle spalle delle aziende, fino all'ultimo centesimo. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*). Ha garantito i debiti, sì, ma sempre debiti restano. La liquidità fornita dallo Stato italiano è quindi pari a zero, mentre in Francia, in Germania e negli Stati Uniti - come precedentemente ricordato - hanno invece accreditato risorse fresche a fondo perduto direttamente sul conto corrente di chi ne aveva bisogno.

Peggio ancora gli interventi finalizzati alle famiglie. La gente non può aspettare tempi biblici: serve liquidità immediata, servono soldi veri; tutti ne fanno richiesta. Qualcuno del PD ieri sera ha detto che non si possono buttare i soldi dalla finestra. Beh, per noi dare soldi a madri e padri che in questo periodo non riescono nemmeno a fare la spesa significa non buttare i soldi dalla finestra, ma garantire la sopravvivenza. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). La peggior crisi che si potesse immaginare viene gestita da una maggioranza aritmetica, priva di una politica e di obiettivi comuni; ogni partito pensa per sé e non al Paese, pensa a come guadagnarsi qualche secondo di visibilità.

In questo quadro così caotico, invece di semplificare indicando una voce unica e autorevole, avete consentito al capo della Protezione civile e al commissario straordinario per l'emergenza di non parlare la stessa lingua. Il risultato è un susseguirsi di assoli che confondono chi li ascolta, non ottenendo altro risultato che caos, insofferenza e paura nei cittadini. Avrei voluto consegnare un suggerimento al presidente Conte, se fosse stato qui in Aula: uscire dal tunnel del *prime time*. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*). Se vuole parlare con i cittadini e non riesce a farlo utilizzando i canali tradizionali, lo faccia di mattina così gli italiani hanno modo possibilità di informarsi e andare a letto sereni.

La vostra comunicazione ha generato paura, ansia e incertezza. Avete destabilizzato il Paese. Chi ha ragione sulle mascherine? Chi decide la data della riapertura? Lasciatemi indovinare: il tanto declamato comitato tecnico-scientifico. È la filosofia dello scaricabarile, del disimpegno e della irresponsabilità.

I cittadini hanno votato noi parlamentari e, attraverso il Parlamento, un Esecutivo che governi. Governare significa prendere decisioni e non premere il bottone «inoltra». Siete voi a dovervi assumere la vostra responsabilità di programmare i tempi e la riapertura e non i virologi. Siamo delusi, ma

la nostra delusione può anche essere messa da parte. La verità è che la delusione è di tutti i cittadini italiani e si è trasformata in sconcerto, impotenza e rabbia.

Non vogliamo essere complici di scelte mancate e scarso coraggio. Pertanto, non intendendo essere complici delle mancate scelte e del mancato coraggio, non voteremo la fiducia. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leone. Ne ha facoltà.

LEONE (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, «Cura Italia»: non poteva esserci parola più bella e più pregna di significati per connotare questo provvedimento.

Se solo si consulta il vocabolario della Zanichelli scopriamo, infatti, che la parola ha almeno dieci accezioni. La parola significa un interessamento sollecito e costante per qualcuno o qualcosa, ma significa pure oggetto di costante interesse e descrive anche l'impegno e lo zelo nel fare qualcosa.

L'espressione «Cura Italia» è appropriata anche perché è un provvedimento con un titolo italiano e non è titolato in inglese. Ciò rivela un orgoglio italiano senza anglicismi di sorta.

Questa pandemia di portata globale e dal carattere epocale ci ha colto all'improvviso e ci ha scosso tutti quanti, sottraendoci con veemenza alla nostra quotidianità e alla nostra normale *routine*. Nondimeno, mentre il nostro Paese è in preda allo sgomento e allo sconforto, noi legislatori dobbiamo conservare la lucidità e un sano ottimismo, mantenendo la sollecita attenzione all'incombente presente, ma anche rivolgere la nostra attenzione al medio periodo.

La calamità con cui ci stiamo misurando ha messo a nudo tutte le fragilità strutturali del nostro sistema Paese in campo sia sanitario che amministrativo e ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'entità del nostro debito pubblico e i rischi a cui può esporci sui mercati finanziari.

Eppure, abbiamo potuto constatare anche le forze di cui dispone il nostro Paese, che sono forze morali e solidali che possiamo considerare un nostro patrimonio immateriale. Alludo al personale sanitario, che ha mostrato abnegazione; alle Forze dell'ordine e ai Carabinieri che si sono assunti anche il compito di ritirare farmaci per conto di chi non può farlo. Alludo alle varie associazioni di volontariato così presenti nel territorio, ma mi riferisco anche a tutte quelle iniziative solidali che sono sorte spontaneamente in tutto il territorio nazionale e che hanno dimostrato a noi stessi e al mondo la qualità che ci fa essere un Paese apprezzato e amato.

Dunque, colleghi, non è una questione di inadeguatezza del provvedimento, né certamente di coraggio, ovvero le accuse strumentali che qualcuno si ostina a muovere. In realtà, a questo Governo il coraggio non manca ed è un coraggio che ha dovuto fare i conti con una necessità finanziaria alla quale faticosamente stavamo e continuiamo a provvedere con diverse tipologie di sostegno. Si tratta di un provvedimento che non vuole discriminare nessuno perché è necessario garantire, anzi anteporre la salute dei cittadini al resto. E certamente non stiamo perdendo nemmeno tempo, perché tante sono le vite

umane perse. Non ci si è fermati a niente: siamo stati presenti e solerti nell'andare avanti con forza, senza interrompere un percorso intrapreso, come invece qualcuno la scorsa estate ha fatto.

Ebbene, le misure contenute nel provvedimento in esame sono volte a fronteggiare le necessità dei diversi segmenti della struttura sociale, potenziandone *in primis* il Servizio sanitario nazionale. Pertanto, abbiamo previsto il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese; la concessione della garanzia a titolo gratuito; l'innalzamento dell'importo massimo garantito a cinque milioni di euro; l'ammissibilità alla garanzia di finanziamento a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito; la possibilità di cumulo con altre forme di garanzia, anche ipotecaria. Abbiamo modificato, agevolandola, la disciplina relativa al fondo indennizzo risparmiatori, abbiamo previsto l'accesso al fondo Gasparrini anche per i lavoratori autonomi e per i professionisti che abbiano autocertificato il calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento nell'ultimo trimestre 2019.

A questo aggiungiamo anche la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo, posticipandone il pagamento a fine maggio. La sospensione opera a favore di quei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano.

Sono altresì orgogliosa che questo Governo abbia accolto, su impulso della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, alcune indicazioni, mostrando sensibilità e senso di rispetto a tutela delle donne, tutte quelle donne vittime di violenza che segna una terribile piaga sociale dell'epoca contemporanea. Purtroppo questa circostanza pone le donne a stretto contatto con il loro possibile carnefice e ciò ha dato luogo a un calo delle denunce, e non perché non si siano verificate tali violenze. A conferma di ciò, è intervenuto l'ennesimo caso di femminicidio registrato qualche giorno fa: Lorena Quaranta, ventisette anni, studentessa della facoltà di medicina di Messina, uccisa dal compagno. Ebbene, la Commissione d'inchiesta sul femminicidio, che ha dato luogo a un *dossier* in cui sono state inserite delle misure atte a rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza nella situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha proposto due importanti misure recepite all'interno del decreto: per l'anno 2020 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di tre milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale, al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione. Era doveroso da parte nostra suggerire tale misura, proprio perché abbiamo constatato il lavoro che i centri antiviolenza e le case rifugio stanno costantemente garantendo in questi giorni così complicati per il superamento delle difficoltà e dei rischi legati al contagio. Inoltre, è stato inserito un ulteriore intervento volto a gestire gli incontri tra i bambini in affidato e i loro genitori; incontri che potranno tenersi attraverso collegamenti a distanza in audio e video, alla presenza anche dell'operatore specializzato.

Concludo, pertanto, auspicando che questo momento di crisi epocale possa essere un'opportunità per ripartire con un cambiamento di regole nel

solco della ragionevolezza e dell'interesse nazionale sia presente che futuro. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Presidente, intervegno per chiedere un'ulteriore sospensione fino alle ore 12,30, per poter terminare il lavoro di bollinatura. Mi scuso di questo ritardo, ma abbiamo ancora bisogno di un'ora.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Presidente, penso che da parte della minoranza ci siano stati tutta l'attenzione e un atteggiamento di agevolazione nei confronti del provvedimento sia in Commissione, sia in Aula. Ci auguriamo davvero che alle ore 12,30 sia pronto il testo, altrimenti l'incapacità di questo Governo sarebbe assolutamente sotto gli occhi di tutti, *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ci auguriamo davvero che vengano rispettati i tempi.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Presidente, anch'io auspico che questo rinvio sia l'ultimo. È vero che abbiamo visto in passato rinvii ben peggiori, di giorni e anche di settimane, ma siamo in condizioni particolari.

C'è qualcuno nella discussione che addirittura ha parlato di opposizione che ritarda i lavori. Per fortuna quelli che hanno detto una tale stupidaggine, una falsità, sono casi isolati.

Adesso speriamo davvero che si possano riprendere i lavori con il solo ritardo che è stato annunciato adesso dal Ministro, perché siamo davvero in condizioni particolari - è inutile ribadirlo - ma chiediamo che anche il Governo abbia un'attenzione particolare. Non vorrei che il problema fosse di copertura e non di semplice burocrazia. Comunque, l'organismo che pone la bollinatura dipende pur sempre dal Governo e, quindi, ci auguriamo che l'azione di quest'ultimo sia efficace.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato il ritardo maturato rispetto alle previsioni fatte, vi chiedo di far pervenire adesso alla Presidenza gli scambi che dovessero essere effettuati all'interno dei Gruppi, per agevolare le persone che hanno pochi mezzi a disposizione per rientrare a casa. Cerchiamo di essere elastici per favorire soprattutto tutti coloro che vengono da fuori Roma. Possiamo raccogliere le richieste attraverso i senatori Questori per poter poi dare velocemente corso alla chiama.

Sospendo la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,31).

Ha chiesto d'intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione in sede referente, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Ha chiesto nuovamente di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, che può convocarsi immediatamente.

In attesa della diretta televisiva, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,33, è ripresa alle ore 12,35).

Passiamo alla votazione dell'emendamento, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile ci dicono che le norme di distanziamento sociale stanno avendo gli effetti che tutti speravamo. La curva dei contagi ha

iniziato la sua discesa e, proprio per questo, adesso arriva la parte più difficile, quella della convivenza con il virus. Diventa allora ancora più importante il comportamento dei singoli, perché più saranno attenti e prudenti, più il Governo potrà alleggerire le attuali norme.

Quello che voglio dire è che c'è una linea oltre la quale la politica non può fare nulla, laddove sono i comportamenti dei singoli a fare la differenza e non soltanto perché si tratta di rispettare norme, ma perché si è mossi da un profondo senso di responsabilità. Abbiamo bisogno di ritornare gradualmente alla normalità: per questo proprio adesso è il momento in cui tenere comportamenti responsabili da parte di ogni cittadino di questo Paese.

Abbiamo bisogno di ritornare alla normalità, innanzitutto perché questa situazione ha conseguenze sulla condizione psicologica delle persone, di quanti faticano a lavorare da casa, dei bambini strappati alla possibilità di giocare all'aperto, degli anziani chiusi, dei ragazzi che non vanno a scuola. Ci sono anche delle conseguenze sulla salute e per questo sarebbe opportuno allentare i vincoli sulla possibilità di passeggiare, quanto meno nelle località a bassa densità abitativa.

Poi, come i dati Istat ci dicono, ci avviciniamo a un punto di non ritorno per tantissime imprese e per un'economia che si ritroverà a vivere la stagione più difficile dalla fine del Secondo dopoguerra.

Ci attende una nuova ricostruzione, nella speranza che le macerie non siano troppe e che le imprese, col sostegno del Governo e delle istituzioni locali, trovino la strada giusta per ripartire, senza trovarsi stritolate dalla burocrazia, dai debiti e dalla mancanza di liquidità.

L'Italia è il secondo sistema industriale d'Europa, uno dei più grandi esportatori del mondo, un Paese che non può restare alla finestra, che ha bisogno di agire per non essere tagliato fuori dai flussi commerciali ed economici, per non veder ridimensionato il proprio ruolo di potenza economica del Continente.

Bisogna allora consentire la riapertura di quelle attività che non costituiscono un problema in termini di distanziamento sociale: penso alle industrie che possono operare in sicurezza, ai cantieri che, come abbiamo visto anche ieri per l'ennesima volta col crollo del ponte sul fiume Magra, non possono rimanere chiusi per molto. Naturalmente bisogna riaprire anche gli esercizi commerciali che fino ad oggi non sono rientrati tra quelli che vendono beni primari, come le officine e gli artigiani, sempre che non ci siano situazioni di contatto diretto.

Bisogna fare poi tutto il necessario per quei settori per cui il virus non ha rappresentato una contrazione nel cammino, ma un crollo vertiginoso, da cento a zero da un giorno all'altro: il mondo della cultura, delle iniziative e delle manifestazioni pubbliche, il mondo del turismo, che oggi è in ginocchio e che avrà bisogno di tempo per rimettersi in piedi.

Quindi, come nell'ordine del giorno da me proposto, in accordo con tutti i Gruppi di maggioranza, e che è stato accolto in Commissione: subito sospensioni dei pagamenti e aiuti per quelle imprese che operano in regime di locazione immobiliare, sostegno per i disoccupati stagionali che hanno esaurito la durata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e li-

quidità subito. La crisi che attraversa questo settore è esemplificativa del lavoro che bisogna fare: non accontentarsi di stanziare le risorse, ma farle arrivare nel più breve tempo possibile nelle tasche delle imprese e delle famiglie in difficoltà.

Il punto vero è che oggi abbiamo un sistema burocratico pieno di adempimenti, che possono avere un senso nella fase di piena, ma che si tramuta oggi in una minaccia per l'esistenza stessa di molte imprese.

Va messo subito in campo un disegno che punti alla più radicale opera di semplificazione burocratica che il Paese abbia mai conosciuto e va rafforzato l'impegno per una radicale semplificazione delle procedure per fare in modo che le banche e tutti i soggetti coinvolti, dall'INPS all'Agenzia delle entrate, diventino acceleratori e non rallentatori di un processo.

Sono stati positivi in tal senso alcuni accordi con l'ABI per la cassa integrazione e per altri interventi e, tuttavia, rimane la questione dell'accesso alla liquidità, che è il vero nodo da sciogliere. Le istituzioni devono farsi garanti al 100 per cento anche oltre la soglia dei 25.000 euro, proprio come sta accadendo in altri Paesi europei e, quando dico le istituzioni, intendo tutte, lo Stato centrale, le Regioni, le Province autonome e i Comuni, perché gli enti locali hanno strumenti e risorse, ma, soprattutto, hanno la prossimità con i cittadini, che favorisce la qualità e l'efficacia degli interventi.

Poi c'è l'Europa e sarebbe ingiusto dire di non vedere gli strumenti che ha messo in campo in questi giorni: la cassa integrazione europea; il poderoso acquisto di titoli di Stato da parte della BCE; il riutilizzo dei fondi strutturali che l'Italia non ha ancora speso; le misure a sostegno dell'agricoltura, della liquidità delle imprese; la sospensione del Patto di stabilità; la maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato. Tuttavia, è evidente che queste risorse aiutano nell'emergenza, ma non danno garanzie sul futuro, sulle risorse che serviranno per far ripartire l'economia.

Alcuni Paesi europei devono capire che qui non si tratta di socializzare i debiti, ma di mettere in campo una politica che consenta all'economia di rialzarsi. Ci vogliono, quindi, strumenti sul lungo termine; si chiamino coronabond o in altro modo non mi interessa, questo non ha importanza; ha importanza che tutte le parti in causa comprendano che ci si salva assieme o non si salverà nessuno.

Voglio dire che l'Europa semplicemente non esisterà più come l'abbiamo conosciuta e come l'ha conosciuta la mia generazione se non farà tutto ciò che è in suo potere e che è illusorio pensare che qualche Stato o l'Italia possa farcela da solo senza le spalle larghe dell'Europa. Questo non è, pertanto, il momento delle polemiche o delle accuse; questo è il momento di lavorare pancia a terra perché oggi tutti abbiamo davanti la più dura prova che le nostre istituzioni si siano mai trovate ad affrontare. Le somme si tireranno alla fine e i primi a farlo saranno gli stessi cittadini.

Presidente, come Gruppo per le Autonomie apprezziamo naturalmente le misure contenute nel provvedimento. Nascono nel contesto di inizio della crisi e, quindi, come sappiamo tutti, sono il punto di partenza di un percorso che dovrà continuare con i prossimi provvedimenti, dal decreto liquidità agli altri che ci accompagneranno nelle prossime settimane, soprattutto il decreto crescita. Tali provvedimenti dovranno esprimere una forza di fuoco molto

maggiore e con ben altri importi economici. In quello che approviamo oggi sapevamo che non c'era la possibilità di vedere approvati emendamenti onerosi e, quindi, venendo incontro alla richiesta del Governo, abbiamo concordato ordini del giorno vincolanti per i prossimi provvedimenti. Sono impegni che dovranno essere mantenuti, a cominciare da quelli che favoriscono le immissioni di liquidità nel sistema perché questo continuerà a essere il principale problema nei mesi a venire. In questo senso bisogna liberare la possibilità di spesa degli enti locali, la possibilità di contrarre indebitamento straordinario quantomeno per quelle realtà che hanno i conti in ordine.

Spero anche che su alcune proposte emendative che il Governo non ha voluto accogliere in questa fase ci possa essere un ripensamento. Penso, ad esempio, alla possibilità per il datore di anticipare la cassa integrazione in deroga per alleggerire il carico dell'INPS e per consentire al lavoratore di ottenere immediatamente le risorse, proprio come si fa con la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Le aziende sono famiglie e le famiglie si aiutano e i datori di lavoro vogliono aiutare i loro lavoratori.

Presidente, credo che la grande questione oggi sia quella di immaginare la nuova fase. Il Governo si confronti anche con gli enti locali e valuti la possibilità di una riapertura a macchia di leopardo in base alla situazione dell'epidemia in ogni singolo territorio, naturalmente rispettando sempre il criterio della sicurezza sanitaria, ma non dimenticando che ogni saracinesca chiusa è oggi un posto di lavoro a rischio per domani. Non dimentichiamocelo e facciamo davvero in modo che la crisi economica che seguirà la pandemia non sia anche peggiore.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Aut(SVP-PATT,UV), IV-PSI e M5S).*

FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, quando chiudi tutto - in Europa qualcuno, in particolar modo in Ungheria, ha esagerato chiudendo perfino la democrazia e confinando in casa anche il Parlamento - non resta che lo Stato.

John Fitzgerald Kennedy diceva che la parola crisi, scritta in cinese è composta da due caratteri, uno rappresenta il pericolo e l'altro l'opportunità. Lo stesso vale per la parola «Stato». Lo Stato può gestire le emergenze e pianificare la ripartenza scomodamente seduto in una situazione transitoria o può accomodarsi in poltrona trovando conforto e abituandosi piacevolmente alle novità frutto dell'emergenza sanitaria. Sono due strade diverse. Lo Stato può sostituirsi alle imprese e immaginare una nuova IRI o statalizzare le compagnie aeree; lo Stato può - se vuole - perfino sostituirsi ai lavoratori mettendoli in *lockdown* perenne e pagandoli tutti per stare a casa con un reddito assicurato universalmente per il semplice fatto di essere nati. Lo Stato può farlo se

vuole, ma la momentanea e giusta privazione della libertà dovuta all'emergenza sanitaria rischia di riconsegnarci un Paese senza lavoro per imprese e lavoratori. A quel punto, mancherà davvero la libertà per sempre.

Credo, invece, che dovremo uscire da questa crisi come accade dopo un terremoto o una guerra, e senza avere bisogno di assistenzialismo di massa, ma di lavoro e sicurezza sociale attraverso il lavoro. Staremo a casa il tempo necessario a limitare il contagio, non per quello che limita lo spazio delle nostre ambizioni, dei nostri legittimi desideri e progetti.

Lo Stato deve spostare ricchezza, anche a debito verso le imprese, pure piccolissime, che puntano a mantenere il lavoro e i lavoratori affinché non si perda, però, il nesso fra spesa odierna e produzione futura; e poi deve tornare ad accomodarsi al suo posto, altrimenti riaprirà una sola fabbrica: quella della miseria.

Dallo Stato mi aspetto - come accaduto per il decreto-legge liquidità - che si faccia garante con le banche dei prestiti alle imprese, anche se noi avremmo voluto che fossero garantite al 100 per cento per tutti gli importi, perché siamo terrorizzati dalla burocrazia. Lo Stato, poi, paghi immediatamente 50 miliardi di euro - anche con l'aiuto delle banche - che deve agli imprenditori per lavori già effettuati, merce già consegnata, fatture già emesse. Non sarebbero in questo caso né prestiti né aiuti, ma regolare pagamento fin qui ritardato, fino a 600 giorni in alcuni casi.

Uno Stato serio, poi, prepara l'Italia alla ripartenza, non si fa cogliere impreparato. Le scuole sono chiuse: diventino subito cantieri per renderle più sicure e più belle; le strade sono deserte: cantieri e lavori per asfaltare e rifare i marciapiedi; il nostro patrimonio artistico e monumentale, le nostre chiese tristemente chiuse anche per Pasqua: pensiamo ad un grande piano dei restauri. Parliamo di 120 miliardi di opere ferme: cosa aspettiamo a far partire i cantieri? Avete visto cosa è accaduto ieri a Massa: quanti ponti ancora devono crollare per diventare una priorità?

Intervenire in questa fase di crisi diventa ancora più urgente; partire subito senza burocrazia, naturalmente garantendo le distanze e le protezioni per tutti i lavoratori. Non è dignitoso che si debba arrivare a minacciare lo sciopero generale per avere rispettati i diritti alla sicurezza dei lavoratori.

Già oggi c'è chi sta lavorando e non si è mai fermato: il cantiere per il ponte di Genova, ad esempio. Ora si prenda la condotta di chi non ha smesso e con quella si riporti tutti subito al lavoro. Non sono loro pazzi e incoscienti, hanno semplicemente adottato misure di sicurezza e questo varrà per tutti i settori economici, dal commercio al turismo all'agricoltura.

Il problema delle mascherine non è obbligare o meno, con scenette un po' irresponsabili, Borrelli-Fontana - di cui faremmo volentieri a meno - ma fornirle: non ci sono. Ci sono aziende che aspettano una settimana per poter avviare la produzione; così come i tamponi, i test sierologici. Ho visto medici e infermieri avvolti dai sacchi della spazzatura e scotch in corsia, per mancanza di protezione. Sono morti 100 medici, come poco fa veniva ricordato, 26 infermieri, 9 farmacisti, 5 soccorritori del 118. A questi eroi dobbiamo rendere omaggio, ma ci sono stati errori e si dovranno trovare i responsabili, senza alcuna impunità. Soprattutto, non si dovranno ripetere certi errori.

Con il fondo per le vittime del dovere, che approveremo con questo provvedimento, non cancelleremo il dolore per chi è morto in corsia ma renderemo onore a loro e ai loro cari.

Signor Presidente, tra le pochissime cose positive che questa triste emergenza ci consegna, c'è quella di aver reso i No vax No vox, di avere restituito credibilità agli scienziati, ai medici e sono proprio loro che ci dicono di cominciare a pensare al futuro.

Organizzare la ripresa spetta alla politica e non alla scienza. Non si abdica proprio compito in favore degli esperti di turno: ieri i magistrati, oggi i medici. Non si fa un favore nemmeno a loro se li si carica di responsabilità decisionali che competono a noi.

Infine, l'Italia senza apertura ai mercati internazionali non esiste; non esiste dal Rinascimento, non esiste addirittura dall'Impero romano, e il Governo Conte 2 è nato con un'idea di totale discontinuità con l'impostazione del Governo precedente: quella dei porti chiusi, delle frontiere, dei muri. Così come vorrei ricordare al Presidente del Consiglio che noi il Governo che voleva uscire dall'Europa lo abbiamo contrastato.

Non ci serve un'altra volta lo *storytelling* dell'Europa matrigna che vuole male all'Italia. Non è in atto uno scontro tra Paesi in Europa, come certi sovranisti vorrebbero lasciarci intendere, lo dimostrano queste parole: «Sono convinto che come prossimo passo abbiamo bisogno anche di uno strumento di debito comune europeo». E ancora: «Se c'è un Paese che deve capire che dopo una crisi esistenziale è indispensabile avere un sostegno paneuropeo per la ricostruzione, questo è la Germania», in quanto è stata aiutata molto dopo la Seconda guerra mondiale nonostante fosse stata proprio essa a causarla. Queste parole, signor Presidente, non sono né del senatore Salvini, né della deputata Meloni o di sovranisti d'Oltralpe; sono le parole di un tedesco, un ex cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Gerhard Schröder. Usciamo magicamente dalla fuorviante narrazione impostasi nelle ultime settimane che riduce la tensione in atto in Europa ad una riedizione della semifinale dei Mondiali di calcio di Messico 1970, per ricondurla su un terreno più razionale e soprattutto meno isterico, quello cioè che dovrebbe essere lo spazio della visione politica.

L'Europa ha fatto tanto, ha messo a disposizione tanti strumenti, ora deve fare di più. Al punto in cui siamo la frase «nessuno si salva da solo» non è uno *slogan* buono per farci un *hashtag* su Twitter o uno striscione da appendere al balcone, ma la più ineludibile e ostinata delle verità; in tanti lo hanno compreso a prescindere dal passaporto che possono esibire. Non è intellettualmente onesto oggi parlare di tedeschi contro italiani, italiani contro olandesi, olandesi contro spagnoli, per un motivo semplicissimo: *simul stabunt simul cadent*, insieme staranno o insieme cadranno.

Il cuore della sfida sta dunque nella lettura politica di questa immane tragedia, nella necessità di una risposta politica solidale che rilanci l'unica istituzione dimostratosi finora in grado di assicurare pace e prosperità all'Europa e di una risposta economica inedita che rimuova le antistoriche incrostazioni di egoismo e metta al riparo ogni singolo cittadino europeo dalle conseguenze della crisi.

La grande pandemia del 2020 sarà il titolo di un capitolo di storia che le future generazioni si troveranno per forza di cose a dover studiare, cosa sarà scritto su quel capitolo dipenderà dalle azioni che sapremo mettere in campo.

In conclusione, se oggi prevarranno gli egoismi, domani quel capitolo parlerà dei giorni in cui è morta l'utopia europea; se invece adesso dimostreremo lungimiranza, visione e unità, il titolo del capitolo successivo sarà il nuovo rinascimento europeo. A noi la scelta. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

CALANDRINI *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(Fdi)*. Signor Presidente, prima di qualsiasi considerazione politica, permettetemi di ringraziare quel popolo silenzioso di medici, di infermieri e di personale parasanitario, che sono il simbolo tra i tanti che oggi sono in prima linea, insieme a tanti altri lavoratori che non si sono mai fermati in questa fase emergenziale, per continuare a svolgere il proprio lavoro e per servire la propria Nazione. Senza di loro, questo maledetto virus che stiamo combattendo probabilmente avrebbe fatto molte più vittime e quindi a tutti loro va il nostro ringraziamento.

Siamo nella Settimana santa e dobbiamo credere nella Pasqua, nella resurrezione. L'Italia ha dimostrato, Presidente, di essere una grande Nazione. Da un mese buona parte di 60 milioni di Italiani sono chiusi in casa per amore della vita, senza esercizio per strada, nella libertà. Meritano di poter tornare al più presto a vivere le proprie relazioni.

Ma, per fare tutto questo, serve un Governo che eviti errori, come i tanti errori che sono stati fatti nei decreti che si sono succeduti in queste settimane di emergenza; errori molto gravi, errori di comunicazione che hanno disorientato completamente il popolo italiano. Mi riferisco in particolare - mi dispiace che non ci sia il Governo - alle dichiarazioni del presidente Conte, che diceva che saremmo stati pronti all'emergenza, per poi ritrovarci di punto in bianco senza medici, senza posti di terapia intensiva negli ospedali e senza nemmeno le mascherine di protezione. Penso alle conferenze stampa via Facebook, per annunciare decreti che non ci sono stati, per dire che chiudeva tutto per non chiudere nulla, che hanno generato panico a tutti i livelli. E voglio anche ricordare, per ultimo, gli assalti ai supermercati e alle stazioni ferroviarie. Potrei dire molto altro, ma mi fermo qui, per ovvie ragioni.

Anche questo decreto-legge, che si chiama, come diceva una collega prima in italiano il cura Italia, non ci convince assolutamente, perché non cura proprio nulla. Qui servono risposte; voi con questo decreto-legge continuate a porre interrogativi e richieste di moduli da compilare. All'Italia serve invece una terapia d'urto, serve una scossa forte. Ma il messaggio contenuto in questo decreto-legge è quello tipico dei Governi assistenzialisti: sì alla cassa integrazione (e ci mancherebbe altro), ma nessun sostegno a tutte quelle aziende che hanno il coraggio, ancora oggi, di non licenziare e la forza di non chiudere definitivamente, anche quando l'emergenza sanitaria sarà alle nostre spalle.

E che dire degli 8.000 Comuni italiani, che sono la spina dorsale del sistema economico e sociale dell'intero Paese, che sono stati lasciati soli, senza nessuna risorsa, e che vorranno in qualche modo continuare a fornire i servizi di prima necessità alle loro comunità?

C'è poi questo cancro della burocrazia: è arrivato il momento di semplificare tutto, così come in quest'Aula sento dire da sempre. Dobbiamo rendere ogni pratica a portata di *click*, per il privato e per l'impresa. E invece cosa sta accadendo con questo decreto? Cito due casi per tutti, che sono forse i più emblematici: il sito dell'INPS, che collassa sotto la richiesta di centinaia di migliaia di utenti che presentano domande per il *bonus* di 600 euro, e le parole del ministro Azzolina, che dice che siamo l'Italia della didattica *online* e poi comunica ai propri docenti, scusandosi, che le graduatorie non saranno aggiornate, perché ci sono troppe domande cartacee. Ma come pensiamo di poter essere credibili comportandoci in questo modo?

Oggi il sistema economico e produttivo del Paese ci chiede liquidità e i cittadini ci chiedono lavoro, ma voi rispondete con la burocrazia. Penso alle tante aziende che in questo momento dovrebbero avere il massimo sostegno e la massima semplificazione, per aprire o per tentare di restare aperti. Invece voi ci bocciate gli emendamenti sugli ISA, che sono una diabolica evoluzione degli studi di settore; ci bocciate gli emendamenti sul tetto all'uso del contante, ci bocciate gli emendamenti che evitano di concedere due anni in più all'Agenzia delle entrate per fare gli accertamenti fiscali, a fronte solo di quattro giorni in più nel mese di marzo per il pagamento degli F24. Ecco, pochi giorni per pagare, a fronte di due anni in più per poter essere perseguitati dal fisco. Lasciatecelo dire: è vergognoso questo modo di fare.

Quello che vi stiamo dicendo qui ora erano tutte proposte di buon-senso che Fratelli d'Italia aveva posto all'attenzione del Governo: vi avevamo presentato proposte importanti per modificare questo decreto-legge, ma avete detto no, siete stati accecati dalla vostra furia ideologica. Noi crediamo che non sia così che si possa curare l'Italia.

Questo decreto-legge è la fotografia di un Paese che alza le braccia al cielo e scrolla le spalle, che ammette la propria sconfitta e la propria impotenza. Voi state dando una cura a una cavia; qui bisogna salvare l'Italia, bisogna avere il coraggio dei giovani medici italiani che sono scesi in campo, come i ragazzi del '99, per l'Italia e per la nostra Nazione. Ecco, essere degni di questa Patria è un nostro dovere. Noi siamo l'Italia e siamo una grande Nazione; siamo la culla della civiltà romana. Non ci arrenderemo perché la resa non è nel nostro DNA.

Certo, ci saremmo aspettati aiuti dall'Europa, comprensione e solidarietà. Noi nell'Europa ci abbiamo creduto sin dall'inizio; noi l'Europa l'abbiamo fondata; noi siamo l'Europa, ma evidentemente l'Europa non è l'Italia. Ed è stato evidente come in questi giorni non ci sia stata una sola mano tesa nei confronti del nostro Paese. L'Europa dei numeri a noi non interessa, noi vogliamo l'Europa dei popoli e delle civiltà. L'Italia non chiede elemosina; pretende giustizia ed esige rispetto.

Signor Presidente, oggi l'Europa deve essere degna del popolo italiano e quando finirà - speriamo presto - quest'emergenza sanitaria e sarà alle nostre spalle, sicuramente verrà il momento per farci delle domande e cercare delle

risposte, ma non è questo il momento. Questo è il momento dell'emergenza e dell'unità nazionale.

È con questo spirito che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno mostrato sin da subito la volontà di dialogo con il Governo. Eppure - lasciatecelo dire - siamo rimasti completamente delusi. Speravamo di poter scrivere insieme questo provvedimento, ma dalla vostra parte abbiamo ricevuto solo dei no a prescindere. Noi eravamo stati molto chiari fin dall'inizio; non avremmo accolto e votato nulla a scatola chiusa. Purtroppo abbiamo assistito a un crescendo di un atteggiamento ostile da parte del Governo rispetto agli emendamenti che il nostro Gruppo ha presentato. Permettetemi di dire che questa fantomatica cabina di regia è stata inutile, è stata una farsa. Avremmo potuto dire: «fate voi» e metterci a fare ostruzionismo, ma non lo abbiamo voluto fare. Piuttosto, abbiamo continuato a mostrare spirito di collaborazione lasciando in piedi solo 20 emendamenti e sei ordini del giorno, ma ci avete respinto anche quelli, comprese proposte di buonsenso a costo zero per le casse dello Stato.

Concludendo, signor Presidente, desidero confermare che abbiamo mostrato tutto il nostro spirito di collaborazione per migliorare un decreto-legge che resta insufficiente. Lo abbiamo fatto per il popolo italiano, che oggi è chiuso in casa, ha perso il lavoro e non sa se domani potrà riaprire le proprie attività. È per i cittadini italiani che vogliamo e dobbiamo salvare il nostro Paese. Votiamo per l'Italia, non per voi; votiamo per la nostra gente, nonostante voi. Quando la Patria chiama, noi rispondiamo sì e non ci chiediamo null'altro, ma restiamo coerenti con la nostra storia. Avrete, se lo vorrete, il nostro supporto in questa fase critica emergenziale, ma non avrete mai il nostro voto favorevole. Per questi motivi, Fratelli d'Italia voterà contro il provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi voteremo convinti a favore del provvedimento in esame.

Ho sentito in questa discussione polemiche anche forti. Devo dire che per un verso non sono sorpreso (fa parte della dialettica politica), per l'altro un po' sì. Noi - e prima il Governo - abbiamo fatto un lavoro in Commissione, coinvolgendo le minoranze. C'erano due dati abbastanza chiari e riconosciuti: il Governo ha utilizzato nel decreto-legge l'intero sfondamento su cui è stato autorizzato, pari a 25 miliardi di euro e c'era (e c'è) l'impegno del Governo a costruire una soluzione che con il nuovo decreto, quello di aprile, fosse in grado di rispondere all'insieme di problemi, alcuni dei quali - ne siamo pienamente consapevoli - sono rimasti aperti con il provvedimento in esame.

Tutto questo era chiaro, tant'è che ringrazio l'opposizione per l'atteggiamento che ha avuto in Commissione, un atteggiamento serio che ci ha consentito, in un momento difficile, di concludere il lavoro e in quella discussione - i colleghi dell'opposizione della Commissione bilancio lo possono certamente confermare - abbiamo trovato anche importanti convergenze. Per fare

alcuni esempi, abbiamo approvato degli ordini del giorno proposti dalla maggioranza, a dimostrazione che questa fiducia non è stata posta perché ci sono problemi nella maggioranza, che anzi in modo convinto ha presentato ordini del giorno su professionisti, partite IVA, turismo, temi sui quali maggioranza e opposizione hanno insieme espresso indirizzi e chiesto impegni al Governo anche per il prossimo decreto-legge. Dopodiché, è pienamente legittimo richiedere la dialettica e la libertà di critica, si può criticare tutto ma consentitemi di dire - visto che anche nella dichiarazione sulla fiducia della nostra Capogruppo sono stati già chiariti i punti del decreto-legge - una cosa diversa, di fare una riflessione insieme a voi. Ci troviamo a dover gestire un'emergenza inedita. Abbiamo già detto che l'onestà intellettuale ci consentirà di evitare di scagliare la prima pietra, perché nessuno fra noi può farlo. Dobbiamo evitare ciò in cui già siamo: una drammatica crisi economica e sociale, dobbiamo convivere con il virus e costruire un percorso di riapertura di questo Paese, sapendo che siamo tutti chiamati ad una sfida, che non consiste semplicemente nell'aspettare che il virus sia sconfitto: ciò di cui c'è bisogno è una visione, una prospettiva per questo Paese. Lo so, c'è la burocrazia, facciamo tutto il possibile, dobbiamo cambiare il *mood*, ma ci vuole una visione, perché non si può dire che dopo il secondo dopoguerra non ci fosse uno scontro politico, anzi ideologico. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*). Tuttavia, nel secondo dopoguerra ci fu una visione che produsse la più grande ricostruzione di questo Paese, esempio - questo sì, davvero - in tutto il mondo. Ci manca una visione e su questo pregherei tutti di riflettere, perché non siamo solo di fronte al virus, prima del virus eravamo di fronte alla rottura ambientale, alla rottura tecnologica, alla rottura sulle disuguaglianze. Siamo di fronte a una svolta storica ed epocale del mondo, vogliamo essere all'altezza di questo o ci rincorriamo nel fare demagogia? Questo è il nostro problema. Pongo quattro punti di lavoro. Il Presidente del Consiglio ha giustamente detto di fare una cabina di regia, coinvolgendo i diversi livelli istituzionali, senza guerre istituzionali. Costruiamo il percorso, chiamiamo le menti migliori di questo Paese, non mi interessa a quale squadra corse appartengano, mi interessa elaborare un progetto per l'Italia oggi, non fra un anno.

Il primo punto è l'Europa. Mettiamoci d'accordo: se oggi lo *spread* è quello che è, perché le cose vanno dette, dipende dalla decisione della BCE, per fortuna, di acquistare sul mercato secondario ma - attenzione - senza più percentuali sui Paesi, e fino a quando è necessario. È una buona notizia. La sospensione del Trattato di Maastricht è una buona notizia ma dobbiamo sapere per quanto sarà sospeso.

Detto questo, il vero problema (è la discussione di queste ore) è capire se l'Europa sia in grado di rendersi conto che è cambiato tutto e che tutti i suoi strumenti, che erano falliti già prima del coronavirus, oggi non sono in nessun modo adeguati. Non occorre la solidarietà del debito, non chiediamo ai tedeschi che ci paghino il debito ma chiediamo che vi sia un nuovo impianto. Per esempio, al di là del coronavirus, quanto andrà avanti l'Europa senza una piattaforma? Quanto andrà avanti l'Europa se i cinesi e gli americani gestiranno non solo il petrolio ma i dati, i *big data*, e l'Europa resterà a guardare? Su questo non c'è un colpo di reni strategico? Quanto andrà avanti l'Europa se

non è in grado di fare la trasformazione ecologica? I tedeschi a chi e come venderanno le Mercedes o le BMW? Questo è il livello della sfida.

In questo momento i sovranisti si possono riposare, possono mettersi a sedere perché l'ipotesi che i sovranisti veri stanno proponendo è quella dell'Ungheria, cioè la sconfitta totale prima di tutto per noi. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

Il secondo punto di lavoro riguarda le mascherine. Come ho già detto anche nel corso del dibattito precedente, si pone un problema: qual è la funzione dello Stato? Se scopriamo che non solo l'Italia ma tutto il mondo è in difficoltà perché le mascherine, che fanno parte di una filiera produttiva a basso valore aggiunto, non le produce più nessuno, non vi viene in mente che vi sia bisogno di costruire un nuovo rapporto tra Stato e mercato? Nuovo non rispetto ai luoghi teologici del Novecento ma nuovo nel senso che sia in grado di rispondere ai bisogni delle persone.

Ho già parlato della sanità: bisogna cambiare tutto. L'unica cosa che non bisogna cambiare è l'universalità del sistema, non bisogna abbandonare il sistema universalistico. Lo vedremo quando ci sarà il vaccino, perché ci saranno Paesi che daranno il vaccino e Paesi che non lo finanzieranno e solo chi avrà i soldi potrà accedervi. È chiaro? Abbiamo chiuso definitivamente il dibattito sulla sanità: è finita la visione culturale sbagliata secondo la quale per la sanità l'unica prospettiva è tagliare. No! La sanità, sulla base del proprio contributo fiscale, deve essere garantita a tutti.

Infine, per quanto riguarda la ripresa e la ricostruzione, è necessario un progetto di politica industriale. Va bene non far morire le imprese, ci mancherebbe. Lo sappiamo anche noi cosa sono le imprese. Io vengo da una Regione dove c'è un'impresa ogni otto abitanti, è chiaro? Non prendiamo lezioni da nessuno! Vogliamo fare una politica industriale? Dov'è lo sviluppo futuro: scienze della vita, biotecnologie, innovazione tecnologica?

Dobbiamo costruire un progetto, un nuovo patto sociale tra lavoro, impresa e Stato, che sia in grado di farci fare un salto anche dal punto di vista della burocrazia. Se vogliamo vincere la battaglia della burocrazia non possiamo pendolare dall'imposizione dei vincoli, perché troviamo che qualcuno ruba, a nessun vincolo, per poi ritornare a questo problema. È un problema di impianto.

Infine, ultimo punto: ci vuole un nuovo *welfare*. Oggi vediamo gli anziani morire drammaticamente per questa emergenza, ma noi siamo un Paese che ha bisogno demograficamente di un nuovo *welfare* e di costruire una nuova gamba dell'economia, quella che per me è l'economia sociale: terzo settore, capacità di costruire risposte personalizzate. Siamo di fronte a una grande trasformazione.

PRESIDENTE. Senatore Errani, per cortesia concluda. Ha sfiorato abbondantemente i tempi a sua disposizione.

ERRANI (*Misto-LeU*). Saremo giudicati non per l'ultimo sondaggio, né per quanti *like* otteniamo sulle cose che diciamo. Saremo giudicati tutti sulla base della nostra capacità di dare futuro a questo Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto, M5S, PD e IV-PSI*).

MANCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, vice ministro Misiani, onorevoli colleghi, mai dal dopoguerra ai giorni nostri le istituzioni, e tra queste il Senato della Repubblica, si sono trovati ad affrontare scenari così gravi, senza certezze, senza anticorpi e con la comunità scientifica ancora alla ricerca delle soluzioni strutturali per le cure e per la prevenzione.

Un'emergenza senza precedenti che poteva travolgere l'umanità, a partire dal pilastro più importante per il diritto alla salute: i nostri ospedali e le nostre terapie intensive. Stiamo combattendo insieme una nuova guerra, ma i nemici e gli avversari non sono gli eserciti. I nostri figli certamente non sono impauriti dal fischio di una bomba, ma il nemico purtroppo è invisibile, è tra noi e ha ucciso 17.000 persone in Italia e altre 84.000 nel mondo. Non sono numeri, sono purtroppo uomini e donne, prevalentemente anziani, ma anche tanti giovani, ognuno dei quali ha un volto, un nome, una storia e un'identità. Per questo voglio esprimere qui, a nome del Partito Democratico, il cordoglio ai familiari delle vittime, innanzitutto affinché il loro sacrificio non venga liquidato. Per loro dobbiamo assumerci una responsabilità nuova: ripartire in sicurezza, affinché le immagini che si sono presentate ai nostri occhi, le lacrime sole dei loro familiari, da Bergamo a Brescia, da Lodi a Piacenza, non si presentino mai più tra noi nel nostro Paese.

I nostri nonni e i nostri genitori ci hanno liberato dalle dittature, dai regimi autoritari. L'Europa ha garantito settant'anni di pace, riuscendo a sradicare il *virus* del nazifascismo. A noi spetta il compito di costruire una nuova Europa, nella quale al posto dei vincoli, degli ostacoli e dei patti di stabilità, prenda il sopravvento il progetto e gli investimenti necessari per garantire un nuovo sviluppo economico. È questo il lavoro che dobbiamo compiere e da questo lavoro garantiamo il sostegno al governo Conte, che in queste ore sta negoziando con l'Europa un'idea nuova di Europa, per rilanciare crescita, sviluppo e coesione e per non lasciare gli Stati in solitudine.

Ecco perché - lo dico con grande tranquillità - il nostro compito è sconfiggere il *virus* e riconquistare nuova libertà e nuovo benessere. Ecco perché l'investimento nella ricerca deve aumentare. Ecco perché l'economia della conoscenza può rappresentare un punto di partenza fondamentale per generare nuovo sviluppo economico ed ecco perché - lo dico al Governo - le migliori competenze vanno coinvolte. Serve una regia stretta per costruire un nuovo patto tra il lavoro e l'impresa, che sappia indirizzare e guidare un orizzonte e una visione, costruire un progetto per il futuro del nostro Paese.

Oggi gli italiani non ci chiedono solo di essere curati, ma anche di avere una visione, per garantire loro un futuro di certezze. Questo dev'essere il nostro obiettivo, la nostra ambizione.

Credo che dobbiamo avere quest'ambizione, per riportare da subito il tasso di mortalità negli *standard* che fanno dell'Italia uno dei Paesi con l'aspettativa di vita più lunga - e ci sarà una ragione -, indice di benessere, coesione sociale e qualità della vita e dell'ambiente.

Pertanto questo decreto-legge, il cura Italia, nasce per non lasciare nessuno nella solitudine. Il virus ci costringe a una rinuncia doverosa, quanto decisiva, per sconfiggerlo, che limita purtroppo le nostre libertà individuali e scardina alcuni pilastri fondamentali, dal diritto all'istruzione a quello al lavoro. Dobbiamo però alzare lo sguardo: se riusciremo a progettare un lavoro in sicurezza e a definire lo studio a distanza un diritto universale per tutti, senza lasciare nessuno nella solitudine, ci accorgeremo che la qualità della vita e delle relazioni sociali potrà addirittura aumentare ed essere il pilastro per costruire nuovo sviluppo. In poche parole, abbiamo spento la nostra quotidianità e abbiamo il dovere di individuare una soluzione in sicurezza per ripartire. Dobbiamo raccogliere le leve fondamentali e avere l'ambizione di progettare e coprogettare un mondo diverso.

Una ripartenza non è compatibile con i conflitti. La pandemia non ha una dimensione nazionale: la propaganda che si consuma negli attacchi al Governo e nella critica a prescindere, in una rincorsa a chi la spara più alta, non solo ha toni non compatibili con l'emergenza, ma in tempo di guerra non ha alcuno sbocco, neanche nelle relazioni con i cittadini, che ci chiedono serietà, fatti, azioni e umiltà.

Per questa ragione i conflitti tra Regioni e Governo sono incompatibili per affrontare l'emergenza. Certamente avremo tempo e modo di discutere su come ridurre i tempi e sui modi per ridisegnare le funzioni dello Stato e delle Regioni: sapremo superare evidentemente quello che le materie concorrenti rappresentano e reintrodurre il concetto di condivisione e cooperazione istituzionale. Oggi è il tempo della responsabilità e dell'unità e serve anche umiltà al posto di tanta arroganza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Abbiamo scelto di favorire lo sblocco dei oneri e degli avanzi delle Regioni, proprio in ragione della necessità di una forte cooperazione istituzionale tra Regioni ed enti locali: quella liquidità che, anche grazie ai nostri emendamenti, abbiamo liberato per le Regioni aiuterà in realtà i Comuni a potenziare le risorse per il *welfare* e la tenuta sociale, per l'esigenza fondamentale di una comunità che è quella di garantire sicurezza nei servizi ai cittadini.

Per questo chiediamo un impegno al Governo - e lo abbiamo fatto tramite un ordine del giorno approvato da tutta la maggioranza - per garantire agli enti locali la liquidità necessaria e fondamentale per salvaguardare i servizi alle persone.

I sindaci sono altri eroi di questa situazione e di questa guerra che ci troviamo ad affrontare. Le comunità che rappresentano hanno proprio attorno alla figura del sindaco il ruolo cruciale per salvaguardare il senso di appartenenza, la fiducia e la qualità della vita. Potranno fare azioni utili, se il Governo garantirà loro, per attraversare questa fase, risorse decisive e determinanti, che sono il frutto di mancati introiti, gettiti e cespiti locali, che vanno sostituiti con un intervento dello Stato. Questo serve, perché salverà e sarà un

pezzo fondamentale del pilastro per la ripartenza. Abbiamo bisogno dei Comuni per ripartire e garantire coesione sociale e qualità della vita e dello sviluppo.

All'interno di questa crisi, siamo stati messi a nudo sulle nostre certezze. È emersa con ancor più forza l'importanza del sistema sanitario pubblico. Abbiamo destinato in questo decreto-legge 3,5 miliardi tra sanità e protezione civile. Anche qui voglio ricordare i medici, gli infermieri, gli operatori sociali, la Protezione civile, le Forze dell'ordine, le Forze armate e i Vigili del fuoco, ai quali abbiamo rivolto una particolare attenzione anche nel processo di conversione a saldi invariati per garantire maggiori risorse. Lo diciamo con grande forza: insieme a questo pilastro, l'associazionismo e il volontariato sono il volto migliore dell'Italia, che ci deve portare la fiducia e la forza per reagire e superare questa crisi.

Il presidente Marcucci ha presentato un emendamento importante sulle responsabilità dei medici, poi trasformato in ordine del giorno e accolto in Commissione bilancio con il contributo peraltro di tutti i Capigruppo. Io lo voglio ringraziare, perché abbiamo introdotto in questo momento decisivo una questione cruciale. Non è un condono tombale quanto proposto per mettere in sicurezza i medici: abbiamo semplicemente suggerito una riflessione, che adesso chiediamo al Governo di chiudere in tempi rapidi. La riflessione è semplicissima: non stiamo parlando di condoni, di rinunciare alla responsabilità quando si è di fronte a dolo o a colpa grave. Stiamo parlando dell'esigenza di mettere in sicurezza il pilastro più importante e non possiamo rinchiudere i medici nei tribunali: devono stare negli ospedali per garantire il diritto alla salute dei nostri cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo intervento è indispensabile per il Paese, lo dico con grande forza, non possiamo farne a meno: non possiamo farlo, né economicamente, perché lo Stato non può permettersi di sostenere gli oneri di questo conflitto, né culturalmente, perché i medici e il personale sanitario sono fondamentali per una ripartenza, per riprogrammare le attività chirurgiche oggi sospese, oltre che per ripensare ad un sistema sanitario che ha proprio nella medicina territoriale la sfida più grande dinanzi a sé. Per fare prevenzione e cura non si può abbandonare il territorio e c'è bisogno di ripensarlo per intero.

Questa è la ragione per cui il decreto cura Italia ha al suo interno importanti azioni per lo sviluppo economico e per dare una mano e una protezione sociale: 10 miliardi per coprire l'universalità degli ammortizzatori sociali. Sono fatti importanti e non capisco come si possa votare contro un'azione che garantisce per la prima volta tutti, anche i lavoratori autonomi, che fino ad oggi mai nella storia della Repubblica si erano trovati nella condizione di avere a disposizione un pilastro di assistenza e di coesione sociale per attraversare le emergenze.

Insieme a tutto questo abbiamo anche voluto garantire - ed è un punto fondamentale dal quale siamo partiti - velocità alla generale liquidità per i lavoratori e per le imprese. Voglio sottolineare positivamente gli accordi fatti dal Governo con l'ABI per l'anticipo degli ammortizzatori. Dobbiamo prestare molta attenzione: le banche, che in molti casi sono state usate strumentalmente contro un partito e contro la politica, devono essere le nostre principali alleate per imprimere velocità, ruota e motore ai provvedimenti, affinché

le risorse arrivino nelle tasche dei lavoratori italiani. Proprio per assicurare che le risorse siano tali da garantire alle imprese la liquidità necessaria per attraversare questa crisi, abbiamo bisogno di un accordo senza oneri e senza burocrazia proprio con il sistema del credito, che è il nostro principale alleato per assicurare velocità ai provvedimenti che il Governo ha impostato e che il Parlamento si appresta a convertire.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, e concludo.

Abbiamo messo al centro alcune proposte e alcuni temi per il decreto-legge di aprile.

Il Partito Democratico si è assunto la responsabilità di convertire questo decreto-legge per salvaguardare la velocità dei processi, dei provvedimenti e della liquidità per le persone, per le famiglie e per le imprese.

Il turismo è tra le priorità da affrontare, perché si tratta del settore più stravolto e più coinvolto dentro questa trasformazione e questa crisi. Per questo gli impegni riguarderanno il Governo e per questo chiediamo al Governo di impegnarsi affinché la questione venga definitivamente affrontata.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia, senatore Manca.

MANCA (PD). Il nostro è un sì convinto, e non solo per ribadire la nostra fiducia nei confronti del Governo; è un sì convinto per garantire ai lavoratori e alle imprese le risorse necessarie per attraversare la crisi. Sono tante risorse che hanno bisogno, attraverso meno burocrazia e più semplicità, di arrivare alle famiglie e alle imprese italiane per garantire un nuovo sviluppo economico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SALVINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, parlo a lei, parlo ai colleghi, parlo a chi ha la pazienza di seguirci da casa.

Ho ascoltato tutto e abbiamo ascoltato tutti. In questi giorni abbiamo lavorato in Commissione, proponendo tante misure, con il rammarico di non vederne accolta neanche una. Ci dicono: «Magari più avanti», ma forse non tutti hanno contezza del fatto che bisogna fare in fretta.

Oggi «Il Secolo XIX» parla di un nonno suicida a Savona, gettatosi dalla finestra per la disperazione di non poter vedere i nipoti e i parenti. Un mese di sequestro inizia a essere lungo; è giusto e gli italiani lo stanno affrontando responsabilmente, però parliamo di provvedimenti economici e bisogna essere seri. Se il Governo fa qualcosa di buono è nostro dovere sottolinearlo e se il Governo, a nostro avviso, commette degli errori è nostro dovere evidenziarlo.

Nell'intervento del collega del Partito Democratico ho sentito parlare di sindaci e medici eroi. Non c'è una lira per i sindaci e per i medici. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP-UDC)*. Non basta dire che sono degli eroi. Noi abbiamo proposto come Lega e centrodestra un emendamento che non

comportava centinaia di milioni di euro di spesa: proponevamo di detassare una parte dello stipendio di medici, infermieri e personale sanitario. Ci è stato risposto di no. Abbiamo proposto un altro emendamento che non costava niente allo Stato per sbloccare i fondi per i crediti di dubbia esigibilità da parte dei Comuni. Se ci stanno guardando, i sindaci sanno di cosa stiamo parlando. Sono miliardi di euro. Allo Stato costava zero, ma ci hanno detto di no. Lo dico agli amici: almeno non definiteli eroi. Chi sta rischiando la vita in prima linea da sindaco, da medico o da infermiere si sente dare in diretta televisiva dell'eroe, ma, a fronte di emendamenti della Lega e del centrodestra che lo aiutavano concretamente, si sente dire no dalla maggioranza. Vi chiedo, allora, di evitare di chiamarli eroi, per favore. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Spiegate loro perché non li aiutiamo sullo stipendio e poi ne riparleremo.

Per quanto riguarda la burocrazia, qualcuno non ha capito che siamo in tempi di guerra. Siamo ancora ostaggio dei no dei sindacati. Stiamo allungando i tempi della cassa integrazione e lo dico oggi in Aula sperando di non essere accusato di disfattismo. La cassa integrazione per milioni di italiani non arriva il 15 aprile, come promesso dal Presidente del Consiglio. Do un suggerimento al presidente Conte: prima di promettere in televisione e illudere milioni di lavoratori e imprenditori, le cose si fanno; prima si fanno e poi si annunciano in diretta televisiva. (*Applausi dai Gruppi Lega e FIBP-UDC*). In caso contrario, imprenditori e lavoratori vanno in banca e si sentono dire che non c'è niente. Questo è un suggerimento.

Sempre con riferimento alla burocrazia, ci sono alcuni imprenditori illuminati che stanno pagando gli stipendi agli operai pur essendo a casa. Fra le tante aziende, la Lube, nelle Marche, integrerà per scelta dei datori di lavoro ai propri collaboratori la differenza fra cassa integrazione e stipendio pieno. Ebbene, lo Stato chiederà le tasse sulla quota di differenza fra la cassa integrazione e lo stipendio pieno. Detassate almeno ciò che gli imprenditori versano ai loro lavoratori in tempi di emergenza. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Chiediamo almeno questo.

Aspettiamo però l'*okay* dell'Europa, perché per fare qualsiasi cosa occorre il suo assenso. Con pessimo gusto il giornale tedesco «Die Welt» oggi scrive che gli italiani devono essere controllati dalla Commissione europea e aggiunge che la mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi all'Italia da Bruxelles. Sono dichiarazioni che fanno schifo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Dovrebbero sciacquarsi la bocca prima di parlare di Italia, di italiani e di tirare in ballo la mafia.

VOCI DAL GRUPPO LEGA. Bravo!

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Noi stiamo aspettando l'*okay* di queste persone? È vero l'esatto contrario: se non diamo subito dei soldi alle imprese e ai lavoratori, soprattutto nelle aree del Paese più depresse, saranno la mafia, la camorra e la 'ndrangheta a prestare i soldi che non ci mette lo Stato. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Alla faccia dei geni di Berlino e di Bruxelles e aspettiamo le scuse.

Cambia il mondo, però non sembra che tutti se ne siano resi conto. Quando abbiamo fatto alcune proposte ci hanno guardato con gli occhi a palla. Occorre snellire e velocizzare i passaggi. Lo scriveva oggi Gian Antonio Stella; ci sono cento pagine di decreto sulla liquidità. È molto complicato per il limite di 25.000 euro, per l'obbligo di certificare sopra tale tetto e sotto un certo numero di dipendenti la mancanza di incasso; poi c'è la garanzia del 90 per cento, cui si aggiunge forse la garanzia di un altro 10 per cento probabilmente con un tasso dell'1 per cento. Questo in 37.000 parole per aiutare subito le imprese. In Svizzera basta un foglio e una firma e ti accreditano 500.000 franchi svizzeri sul conto corrente, senza i passaggi dei sindacati, dell'INPS, ANAC, Corte dei conti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Dobbiamo tagliare, perché qualcuno probabilmente vuole arricchirsi anche durante l'epoca del virus.

Sospensione dei mutui: lo abbiamo proposto. Chi ci guarda da casa non è un marziano; chi ha il mutuo non è di destra o di sinistra. Chi ha il mutuo semplicemente ce l'ha, e se non lavora fatica a pagarlo. Si è sentito dire dal Presidente del Consiglio: mutui tutti sospesi. Poi vai a scoprire che, se eri già in difficoltà, magari eri indietro con una rata, non ti si sospende nulla fino a che non versi la rata vecchia. Ma come? Noi dovremmo aiutare gli ultimi.

Sentivo gli amici della sinistra: chi ha più bisogno dovrebbe essere aiutato. Eppure, stando alle vostre iniziative, chi ha più bisogno non è aiutato. I soldi ci sono per chi eventualmente non ne ha bisogno, ma chi era già in difficoltà prima del virus - e dopo il virus, ovviamente, lo è a maggior ragione - paga il mutuo, paga l'affitto, paga le bollette. Non è così che si fa.

Ci chiedete perché non votiamo questo decreto-legge? Perché sostanzialmente è una presa in giro per milioni di italiani che non vedranno un euro. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Non vedranno un solo euro. Speriamo che facciate meglio al prossimo e lo voteremo.

In tema di affitti: zero. Abbiamo proposto di incrementare il fondo per l'aiuto agli affitti; ce l'avete bocciato, non ho capito perché. È vero che molti italiani sono proprietari di casa, ma chi non ha i soldi per essersi comprato una casa ed è in affitto privato o in casa popolare non ha da questo decreto-legge un euro per pagare l'affitto. Non abbiamo chiesto la cancellazione - non chiediamo la luna - ma la sospensione delle bollette.

In quest'Assemblea ho sentito filosofia, citazioni americane e britanniche: il problema in molte case è la bolletta della luce, dell'acqua e del gas, perché se costringiamo gli italiani a stare in casa, questi consumano più luce, più acqua e più gas, e se non hanno soldi non possono pagare la luce, l'acqua, il gas. Vi sembrava incredibile creare un fondo per aiutare chi non ce la fa a pagare le bollette della luce, dell'acqua e del gas? Neanche questo avete voluto mettere nel decreto-legge.

Servirà cancellare il codice degli appalti, servirà aiutare chi ha delle cartelle di Equitalia (abbiamo proposto il saldo e lo stralcio per le cartelle di Equitalia del 2018: bocciato); servirà una tassazione unica, una *flat tax* per permettere alle imprese di ripartire: bocciato. La risposta generalmente è: non ci sono soldi, aspettiamo quanto ci dirà l'Europa.

Onestamente sono stufo di avere il permesso dell'Europa per salvare la vita dei cittadini italiani, i negozi dei cittadini italiani, il lavoro dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Ci chiedete collaborazione, e poi, per leggere quello che fanno alcuni Ministri, dobbiamo andare in televisione o su Facebook. Mi riferisco al Ministro dell'istruzione: non è l'ultimo dei temi. Abbiamo letto un decreto-legge sulla scuola, di cui non si sapeva nulla, che peraltro - alla faccia del merito dei lavoratori! - dimentica, rottama e lascia a casa migliaia e migliaia di insegnanti precari che stavano facendo il loro lavoro da anni, e oggi leggiamo che qualcuno rilancia la proposta che le università da settembre riaprono solo *online*. Vi riempite la bocca della parola «pubblico»; se qualcuno pensa di far fare lezioni solo *online*, è la fine dell'università pubblica italiana. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Se qualcuno vuole fare un regalo alle società private lo dica; speriamo che non sia così, ma d'altronde dobbiamo leggere le novità sui giornali.

Sulla cassa integrazione, tirando in mezzo i sindacati - ripeto - milioni di italiani non vedranno un euro prima della fine di aprile.

Infine, due riflessioni. Parto dalla democrazia. Il Parlamento olandese ha votato non una ma due volte per dire al Governo cosa può o non può fare nelle trattative di Bruxelles. Piaccia o non piaccia, il Governo olandese va a dire i suoi sì e i suoi no in base a un voto del Parlamento che rappresenta il popolo. Noi non sappiamo e non abbiamo dato nessun mandato, a nome del popolo italiano, a Conte o a Gualtieri per andare a trattare a Bruxelles. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).* Se firmeranno anche solo mezzo MES presenteremo una mozione di sfiducia in quest'Aula al Governo, che se ne sta fregando di quanto il Parlamento e i cittadini hanno richiesto. E non è un passaggio tanto per fare.

La seconda riflessione riguarda l'Europa, che noi abbiamo fondato. I posti letto in Europa, dal 2000 (moneta unica) al 2017 sono scesi da 5,7 a 5 per abitante. Quindi i posti letto in tutta Europa, per tener fede ai vincoli imposti al tetto *deficit* PIL, ai limiti di spesa, Italia compresa, sono stati tagliati. Si sono dovute chiudere le scuole di montagna, si sono chiusi i punti nascita e le caserme della polizia e dei pompieri. Spero che gli europeisti a 3 euro al chilo abbiano capito che se l'Europa è fame, morte e sacrificio, non è il futuro che dobbiamo lasciare in mano i nostri figli. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Riprendiamoci in mano il nostro Paese, senza andare col cappello in mano da nessuno. Viva l'Italia, viva gli italiani *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, e chiunque ci accosti alla mafia e a dei mendicanti si sciacqui la bocca perché abbiamo solo da insegnare ad altri popoli e poco da imparare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni.)*

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, Governo, colleghi, devo dire che noi in questo momento siamo chiamati ad una strana

operazione. Non consideratemi puntigliosa; noi, in questo momento, dobbiamo discutere della fiducia sulla fiducia, perché anche se io vedo il ministro D'Incà, mi risulta che il maxiemendamento non sia ancora arrivato in Commissione. Ministro D'Incà, noi ci troviamo in una curiosa, veramente curiosa temperie non solamente parlamentare, ma anche umana. Ci aspettavamo almeno più di un rappresentante del Governo presente oggi a parlare di questioni tanto importanti. Lei è stato gentilissimo ed estremamente disponibile. Ci siamo lasciati qualche settimana fa carichi di buoni propositi. Il presidente Conte ha detto che sarebbe stato presente in Parlamento in misura maggiore, con il suo Governo, per cercare di colmare la mancanza di attenzione nei confronti del Parlamento e la mancanza di ascolto nei confronti delle opposizioni. Noi ci abbiamo creduto; abbiamo creduto che il lavoro che cominciavamo a fare insieme, a cui noi ci siamo impegnati, potesse essere veramente l'organizzazione di una squadra al servizio del Paese, perché questo ci siamo impegnati a fare. Abbiamo detto al Presidente del Consiglio di passarci la palla, che Forza Italia è in campo, pronta a collaborare; che Forza Italia c'è con le sue soluzioni e le sue misure, e sempre ci sarà.

Però, ministro D'Incà, mi devo rivolgere a lei e, ovviamente, al vice ministro Sileri - congratulandomi con lui, compiacendomi della sua guarigione - per dire che quanto abbiamo visto non è stata una partita, è stato un gioco solitario del Governo, che ci ha fatto sedere in panchina, ci ha fatto assistere molto garbatamente al lavoro svolto, rifiutando parte delle nostre proposte in maniera assolutamente inspiegabile, come ha detto il collega Salvini prima di me. Se l'obiettivo comune è fare il bene del Paese, per quale motivo avete rifiutato la nostra richiesta di spostare le scadenze fiscali e amministrative (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Equitalia fino al 31 dicembre del 2020? Avete spostato la data di due mesi. Collega D'Incà, questo è surrealismo politico, nemmeno Salvador Dalì sarebbe riuscito a fare altrettanto. Ciò significa che gli italiani, che sono chiusi in casa e non stanno guadagnando, non sanno quando usciranno, non sanno quando ricominceranno a vivere, non sanno quando ricominceranno a lavorare, non sanno - frase cara al Presidente del Consiglio - quando potranno riabbracciarsi, ma hanno l'unica certezza che tra due mesi pagheranno le tasse. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ma vi sembra possibile, colleghi?

Il nostro presidente Berlusconi ha detto oggi che collaborazione non significa essere serventi; noi ve lo abbiamo detto due settimane fa. Essere responsabili non significa essere complici di soluzioni che noi non condividiamo. Abbiamo due priorità fondamentali: mettere il Paese in sicurezza con tutti gli strumenti che abbiamo, qualcuno direbbe *whatever it takes*, costi quel che costi anche al nostro debito pubblico e risollevare il più velocemente possibile il nostro Paese, cercando di renderlo più forte, più moderno e anche più grande di quanto non fosse prima che questo gelo spaventoso calasse su tutti noi.

Allora, a fronte di questa tempesta, quali sono i salvagenti che il Governo effettivamente sta lanciando con questo decreto cura Italia, al netto degli annunci? Per carità, ormai abbiamo imparato tutti a essere non soltanto spettatori in Parlamento, ma anche spettatori televisivi. Ogni settimana, adesso anche due volte a settimana, attendiamo...

Ministro D'Incà, non se ne vada anche lei, la prego, altrimenti rimaniamo a parlare da soli.

PRESIDENTE. L'ho chiamato io, per sapere lo stato dell'arte.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la ringrazio; è arrivato quel famoso emendamento di cui stiamo discutendo, ma che non era ancora arrivato. Tutto questo è oltre il surrealismo; però andiamo avanti, per il bene del Paese, e facciamo finta che tutto questo vada bene.

Dicevo che abbiamo chiesto delle cose molto importanti e che le abbiamo chieste con un atto di grande disponibilità nei confronti del Governo. Noi chiediamo che un Paese che è stato per primo e più duramente degli altri colpito dall'emergenza del coronavirus non sia l'ultimo a prendere provvedimenti a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, quando tutto il resto d'Europa, colpito più tardi, si è già organizzato, quando la Germania ha già dato soldi alle famiglie e alle imprese, quando l'Inghilterra ha rinviato le tasse al 31 gennaio 2021. Lasciamo stare gli Stati Uniti, altra economia e altro contesto. Però la prima cosa da fare non è parlare nei *night live* e non è fare annunci stupendi; tutti noi siamo d'accordo nel dare più liquidità alle famiglie, alle imprese e agli autonomi e più soldi ai Comuni (è già stato detto). A tal punto questi annunci hanno convinto le persone che i soldi sarebbero effettivamente arrivati, che alcuni sindaci ci hanno detto che i loro cittadini gli mandano i codici IBAN per avere il bonifico, cioè per avere dei soldi che non sono ancora arrivati. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Amici, non è possibile governare così, ingenerando drammatiche aspettative in persone che stanno soffrendo non solamente per l'emergenza sanitaria, ma anche perché la loro situazione economica sta limitando drasticamente le loro possibilità.

Andiamo nel concreto. Perché avete messo la fiducia su questo provvedimento? Perché lo avete fatto? Noi non abbiamo mai fatto ostruzionismo; dateci questa risposta. Vorrei che ci fosse il Governo e che fosse presente il Presidente del Consiglio. Capisco che saranno impegnati nei negoziati con l'Europa, mi auguro in maniera più proficua di quanto non sia avvenuto finora, ma almeno uno dei due poteva essere qui ad ascoltarci, per una forma di rispetto nei confronti del Parlamento che ci è stata tante volte promessa e mai mantenuta. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Dicevo che noi abbiamo chiesto, molto concretamente, che arrivassero subito i fondi alle famiglie, agli autonomi, ai professionisti, alle partite IVA, ai lavoratori dell'agricoltura, ai co.co.co.; questo provvedimento li prevede, ma, signori, siamo al 9 aprile. Il 27 del mese scorso era giorno di paga e ancora nulla si è visto. Colleghi, abbiamo parlato tanto del sito INPS: io mi auguro che sia in salute, per poter raccogliere le richieste dei cassaintegrati e di quegli autonomi che non si possono permettere di arrivare a metà maggio per soddisfare le loro legittimissime aspettative. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Si tratta di 600 poveri euro, che noi abbiamo chiesto di alzare a 1.000 per una questione di dignità del lavoro, signor Presidente, colleghi, quando per due anni i percettori del reddito di cittadinanza hanno preso 780 senza alcun dovere. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI*).

Abbiamo chiesto - delitto! - che chi prende ancora adesso il reddito di cittadinanza, a differenza di quelli che dovrebbero avere l'indennità e non ce l'hanno, si mette a disposizione dell'emergenza. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI*). Lo abbiamo chiesto con un emendamento, per lavorare nei servizi socio-assistenziali, per dare servizi alle persone, per lavorare nell'agricoltura, per evitare - come ci dice la catena della distribuzione agroalimentare - che prima o poi gli scaffali si svuotino, perché c'è tanto bisogno di lavoratori nei campi, ma non c'è nessuno. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Abbiamo chiesto i *voucher* per questo e ci avete detto di no. Superate gli steccati ideologici del decreto dignità; non è una condizione di normalità quella che stiamo vivendo. Aiutateci ad aiutarvi, ascoltateci. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Tante cose avremmo da dire. La scadenza delle tasse deve essere rimandata: accogliete nel prossimo provvedimento il nostro emendamento. Non potete tra due mesi far pagare le tasse agli italiani, dovete lasciarli in pace. Non potete far pagare l'Imu sugli immobili dedicati ad attività produttive che sono chiusi. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Non potete continuare a negare l'esigenza di una cedolare secca almeno al 10 per cento per quei negozi che rimangono chiusi per crisi, perché lo Stato costringe la gente a non lavorare. Non potete negare un fondo al turismo, all'indotto, agli esercizi al pubblico e a tutti quegli esercizi che, per necessità di garantire il distanziamento sociale, non possono riaprire e stanno soffrendo. Dovete farlo, avete l'obbligo di farlo. Tutti gli altri Paesi lo stanno facendo.

Passo velocemente al cosiddetto decreto liquidità. Noi ci siamo detti: questa volta sul provvedimento cura Italia è andata così. Ci avete detto che ci sono pochi soldi, "bambole non c'è una lira", ma sul decreto liquidità abbiamo pensato: questa volta sì che ci coinvolgeranno perché ci hanno detto che vogliono collaborare con noi. Sul decreto liquidità, colleghi, noi non abbiamo ancora capito quanto danaro sarà messo a disposizione, né quanto ne sarà erogato agli imprenditori, con quali modalità e per quanto tempo. Dove è finita la famosa burocrazia zero di cui parla sempre il Presidente del Consiglio in ogni diretta televisiva? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Con quali interessi? Non è casuale per un imprenditore sapere quanto avrà e come, con quale burocrazia, con quali indagini bancarie e quali indagini della SACE.

È inutile, colleghi, che continuiate a fare una competizione, devo dire poco nobile, tra i Ministeri per capire chi gestisce meglio questi fondi, così contribuendo ad allungare i tempi con cui le imprese devono ricevere i loro giusti sussidi.

Signor Presidente, ho quasi concluso (ma ho visto che i colleghi, per fortuna, hanno avuto agio di parlare molto di più, quindi chiederei la *par condicio* anche in questo caso). Vi faccio un esempio. Ho parlato dell'Inghilterra e della Germania, vorrei parlare della Francia. Un nostro imprenditore, *leader* di un grande settore manifatturiero, ha multilocalizzato. Gli è arrivata una lettera al suo stabilimento, vicino a Parigi, in cui era scritto: caro imprenditore, questo è il tuo codice PIN che puoi andare a presentare in banca per avere accesso a un prestito straordinario garantito dallo Stato nella misura del 25 per cento del tuo fatturato dell'anno precedente (salvo tu non sia coinvolto in

una procedura di insolvenza). Perché non possiamo fare così anche noi? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Perché non possiamo fare così anche noi? È facilissimo. Noi continuiamo a non privilegiare le soluzioni facili e a favorire il famoso ufficio complicazione affari semplici.

Allora, cerchiamo di fare di una lunga storia qualcosa di breve, perché sappiamo che tutto si tiene e che questo provvedimento non sarà necessario, né sufficiente come la cassa integrazione. La cassa integrazione è necessaria: prima di tutto è necessario darla, perché al momento nessuno ha visto niente e temiamo che fino a maggio sarà molto difficile vedere qualcosa. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ma, poi, sono l'impresa e il lavoro che vanno tutelati.

Uguualmente, per noi alle parole devono seguire immediatamente i fatti, perché non c'è tempo. È inutile buttare sempre la palla in tribuna dicendo: interessante questo emendamento, ve lo bocchiamo perché lo mettiamo nel prossimo provvedimento. E così si dice di quello successivo. L'Italia non può aspettare, il virus corre velocissimo e la fase 2 deve essere programmata, perché il futuro è adesso.

Noi diciamo no, signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, a questo decreto-legge, perché va nella direzione sbagliata. Per aiutare il nostro Paese - ce lo ha detto anche oggi il nostro presidente Berlusconi - dobbiamo avere la forza di sostenere le nostre proposte nell'interesse del Paese e il coraggio della verità. (*Commenti dal Gruppo M5S. Richiami del Presidente*). Se fossero d'accordo con me comincerei a preoccuparmi. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Lo dobbiamo alle persone che se ne sono andate nel dolore e nella solitudine. Lo dobbiamo alle loro famiglie, cui dobbiamo rispetto, che stanno soffrendo; lo dobbiamo a tutte quelle centinaia di migliaia di persone che continuiamo a evocare ma che dobbiamo anche aiutare, che stanno lavorando con un coraggio straordinario per farci uscire il più velocemente possibile dall'incubo. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, la invito a concludere. La *par condicio* è stata applicata ampiamente.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Lo dobbiamo a chi sta a casa con sacrificio e maturità, che ha aspettato e sta aspettando ancora.

Noi abbiamo il dovere di andare nella direzione giusta. Questo decreto-legge non va nella direzione giusta. Per andare nella direzione giusta Forza Italia c'è sempre. Ministro, dica al Presidente del Consiglio che chi corre da solo forse ha la sensazione di andare più veloce, ma a correre insieme si va più lontano. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

TAVERNA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, comincio con il tranquillizzare la senatrice Bernini, perché non siamo minimamente d'accordo

con lei, quindi stia serena. Ogni volta che si fa un discorso in quest'Aula si dovrebbe fermare un pezzo di tempo, bisognerebbe consegnarlo alla Storia ed oggi queste dichiarazioni di voto dovrebbero avere tutte la solennità e l'importanza che meritano, ma ascoltando i colleghi capisco che diverse sono le sensibilità che ognuno di noi ha dentro.

Quello che stiamo approvando non è un semplice provvedimento e lo si capisce già dal titolo, cura Italia. Per l'imponenza delle misure che reca è paragonabile ad una finanziaria, una finanziaria che però è stata pungolata dall'emergenza, segnata dal bollettino delle vittime che giorno dopo giorno riversa sul nostro Paese storie di vite spezzate, drammi di ospedali al collasso, curve di contagio inesorabili che hanno costretto milioni di italiani e miliardi di persone in tutto il Pianeta a chiudersi nelle loro case, mentre la natura fuori si riprende il posto da padrone sulla terra che le abbiamo col tempo rubato. Nessuno di noi uscirà da questa storia così come ricorda di esserci entrato, almeno questo è l'augurio che faccio con il cuore *in primis* a tutti noi che in questo frangente siamo chiamati a governare gli eventi.

In un balzo abbiamo visto il nostro Paese travolto da un nemico che sembrava così lontano e invece era così vicino. Un attimo dopo siamo stati chiamati ad apprestare delle soluzioni e il cura Italia è l'inizio della soluzione, perché da tutto questo noi ne verremo fuori, forse prima di altri Paesi che ci hanno trattati come untori per poi prenderci come esempio. Sì, perché non dobbiamo dimenticare che le critiche dell'opposizione all'operato di questo Governo sono smentite quotidianamente non dalle parole della maggioranza o del Presidente del Consiglio, ma dai fatti, dai riconoscimenti internazionali, dai plausi dell'Organizzazione mondiale della sanità, dal senso del dovere con il quale gli italiani hanno prima compreso e poi rispettato le disposizioni impartite. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lo hanno fatto dimostrando, molto più di noi, di essere uniti e coesi, una coesione che ha tinto di speranza quei balconi sulle note del nostro inno nazionale, distanti ma vicini, consapevoli che lo Stato ci sarebbe stato e lo Stato c'è.

Oggi invece, incredibilmente, analoga dimostrazione non sta dando la classe politica nella sua intrezza e nonostante le ripetute esortazioni del Presidente della Repubblica, i frequenti incontri (perché gli incontri sono stati fatti e sono stati frequenti) e la condivisione realmente offerta dalla maggioranza, siamo chiamati ad un voto di fiducia. Niente è valso, nemmeno in una situazione così drammatica e al contempo epocale, a far sì che si mettesse da parte almeno per il momento l'irriducibile costume di accrescere, anche se in maniera sleale, il proprio consenso. Io, da cittadina prima e da senatrice poi, mi riempio di orgoglio per il grande senso di responsabilità che ha accompagnato la scrittura di ogni singola norma di questo provvedimento sia nella fase di stesura da parte del Governo, sia nella fase di conversione e miglioramento qui in Senato. Mi riempio di orgoglio, da italiana, vedere il coraggio, la tenacia e la determinazione con cui il nostro Paese non si sta piegando a nessuna richiesta, a nessun compromesso che non abbia altro scopo che quello di proteggere, tutelare e sostenere il popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lei, senatore Salvini, è orgoglioso dei suoi alleati in Europa, gli olandesi, Wilders, e dell'altro alleato della Meloni, Rutte, che hanno approvato mozioni

nel loro Parlamento che mirano a impedire all'Europa di utilizzare gli euro-bond per poter aiutare non solo l'Italia ma tutti i Paesi? Ne siete orgogliosi? Sono i vostri alleati in Europa. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Nessuno si può permettere di definire quest'Aula e il Parlamento italiano un circo, perché altrimenti, senatore Bagnai, se fosse così non ci sarebbero dubbi su chi siano i pagliacci. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Ho ascoltato in Aula le critiche mosse a questo provvedimento dalle opposizioni. La maggior parte non sono sostenibili, ma d'altronde capisco che chi, mentre il Parlamento lavora, sostiene che il Parlamento è chiuso non capisce la complessità di rendere sostenibili alcune proposte. Alcune sono imbarazzanti e sono state infatti ritirate, altre sono ovvie, perché nessuno di noi qui pensa che 600 euro per le partite IVA risolvano definitivamente la situazione. Così come non la risolve neppure l'imponente stanziamento di 25 miliardi, ma è l'inizio. È l'inizio di un percorso che segue le reali necessità del Paese e che ha già visto approvare ulteriori provvedimenti che mirano a produrre un effetto leva pari a 750 miliardi di euro. Ma questo ovviamente non lo dite. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Io ho ritrovato nei gesti e nelle parole di chi ci governa la reale volontà di non lasciare nessuno indietro, perché nessuno aveva colpa di quanto stava accadendo. Abbiamo sospeso ogni adempimento, versamento e pagamento fiscale; abbiamo erogato stanziamenti per la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti e stanziato delle risorse per i lavoratori autonomi, categoria corteggiata da tutti ma mai realmente tutelata. Abbiamo introdotto misure per il sostegno al reddito e benedetto il reddito di cittadinanza che oggi permette a due milioni e mezzo di cittadini di affrontare questa situazione in maniera dignitosa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Abbiamo introdotto lo *smart working* per la pubblica amministrazione e poi, ovviamente, questo provvedimento cura laddove le cure dovrebbero essere garantite, il nostro Sistema sanitario, quello che era il nostro fiore all'occhiello con punte di eccellenza che ci invidiava il mondo intero. Il nostro Servizio sanitario nazionale è stato gradualmente e dissennatamente depredata e mortificato e con esso il diritto costituzionale alla tutela della salute per il quale era stato concepito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un diritto che lo Stato, per il tramite del Servizio pubblico universale, è chiamato a garantire e salvaguardare. La banalità del pubblico, già, con la sua pretesa di trasparenza, di equità, di uguaglianza. E allora leviamo al pubblico e diamo al privato. Vi ricorda qualche storia? E oggi, invece, ci affanniamo a realizzare ospedali con grande urgenza.

Nel 2010 i posti letto per degenza ordinaria erano 245.000, nel 2017 191.000. Nel 1997 ogni 100.000 abitanti avevamo 575 posti letto di terapia intensiva; nel 2015 il 51 per cento in meno (275). Nessuno sta messo peggio di noi in Europa, ed era il fiore all'occhiello.

I reparti di terapia intensiva, si sa, sono quelli che sono stati travolti dall'ondata di ricoveri che ha portato l'emergenza da coronavirus. Quando è scoppiata l'epidemia avevamo solamente 5.000 posti letto di terapia intensiva. Dal 2009 al 2017 il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale è

stato privato di 46.000 unità, oltre 8.000 medici e 13.000 infermieri in meno. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

I nostri medici, infermieri ed operatori sono quelli che stanno dimostrando di essere la vera colonna portante del nostro sistema. Senza di loro, senza il loro incommensurabile sacrificio che per molti, troppi, è costato anche la vita, tutto questo non avrebbe retto. Perciò a nome mio, del mio Gruppo, e credo di poter dire di tutto il Senato e del Paese intero, a loro va un grazie immenso. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU).*

Possiamo dire che negli ultimi anni siano stati tutelati, valorizzati, dotati delle necessarie strumentazioni tecniche, messi nelle condizioni di lavorare serenamente? Possiamo dire che vi sia stata una programmazione sana e lungimirante del *turnover* o del passaggio dal mondo della formazione a quello professionale? In questo provvedimento abbiamo previsto un massiccio potenziamento del personale medico ed infermieristico, un vero e proprio piano straordinario di assunzioni per più di 20.000 unità complessive. Abbiamo attinto anche alle nostre giovani e brillanti menti, ai nostri sapienti professionisti già in pensione e se c'è un atto che abbiamo ritenuto doveroso prima d'ogni altro, è stato quello di riconoscere l'incremento degli straordinari cui queste donne e uomini stanno facendo fronte per combattere senza sosta la battaglia contro il coronavirus. Partendo da quelle macerie, abbiamo più che raddoppiato i posti letto nei reparti di rianimazione e malattie infettive. *(Proteste dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI).* Quelli di terapia intensiva oggi hanno superato in poche settimane le 8.000 unità, ma un'epidemia di tale portata non poteva arrestarsi ad una dimensione meramente sanitaria. Trascina con sé pesanti drammi, anche da un punto di vista sociale ed economico. È una crisi che tocca ogni nervo scoperto della nostra società. Siamo fermi da circa un mese, ci siamo dovuti fermare, era ed è necessario. Solo così abbiamo salvato milioni di vite che contano più di ogni altra cosa. Ci siamo fermati, abbiamo dovuto spegnere i nostri macchinari, le luci dei negozi ed i nostri luoghi di ritrovo e di svago, ma fin da subito abbiamo avuto la percezione che lo Stato c'era ed era al fianco di ciascuno di noi, di ogni famiglia, di ciascun lavoratore e di ciascuna impresa.

Se c'è una cosa che questa drammatica emergenza sta insegnando a tutti noi (forse a tutti noi) è che in momenti come quello che stiamo vivendo alla smisurata complessità delle scelte da assumere fa da contraltare un'inedita e straordinaria prospettiva da cui osservare ogni cosa. Una prospettiva che solo apparentemente è offuscata dalla premura, ma che mostra al mondo intero le reali priorità a cui chi governa deve dare forma e lo fa con una limpidezza che non dà più alibi.

Nessuna gabbia, schema o vincolo preconstituito. Ricominciamo. C'è un futuro che preme di essere accompagnato e chi ci dice già che certe strade rovinose non vanno più battute? C'è bisogno che ognuno di noi faccia la sua parte. La grandezza della sfida che ci attende non lascia tempo per aride polemiche. Non c'è più tempo per concentrarsi sulla fortuna di pochi, ma l'unica cosa che è davvero importante è il benessere di tutti.

Questa emergenza non lascia più nessun dubbio; non conta essere del sud o del nord del mondo; non fa differenza essere ricchi o poveri. Di fronte alla morte siamo tutti uguali. E allora non cadiamo negli errori del passato,

non consentiamo che questa pandemia sia occasione di rivalità, lotte di potere o di profitti perseguiti a danno dell'umanità, altrimenti tutto ciò che l'uomo ha imparato dalla storia è che dalla storia l'uomo non ha imparato niente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FI-BP, FdI e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, chiedo ancora quindici minuti di sospensione.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ma a questo punto qui c'è qualcosa che non va. Il ministro D'Incà, alle ore 12,31, ha detto che era pervenuto il testo bollinato dalla Ragioneria. Gliel'ha consegnato e lei lo ha giudicato rispetto all'ammissibilità. A questo punto non c'è possibilità di modifica del testo se non per eventuali rilievi che sarebbero potuti nascere in Commissione bilancio.

Allora, il testo c'è, sì o no? È lo stesso che le è stato consegnato per la valutazione di ammissibilità, sì o no? Se c'è bisogno ancora di un quarto d'ora, mi spiace, ma nel momento in cui è stata chiesta la fiducia, dopo le dichiarazioni di voto, si vota sul testo che è stato depositato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Punto.

È la procedura, Presidente. Ricordo che a livello regolamentare... Vorrei che anche il ministro D'Incà mi ascoltasse, perché il nostro Regolamento è diverso rispetto a quello della Camera.

PRESIDENTE. Stava parlando con me per spiegarmi che cosa era successo.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. No, lo spiega al Parlamento se vuole. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Certamente lo farà. Lo dicevo perché prima lo ha richiamato mentre stava parlando con me. Lo farà sicuramente adesso.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Visto che il nostro Regolamento prevede che il deposito dell'emendamento governativo su cui si chiede la fiducia travolge tutto il resto, cosa che è stata fatta, adesso il Parlamento chiede di votare, perché ne ha le balle piene. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, lei è un Vice Presidente. Quindi la inviterei a usare una terminologia corretta per quest'Aula.

LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, mi rivolgo naturalmente al Governo - e aggiungo che il Ministro cortesemente mi ascolterà - associandomi alle argomentazioni del vice presidente Calderoli: penso ci siano anche problemi di costituzionalità, perché se il ritardo non dipende dalla bollinatura, ma da cambiamenti, anche accettabili, ma sostanziali, che - se ho capito bene - sono pezzi del vecchio decreto-legge posti nel nuovo, c'è un problema di reiterazione del decreto-legge stesso, che, come tutti sanno, è vietata o perlomeno può avvenire in determinate, particolarissime circostanze. Non si tratta quindi di cambi formali, ma di un delicato momento di modifica di un decreto-legge sul testo di un altro decreto-legge, che corrisponde a una reiterazione, di fatto, del testo del decreto-legge precedente.

Credo quindi che non si possa fare: capisco i momenti di difficoltà e lo stato di confusione - mi si permetta di dirlo - ma tutto si può sostenere, tranne che, dopo le dichiarazioni di voto, vi sia ancora spazio per modifiche. Il Regolamento lo dice chiaramente: non vi è nulla tra la fine delle dichiarazioni di voto e l'inizio della votazione vera e propria. Non ci siamo rotte le..., non userò quel termine, anzi non ne userò nessuno: ci siamo arrabbiati; va bene così, signor Presidente? È un'espressione che si può usare? Ci siamo molto arrabbiati, così, da Vice Presidente, ho detto le stesse cose che ha detto il senatore Calderoli.

PRESIDENTE. Intanto, colleghi, vorrei pregarvi di non creare assembramenti, perché i senatori Questori hanno lavorato in questi tempi proprio per cercare di definire i posti e il rispetto delle misure di sicurezza. Vi pregherei quindi di eliminare tutto l'assembramento qui davanti e di riprendere i vostri posti.

Adesso il ministro D'Incà ci spiegherà quello che è successo.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la ringrazio di avermi concesso la parola e le prometto di mantenermi entro i termini, anche perché non c'è bisogno di alcun commento: abbiamo ancora la diretta televisiva e gli italiani si stanno rendendo conto di cosa sta succedendo.

Non possiamo continuare a perdere tempo, dopo aver chiesto reiteratamente al Governo di fare una programmazione. Lo vede? Lo dico con molta calma, *sereno pacatoque animo*: il ministro D'Incà mi è testimone del fatto che sto chiedendo da giorni se il testo del maxi emendamento sarà cambiato o meno. È evidente che è stato cambiato, è inutile che non rispondano a questa domanda. Quello che è passato in Commissione, però, dev'essere quello che viene approvato in quest'Aula, signor Presidente, non ci sono alternative e lei sarà garante di tutto questo.

La prego però di metterci nelle condizioni di programmare i lavori dell'Assemblea, perché così non si può andare avanti. È veramente il contenitore che fa aggio sul contenuto: così non si può andare avanti e non c'è più tempo, né per noi, né per il Paese. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. La senatrice Ronzulli fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Essendo già intervenuta la senatrice Bernini, non c'è la possibilità di un secondo intervento per lo stesso Gruppo.

Il ministro D'Incà prima ancora, quando c'è stato l'accordo fra tutti i Gruppi parlamentari, sulla proposta del senatore Romeo, quando abbiamo iniziato la discussione, aveva detto che il testo non sarebbe stato cambiato, tant'è vero che, quando ci sono stati i venti minuti di sospensione, tutti i Gruppi hanno potuto verificare - almeno questo era l'obiettivo - tutti i cambiamenti o le eventuali osservazioni che erano stati fatti rispetto al testo, se erano questioni di *drafting* o di altro. Chiedo ancora una volta al ministro D'Incà la ragione di questo ritardo: magari la spiegherà a tutti, perché non posso pensare che ci siano stati cambiamenti in corso.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, ma io non metto nemmeno in dubbio questo, anzi, non so nemmeno per quale motivo vi sia stato questo intervento da parte della senatrice Bernini. Non vi è nessuna modifica rispetto al maxi emendamento che è uscito dalla Commissione, fatte salve le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, che in questo momento sta terminando la bollinatura. Il testo è arrivato adesso; lo stiamo trasmettendo alla Commissione bilancio per il parere. *(Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Credo che il senatore Calderoli, che è uno tra i massimi esperti del Regolamento del Senato, possa dire che in questa maniera - credo che tutto sia arrivato - la questione può essere risolta. Tra l'altro, il percorso di oggi è stato condiviso completamente con la massima trasparenza e vi è un ritardo oggettivo di un'ora e dieci o quindici minuti.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Incapaci, somari! Andate a casa! *(Proteste dal Gruppo M5S).*

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Penso, quindi, che vi sia tutta la possibilità da parte del Parlamento di poter concludere le operazioni di voto nelle prossime ore, quindi nel primo pomeriggio, senza ritardi ulteriori.

Ripeto, è un provvedimento molto importante, che vale 25 miliardi di euro, che contiene all'interno, non soltanto il decreto cura Italia, ma altri tre decreti. *(Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*. Sono quindi quattro decreti insieme, su cui abbiamo lavorato con grande condivisione e per questo ringrazio sia la maggioranza che l'opposizione. *(Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*. Il confronto è stato costante nel tempo: lo sanno il senatore Romeo, la senatrice Bernini, il senatore Ciriani, che ho ringraziato più volte. Non credo che questo sia un atteggiamento corretto nei

confronti degli italiani, che penso non meritino la polemica continua, ma meritino che vi siano i passaggi ulteriori sotto il profilo regolamentare.

In questo momento vi è il deposito del testo in Commissione bilancio e credo che i lavori potranno andare avanti, ripeto, con un'ora e dieci minuti di ritardo rispetto ai tempi previsti e vi ringrazio per la grande pazienza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, mi dicono che è arrivato il testo, quindi possiamo procedere?

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, colleghi, è arrivata la relazione tecnica con la bollinatura: come ho detto, ci volevano ancora dieci minuti o un quarto d'ora e sono passati dieci minuti. Vi ringrazio ancora per la pazienza e credo che si possa andare in Commissione bilancio. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Ministro, ma a me sembra che il problema che è stato sollevato in Aula sia un attimo diverso, nel senso che, essendo arrivata in ritardo la bollinatura, evidentemente qualcuno può pensare che ci siano stati problemi di copertura. Forse lei, Ministro, doveva spiegare che problemi ci sono stati o se c'è stata una cosa di questo tipo.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento ovviamente.

Signor Presidente, ripeto, alle ore 12,31 di quest'oggi il ministro D'Incà mi ha dato la parola che era arrivato il maxi emendamento bollinato; se non ci fosse stata la bollinatura, di cui invece ci riferisce adesso, non si poteva neanche porre la questione di fiducia su quel testo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Quindi, o io sono bugiardo o sono sordo o lei, Ministro, ha mentito a quest'Assemblea e, quando si mente al Parlamento, ci si dimette e si lascia forse un po' più di spazio al Parlamento. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il senatore Calderoli mi ha preceduto, ma volevo chiedere anch'io come mai il Ministro avesse posto la questione di fiducia ancor prima della bollinatura.

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Presidente, mi rivolgo ai colleghi: oggettivamente, su una questione come quella che abbiamo davanti, con un autorevole rappresentante del Governo in questa Aula, con le parole che sono state spese, la scenata che state facendo in questo momento in questo Paese e con un decreto-legge come questo francamente è inaccettabile.

Cominciamo la votazione invece di continuare questa *querelle* inaccettabile da parte vostra perché non tiene assolutamente conto del quadro che abbiamo di fronte. Secondo me, semplicemente non vi state rendendo conto di quale spettacolo stiamo dando al Paese. Noi parliamo di convertire un decreto-legge centrale per salvare l'Italia in questa emergenza e voi avete questo tipo di atteggiamento? Ma io non ho commenti.

Presidente, procediamo con la votazione. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Errani).*

PRESIDENTE. Non succederà mai più che la Presidenza possa derogare al normale corso della procedura, e mi spiego.

Questa mattina c'è stato un accordo informale per dare la possibilità a tutti di poter partire. Pertanto, abbiamo fatto una discussione generale. In realtà, era una discussione... *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*. Non voglio applausi. Ho detto che non lo consentirò mai più. Ho detto che c'è stato un accordo e abbiamo fatto una discussione generale che, in realtà, era una discussione sulla questione di fiducia, che non era stata ancora dichiarata. Siamo andati, quindi, fuori dalle normali regole. C'era un accordo non certamente mio, ma di tutti i Gruppi, di derogare alla consuetudine e ai Regolamenti proprio per dare la possibilità a tutti i senatori di partire, essendoci una difficoltà di trasporto.

Ora mi rendo conto che questa situazione ha determinato un'oggettiva difficoltà perché è chiaro che noi abbiamo anticipato... *(Brusio)*. Scusate, sto parlando all'Assemblea; se non avete intenzione di ascoltare, potete uscire. Per cortesia, vi chiedo un attimo di attenzione.

Dicevo che noi oggi abbiamo adottato un procedimento che non esisteva, né poteva esistere, su accordo di tutti. Allora, è chiaro che questo ha determinato degli sfalsamenti anche nei tempi e pur con riferimento ai lavori della Commissione bilancio perché li abbiamo preceduti. Avremmo dovuto seguire le regole normali.

Mi dispiace e chiedo scusa all'Assemblea per quanto è capitato. Non succederà più perché neanche in circostanze di questo tipo o in emergenze gravi come quelle attuali concederò più che non si seguano le regole.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,45).

Colleghi, poiché mi giungono notizie che la Commissione bilancio deve ancora riunirsi, convoco immediatamente la Conferenza dei Capi-gruppo. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,46, è ripresa alle ore 15,11).

Do la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Pesco, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento del Governo.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, nell'attesa che gli Uffici preparino il testo scritto del parere, comunico che la Commissione ha espresso parere favorevole al maxiemendamento del Governo, con una piccola nota che comunque sarà allegata al parere che arriverà fra pochissimo.

PRESIDENTE. Noi la allegheremo al verbale.

Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?

MARGIOTTA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, con entrata nell'emiciclo scaglionata a gruppi di cinquanta ogni dieci minuti secondo l'ordine alfabetico, iniziando dai senatori membri del Governo.

Prima di passare alla chiama desidero, in questa grave situazione che ci vede tutti coinvolti negli aspetti personali, relazionali ed economici, augurare di cuore a voi tutti e alle vostre famiglie una buona Pasqua. (*Applausi*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

NISINI, *segretario, fa l'appello*.

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Durnwalder

Errani, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giarrusso, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

L'Abbate, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra
Nannicini, Naturale, Nencini, Nugnes
Ortis
Pacifico, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Rampi, Renzi, Ricciardi, Rossomando, Ruotolo
Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste
Unterberger
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda

Rispondono no i senatori:

Alessandrini, Augussori
Bagnai, Barachini, Barbaro, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone
Calandrini, Calderoli, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Cesaro, Ciriani, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis
Faggi, Fantetti, Fazzone, Ferro, Fregolent
Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi, Lunesu
Malan, Mallegni, Mangialavori, Marin, Marti, Masini, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Piana, Pichetto Fratin, Pillon, Pittoni, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Ripamonti, Romeo, Ronzulli, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Schifani, Siclari, Stefani
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zaffini

Si astengono i senatori:

Bonino
De Falco
Paragone
Richetti

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	246
Senatori votanti	245
Favorevoli	142
Contrari	99
Astenuti	4

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 18.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 aprile 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 16 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19

II. Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle iniziative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19 *(alle ore 12,30)*

Rivolgo ancora un augurio di buona Pasqua a tutti.
La seduta è tolta (*ore 16,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1766) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1766) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto), che recepisce le condizioni, le osservazioni e le segnalazioni indicate nella nota della Ragioneria generale dello Stato 47767 del 9 aprile 2020, allegata alla relazione tecnica, nonché il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, pubblicati nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per il testo del decreto-legge, l'Allegato 1 e le Tabelle A e B, si rinvia all'Atto Senato 1766.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 2 dell'8 aprile 2020 e all'Annesso I del 9 aprile 2020.

Allegato B**Relazione tecnica sull'emendamento 1.900 (testo corretto) al disegno di legge n. 1766 con nota esplicativa**

Relazione tecnica con nota esplicativa (*vedi annesso*)

Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1766 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 3.200 parere non ostativo, a condizione che sia specificata la natura del coinvolgimento dei Comuni nel provvedere alla sistemazione logistica del personale medico, infermieristico e sanitario proveniente da fuori Regione e, nel caso in cui si tratti di una responsabilità di tipo economico, siano indicate le modalità di attribuzione delle relative risorse;

sull'emendamento 48.0.2, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997 nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno ivi prevista;

sull'emendamento 105.1, parere non ostativo condizionato a una riformulazione che preveda un coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in termini di collaborazione;

sull'emendamento 111.2, che estende l'applicazione dell'articolo anche alle Regioni a statuto speciale, parere non ostativo a condizione che tale estensione sia operata con una clausola di salvaguardia, sul modello dell'emendamento 111.3, di tenore simile;

sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900 (testo corretto) al disegno di legge n. 1766 con nota esplicativa

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente con nota esplicativa (*vedi annesso*)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aimi, Barboni, Bertacco, Caliendo, Castaldi, Cattaneo, Ciampolillo, Crimi, Di Piazza, Galliani, Gallone, Giacobbe, Iori, Maffoni, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Messina Alfredo, Misiani, Monti, Napolitano, Nastri, Petrenga, Rampi, Rojc, Sciascia, Segre, Sileri e Turco.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Auddino, Bongiorno, Borghesi, Bossi Umberto, Donno, Drago, Ferrero, Fusco, La Mura, Marinello, Mininno, Nocerino, Pirovano, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pizzol, Riccardi, Rivolta, Romagnoli, Romano, Russo, Saviane, Sbrana, Siri e Zuliani.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'istruzione

Ministro dell'università e ricerca

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (1774)
(presentato in data 08/04/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro istruzione Azzolina ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (1774)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/04/2020).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di febbraio e marzo e nel corso del mese di aprile 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 5ª Commissione permanente:

Delibera CIPE, n. 65/2018,	alle Commissioni 1ª, 8ª;
Delibera CIPE, n. 66/2019,	alle Commissioni 1ª, 9ª, 13ª;
Delibera CIPE, n. 67/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 10ª;
Delibera CIPE, n. 68/2019,	alle Commissioni 1ª, 8ª;

13ª;	Delibera CIPE, n. 69/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 10ª,
	Delibera CIPE, n. 70/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª;
	Delibera CIPE, n. 71/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª;
	Delibera CIPE, n. 72/2019,	alle Commissioni 1ª;
	Delibera CIPE, n. 73/2019,	alle Commissioni 7ª, 10ª;
	Delibera CIPE, n. 74/2019,	alle Commissioni 1ª;
	Delibera CIPE, n. 75/2019,	alle Commissioni 3ª, 4ª, 8ª, 10ª;
	Delibera CIPE, n. 76/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª;
	Delibera CIPE, n. 77/2019,	alle Commissioni 1ª, 8ª;
	Delibera CIPE, n. 78/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª;
	Delibera CIPE, n. 79/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 13ª;
	Delibera CIPE, n. 80/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª;
	Delibera CIPE, n. 81/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 13ª;
	Delibera CIPE, n. 82/2019,	alle Commissioni 1ª, 6ª, 12ª;
	Delibera CIPE, n. 83/2019,	alle Commissioni 1ª, 3ª, 12ª;
	Delibera CIPE, n. 84/2019,	alle Commissioni 1ª, 7ª, 12ª;
	Delibera CIPE, n. 85/2019,	alle Commissioni 1ª, 2ª, 12ª;
	Delibera CIPE, n. 86/2019,	alle Commissioni 1ª, 2ª, 12ª;
11ª, 12ª.	Delibera CIPE, n. 87/2019,	alle Commissioni 1ª, 9ª, 10ª,

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni della Germania in ordine alla notifica 2020/0031/I relativa allo "Schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011".

La predetta documentazione è deferita alla 9ª alla 10ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 446).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure

commerciali eccezionali applicabili ai Paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2020) 135 definitivo), alla 3ª, alla 9ª e alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2020 da utilizzare per misure in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea (COM(2020) 140 definitivo), alla 1ª, alla 2ª, alla 4ª, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2020) 174 definitivo), alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 11ª e alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 139 definitivo), alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª, alla 11ª e alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Regolamento del Consiglio che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, e che ne modifica disposizioni in relazione alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 175 definitivo), alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Comunicazione della Commissione - Risposta al coronavirus: Utilizzare ogni euro disponibile in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza (COM(2020) 143 definitivo), alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 9ª, alla 10ª, alla 11ª e alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2020 da utilizzare per far fronte alla migrazione, all'afflusso di rifugiati e alle minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19 e per il rafforzamento della Procura europea (COM(2020) 171 definitivo), alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª, alla 4ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire assistenza di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 172 definitivo), alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Bilancio della situazione di non reciprocità nel settore della politica dei

visti (COM(2020) 119 definitivo), alla 1ª, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 8 aprile 2020, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina (COM(2020) 137 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 3 giugno 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alle Commissioni 3ª, 9ª, 10ª, 12ª, con il parere della Commissione 14ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Lonardo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03101 del senatore De Bonis.

Interrogazioni

CORRADO, ANGRISANI, L'ABBATE, GRANATO, VANIN - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il Comune di Crotona è commissariato dai primi di dicembre 2019, a seguito delle dimissioni del sindaco Ugo Pugliese, e la conseguente sospensione del Consiglio comunale. Il sindaco, unitamente ad un assessore e ad un tecnico comunale, è coinvolto nell'inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotona riguardante la gestione della piscina comunale;

il commissario prefettizio nominato, dottoressa Tiziana Costantino, in occasione della cerimonia pubblica per l'insediamento del nuovo Vescovo dell'Arcidiocesi di Crotona e Santa Severina, prevista per il 5 gennaio 2020, ha attenzionato la situazione dell'impianto sportivo polivalente denominato "Palamilone", di proprietà del comune, dove si intendeva organizzare, e si è effettivamente svolta, detta manifestazione;

risulta all'interrogante che l'assegnazione in gestione provvisoria del Palamilone al consorzio sportivo "Momenti di gloria", il 27 settembre 2012, non sia stata poi trasformata in affidamento (con relativa intestazione delle

utenze) e che anche la concessione *una tantum* dell'impianto a privati, negli anni, per spettacoli di varia natura e iniziative politiche, sia avvenuta, da parte del Comune, senza pretesa di corrispettivo alcuno, persino nel caso di iniziative con fini di lucro come i concerti *pop*;

in base a questi elementi, la dottoressa Costantino ha emanato la delibera commissariale n. 11 del 10 gennaio 2020 e la nota prot. 2588 del 15 gennaio 2020, con le quali ha ingiunto al citato consorzio la restituzione dell'impianto, decisione notificata all'interessato il 17 gennaio 2020;

l'immediata impugnazione, da parte del consorzio "Momenti di gloria", del provvedimento davanti al TAR di Catanzaro ha comportato, tempo due ore dal deposito avvenuto in via telematica e *inaudita altera parte*, la sospensione dell'atto, mentre l'udienza per la trattazione veniva fissata al 18 febbraio 2020. Il 20 febbraio 2020 il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento dirigenziale;

nel frattempo, il 14 febbraio 2020, quattro giorni prima dell'udienza del TAR, il Comune di Crotona, in persona del suo commissario, ha deliberato la volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi comunali alla società *in house* Akrea, dal cui oggetto sociale esula totalmente, però, tale attività;

il 21 febbraio 2020, a meno di 24 ore dalla sentenza del TAR, il consorzio si è visto notificare l'avvio del provvedimento di revoca-annullamento dell'assegnazione in gestione provvisoria del Palamilone, atto pubblicato sull'Albo Pretorio 48 ore più tardi e impugnato a sua volta davanti al TAR;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

a metà marzo 2020 il consorzio "Momenti di gloria" ha depositato un esposto-denuncia rivolto al Ministro dell'interno, alla Procura di Crotona e alla Procura Regionale della Corte dei conti, lamentando un atteggiamento persecutorio da parte del commissario prefettizio e del segretario comunale, insediatosi già dal giugno 2019; a quest'ultimo, nello stesso esposto, vengono contestate diverse irregolarità, fra le quali avere conferito incarichi legali a soggetti esterni alla *short list* comunale e appartenenti al Foro di Cosenza, da cui proviene anche il legale incaricato in occasione del ricorso al TAR risoltosi a favore di "Momenti di gloria";

considerato inoltre che:

il consorzio sportivo "Momenti di gloria", al quale fanno capo otto associazioni sportive dilettantistiche, espressione di svariate discipline (*basket, volley, judo, muay thai, ginnastica, calcio a 5*), assolve ad un compito importante, che è anche di impegno civile, in una realtà socialmente difficile com'è quella crotonese, economicamente depressa e infiltrata dalla criminalità; esso affianca e rafforza, nei confronti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, il ruolo dell'agenzia formativa esterna per eccellenza, la scuola, quando non la sostituisce;

nel decennio 2007-2017, infatti, l'abbandono scolastico in Calabria e soprattutto nella Provincia di Crotona ha conosciuto un incremento significativo: il dato aggregato del 31,1 per cento segna la perdita di un alunno ogni tre. Quanto ai "Neet" (giovani senza istruzione, occupazione, né formazione professionale) fra i 18 e i 24 anni, secondo il rapporto di "Save the children" del 2019, la Calabria, tra il 2008 e il 2018, ha avuto un incremento dell'1,8

per cento (rispetto ad un calo nazionale del 5,1 per cento), peggiorando il dato del 6,9 per cento; questo rende la pratica sportiva quanto mai preziosa contro le devianze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se, tenuto conto del dovere professionale e del proposito del commissario di fare in modo che l'Ente metta ordine nella gestione non ineccepibile dei propri impianti sportivi, proposito encomiabile e da sostenere, all'insegna delle più che cristalline trasparenza e legalità, non ritenga che dell'eventuale danno erariale subito nel periodo 2012-2019 siano proprio il Comune e i funzionari comunali preposti a dover essere riconosciuti come primi e maggiori responsabili, avendo, tra l'altro, nella vicenda Palamilone, ignorato per anni la documentata richiesta del consorzio "Momenti di gloria" di procedere alla stipula della convenzione;

se, escluso ovviamente ogni intento persecutorio, non si percepisca un certo accanimento nei confronti del consorzio, anche considerato che a nessun altro dei soggetti (associazioni sportive dilettantistiche-A.S.D., consorzi di cooperative sociali) assegnatari in gestione provvisoria di immobili comunali, sportivi e non, alle medesime condizioni del Palamilone, è stato ad oggi comunicato l'avvio di un provvedimento di revoca/annullamento analogo a quello del 21 febbraio 2020;

se non reputi poco accorto che si continuino a sintetizzare nella vicenda del consorzio "Momenti di gloria" tutti i mali delle gestioni comunali anteriori al commissariamento, con la conseguenza di creare disorientamento nella popolazione, tant'è che le conferenze stampa, la petizione e le manifestazioni a sostegno della prosecuzione fino a nuovo affidamento dell'attività sportiva, prudentemente interrotta dal consorzio stesso già prima delle disposizioni nazionali anti-pandemia, hanno raccolto migliaia di adesioni tra i cittadini e generato incredulità e scetticismo, invece, nei confronti della gestione commissariale del Comune;

se non ritenga ragionevole e corretto sul piano amministrativo garantire la continuità d'uso dell'impianto sportivo alle associazioni sportive dilettantistiche che se ne servivano per gli allenamenti e come campo di gara per i rispettivi campionati, e tutto ciò nelle more della emanazione del bando, dello svolgimento della gara e dell'affidamento definitivo del Palamilone alle condizioni ritenute idonee, analogamente a quanto già fatto in situazioni simili da altri funzionari commissariali in altre realtà locali del Paese, al fine di consentire al consorzio di continuare a svolgere quel ruolo sociale che la comunità crotonese gli riconosce.

(3-01486)

CORRADO, MORONESE, ANGRISANI, DE LUCIA, GRANATO, PRESUTTO, VANIN - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che San Felice a Cancellò, piccolo comune del Casertano ricco di storia e tradizione, circa mezzo secolo fa sia stato teatro di un furto, commesso da ignoti, a danno della chiesa di San Felice Martire, patrono del paese;

i ladri portarono via dalla Parrocchiale una splendida "Madonna con Bambino" in stile gotico (XIV secolo), scolpita in legno e dipinta, che era stata appena restaurata;

la Vergine, seduta, con un lungo velo che dal capo coronato scende lungo il corpo avvolgendone la metà inferiore con un ricco pannello, ha il viso e lo sguardo diretti davanti a sé e regge sulla coscia sinistra il piccolo Gesù, sostenendolo con la mano destra posata contro la schiena e la sinistra al grembo. Il Bambino, a capo scoperto, è rappresentato in piedi, di tre quarti, con la gamba sinistra leggermente avanzata; indossa una lunga tunica, ha la mano destra benedicente, mentre con la sinistra afferra le dita della mano materna;

considerato che:

la comunità locale è a conoscenza del fatto che i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale (TPC), nell'ambito della loro encomiabile attività di indagine sul territorio nazionale e di collaborazione con le forze investigative estere, avrebbero già da tempo rintracciato la scultura in Germania, senza che a ciò sia seguito, il rientro in Italia del pregevole manufatto;

il 21 febbraio 2020, insieme al suo omologo tedesco, il Ministro in indirizzo ha confermato, oltre all'impegno alla restituzione delle opere confiscate dai regimi nazi-fascisti (tant'è che nell'occasione l'Italia ha rimandato in Germania una scultura di Andrea della Robbia), anche la volontà dei due Paesi di rafforzare le azioni di contrasto al traffico illecito di opere d'arte;

considerato, inoltre, che:

devoti e cittadini di San Felice a Canello, particolarmente sensibili ai temi della tutela del patrimonio culturale, hanno chiesto, fin qui inutilmente, alle autorità di essere ragguagliati sulla situazione della statua e le prospettive future;

il 25 febbraio 2020 l'interrogante, sollecitata in tal senso, ha a sua volta inviato una richiesta di informazioni alla responsabile del Servizio IV-Circolazione della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e alla sede campana dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale; ad oggi l'istanza non è stata riscontrata in alcun modo dai destinatari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se non reputi che l'accertato ritrovamento in Germania della scultura della "Madonna con Bambino" trafugata dalla chiesa di San Felice a Canello potrebbe offrire un'importante e immediata occasione per tastare l'effettiva volontà dei tedeschi di dare corso anche alla seconda parte dell'impegno assunto dal ministro Grütters, sbloccando l'*iter* della restituzione all'Italia della scultura;

se, allo scopo di rendere possibile e tempestiva la realizzazione di quanto auspicato, non ritenga di attivare il Comitato istituzionale per il recupero e la restituzione delle opere trafugate, riconvocato dal suo predecessore e contestualmente rafforzato con la collaborazione dei Ministri degli esteri e della giustizia, perché prenda i necessari contatti e attivi i canali diplomatici in grado di assicurare il rientro in Italia della statua rubata a San Felice a Canello.

(3-01487)

MASINI, MALLEGNI, BERARDI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'8 aprile, intorno alle 10.30, ha ceduto il viadotto sulla strada provinciale 70, che collega la frazione di Albiano Magra, Comune di Aulla (Massa Carrara), con Santo Stefano Magra (La Spezia), spezzandosi in diversi tronconi e coinvolgendo due furgoni, i cui conducenti hanno riportato ferite, fortunatamente, di lieve entità;

a quanto si apprende dagli organi di stampa, in data 9 agosto 2019, dopo una richiesta di controllo da parte delle amministrazioni interessate dal tratto di strada provinciale in cui insiste il viadotto crollato, ANAS avrebbe inviato una lettera al Comune di Aulla e alla Provincia di Massa Carrara, specificando che il viadotto "Albiano in questione non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica: sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso";

in data 3 novembre 2019 è stata nuovamente segnalata una lunga crepa che, dopo un sopralluogo dei tecnici ANAS, si è proceduto a risanare. A quanto si apprende dagli organi di stampa, in quell'occasione ANAS avrebbe effettuato un intervento di risanamento con conglomerato a freddo per ripristinare il piano viabile, incrinato a seguito delle forti piogge del periodo. Sempre secondo le stesse fonti, nella giornata del 3 novembre ANAS avrebbe provveduto ad eseguire un'ispezione del ponte di Albiano Magra, non riscontrando anomalie e difetti tali da intraprendere provvedimenti emergenziali. ANAS avrebbe poi assicurato che il ponte di Albiano Magra è costantemente attenzionato dai propri tecnici della struttura territoriale competente;

secondo fonti di stampa le ispezioni annuali compiute da ANAS ai fini della verifica della sicurezza dei viadotti di sua competenza sarebbero in cospicuo ritardo e, in particolare, nel 2019 le ispezioni obbligatorie sarebbero state solo 1.419 su 4.991, cioè pari al 28 per cento del dovuto;

a seguito della mappatura operata nel 2019 mancherebbe ancora chiarezza in merito alla proprietà di 763 cavalcavia, creando una questione burocratica di non poco conto, dal momento che non è chiaro di chi sia la responsabilità in termini di ispezione e manutenzione. Inoltre, buona parte di tali infrastrutture sarebbe stata costruita più di 50 anni fa, fattore che rende necessario quantomeno un monitoraggio,

si chiede di sapere:

se i dati riportati dalla stampa corrispondano al vero e se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza;

quali siano le prossime iniziative che il Ministro intenda intraprendere per aumentare il monitoraggio e la manutenzione del sistema infrastrutturale italiano e se non ritenga necessario intervenire nei confronti dell'ANAS per valutare le modalità di sopralluogo e di definizione del rischio.

(3-01488)

TARICCO, D'ARIENZO, STEFANO, D'ALFONSO, BOLDRINI, FEDELI, ASTORRE, ROJC, LAUS, GIACOBBE, FERRAZZI, IORI,

RAMPI, MESSINA Assuntela - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

in situazione di emergenza epidemica da COVID-19 pazienti con patologia cronica o immunodepressi ma asintomatici, sono da ritenere a maggior rischio di contrarre infezione, per cui ad essi dovrebbe essere dedicata la massima attenzione nella prevenzione;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 26, rubricato "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato", al comma 2, recita: «Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto "dalle competenti autorità sanitarie", è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9»;

rilevato che:

l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito all'applicazione del citato articolo 26, segnalava al Ministero della salute e alla stessa INPS, l'importante problematica applicativa della norma contenuta nel decreto "Cura Italia", specificamente rivolta a persone con disabilità o con fragilità, per i dubbi interpretativi riguardanti i "competenti organi medico legali", le figure preposte a rilasciare la certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

lo stesso Ufficio sottolineava la rilevanza e l'urgenza di chiarire che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2, sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (cosiddetti medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N (ai sensi dell'articolo 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992), la cui qualificazione giuridica è largamente riconosciuta;

considerato che:

sarebbe necessario definire un codice specifico da attribuire a queste persone, non essendo queste portatrici di una malattia acuta, ma di una condizione di rischio dovuta alla fragilità per le patologie pregresse che implicherebbe la messa a riposo, equiparando di fatto la loro situazione a malattia; questo senza precise indicazioni, per non rischiare di portare i medici preposti ai servizi di medicina generale a rischio di falso in atto pubblico, dichiarando come una malattia quella che è invece una condizione oggetto di tutela da parte dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18, ma non è malattia;

purtroppo ad oggi nessun chiarimento ufficiale risulta essere stato fornito. Questo sta creando profondo disagio in un momento nel quale servirebbero invece certezze e punti fermi. Inoltre, in tal modo diventa più gravoso il lavoro degli operatori sanitari sul territorio che vengono così esposti ad ulteriori rischi;

gli stessi ordini, con senso di responsabilità, hanno chiesto a tutti i medici la massima collaborazione e attenzione ai pazienti fragili, senza essere però in grado di dare risposte certe ai loro iscritti, che rischiano anche denunce per omissione di atti d'ufficio, con tutte le conseguenze che ne possono derivare;

sulla questione la direzione generale INPS di Bologna, con provvedimento poi condiviso, a quanto risulta, da altre realtà dell'Emilia-Romagna, avrebbe deciso di accettare: "certificati di malattia in casi simili, da identificare col codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche), specificando che in aggiunta al suddetto codice andrà specificato in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione"; l'esistenza del codice non sarebbe invece confermata dalla Direzione generale dell'INPS di Roma;

la responsabile del Servizio medico competente dell'ASL Città di Torino, congiuntamente al direttore SC Prevenzione e Protezione e al commissario della stessa ASL, con un avviso a tutto il personale il 17 marzo 2020 avrebbero dato la disposizione aziendale a tutte le persone affette da patologie croniche e con multi morbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dei casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Si invitano, inoltre, i dipendenti nelle suddette situazioni a contattare il proprio medico curante per valutare la possibilità di redigere un certificato di malattia con specifico codice V07, dandone comunicazione al servizio medico competente dell'azienda;

il Dipartimento di Prevenzione Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro - SPRESAL di Cuneo il 31 marzo 2020 scriveva che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all' articolo 26, comma 2, sia i medici preposti ai servizi di medicina generale, che i medici convenzionati con il S.S.N.;

nei giorni scorsi la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, commentando la circolare "Applicazione articolo 26 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", che individuava nella figura del medico di Medicina generale le "competenti autorità sanitarie", che sarebbero "organi abilitati a certificare la condizione sia i medici preposti ai servizi di Medicina Generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il SSN", affermava che detta interpretazione se pur autorevole, stesse destando molte perplessità all'interno della categoria professionale medica, lasciando il dubbio che dette certificazioni "attestanti una condizione di rischio" (e non solo una malattia) non sarebbero "necessarie e sufficienti per la definizione dello stato di fragilità". La Federazione, che agisce quale organo sussidiario dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, affermava in conclusione che: "l'assenza

dal servizio di chi rientra nelle fattispecie previste dalla Legge 104/92 deve essere prescritta dalle "competenti autorità sanitarie", tra cui non rientra il medico di medicina generale, che non può essere assimilato alle stesse",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente chiarire, direttamente o tramite l'INPS e, comunque, in modo formale, netto e definitivo chi siano le "competenti autorità sanitarie", indicate nell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e quale sia, conseguentemente, la procedura da adottare.

(3-01489)

D'ARIENZO, D'ALFONSO, PARRINI, BOLDRINI, ROJC, VATTUONE, ALFIERI, ASTORRE, PITTELLA, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, TARICCO, IORI, VERDUCCI, FEDELI, LAUS, BITI, MESSINA Assuntela, GIACOBBE, COLLINA, FERRAZZI, VALENTE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

nel mese di novembre 2019 gran parte del territorio della regione Liguria e della Toscana è stato colpito da una violentissima ondata di maltempo;

in particolare, in Liguria, sono straripati diversi fiumi, tra cui il Petronio a Sestri Levante e il Vara in Val di Vara, mentre movimenti franosi hanno isolato vari nuclei abitati anche nel ponente. Analoga situazione si è verificata nelle province di Massa Carrara;

fra i danneggiamenti conseguenti all'ondata di maltempo, particolare apprensione ha destato una vistosa lesione che ha aggravato ulteriormente la funzionalità statica del ponte di Albiano Magra, al confine tra le province di La Spezia e Massa Carrara;

i cittadini e le amministrazioni territoriali avevano evidenziato immediatamente la necessità di garantire la sicurezza e la fruibilità del ponte di Albiano Magra, con richiesta di programmare urgenti interventi di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dello stesso;

considerato che:

l'ANAS, dal 2018, è diventata gestore dell'ex strada provinciale 70, acquisendola in gestione dalla Provincia di Massa Carrara e, quindi, anche del ponte di Albiano Magra;

l'ANAS, con una lettera inviata nell'agosto 2019 al Comune di Aulla e alla Provincia di Massa Carrara, che avevano evidenziato preoccupazioni sullo stato di sicurezza e funzionalità del ponte di Albiano Magra, comunicava che il ponte era sorvegliato dal personale ANAS e che lo stesso non presentava criticità tali da comprometterne la funzionalità statica e che non vi erano giustificati motivi per adottare provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso;

successivamente ai danneggiamenti del ponte avvenuti nel novembre del 2019, l'ANAS avrebbe effettuato un controllo d'emergenza sul ponte, senza sospenderne la viabilità e confermando di fatto la piena funzionalità statica dello stesso dopo un intervento di riparazione;

il giorno 8 aprile 2020, il ponte di Albiano Magra è crollato in tutta la sua lunghezza, pari a 330 metri, interrompendo la viabilità su una importante arteria di comunicazione al confine tra le province di Massa Carrara e La Spezia,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa e se non ritenga urgente avviare ogni azione volta all'accertamento delle responsabilità del crollo del ponte di Albiano Magra;

se intenda richiedere una dettagliata relazione all'ANAS sugli interventi effettuati nel corso degli ultimi mesi sul ponte di Albiano Magra e se la società abbia rilevato, con le proprie strutture tecniche, situazioni di pericolo di crollo imminente dello stesso;

se non sia il caso di istituire un Tavolo di coordinamento con le istituzioni competenti del territorio, finalizzato a consentire l'immediato ripristino della viabilità, anche eventualmente attraverso soluzioni temporanee, per garantire la mobilità nel territorio interessato dal crollo del ponte di Albiano Magra;

quali siano i tempi stimati per il ripristino del ponte di Albiano Magra;

se vi siano situazioni di rischio di funzionalità statica dei ponti anche in altre aree territoriali del Paese e quali iniziative siano in programma per fronteggiare le carenze strutturali e di sicurezza degli stessi.

(3-01490)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORRADO, ANGRISANI, PAVANELLI, GRANATO, MORONESE, PRESUTTO, TRENTACOSTE, VANIN - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in contrada Trasanello di Matera, circa 7 chilometri a est del centro cittadino e a breve distanza dal Parco della Murgia Materana, è attiva dal 1974 una cementeria della Italcementi Fabbriche Riunite circondata da aziende agricole, nonché da pascoli e allevamenti di bestiame, che quotidianamente producono e vendono senza restrizioni i prodotti derivanti dalle suddette attività agro-pastorali;

la percezione del rischio sanitario e ambientale legato alla presenza dell'impianto è progressivamente cresciuta, nella popolazione locale, nonostante le certificazioni di qualità ISO 9002, ottenuta dalla proprietà nel 1997, e ambientale ISO 14001, emessa nel 2003 e rinnovata da ultimo nel 2018;

nel 2011, dopo l'attivazione di un nuovo forno, Italcementi ha siglato un protocollo di monitoraggio della qualità dell'aria con Regione, Provincia e Comune di Matera, e due anni più tardi sono state installate due centraline a Trasanello e una all'interno del Parco;

i dati sulle emissioni dell'impianto di contrada Trasanello rilevati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Basilicata del 2013 sono stati, però, duramente contestati e giudicati inattendibili dai comitati di cittadini sensibili alle tematiche ambientali;

considerato che:

i timori dei residenti si sono accentuati quando il cementificio, autorizzato ai sensi dell'art. 237-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, cosiddetto Testa unico ambientale, ha cominciato a bruciare combustibile solido secondario (CSS) derivato da rifiuti urbani non pericolosi, per utilizzarne ceneri e residui nel ciclo produttivo inglobandoli stabilmente e inertizzandoli nella matrice cementizia;

a febbraio 2018, un parlamentare europeo e due consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un esposto-denuncia alla locale Procura della Repubblica, perché verificasse il rispetto della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, come recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, da parte dello stabilimento materano e accertasse se, in generale, le ceneri del CSS possano causare danni alla salute e all'ecosistema, nonché depotenziare il prodotto;

considerato, inoltre, che:

negli anni, ARPA Basilicata ha rilevato la deposizione di metalli, benzopirene e diossine nei deposimetri della zona di Trasanello ma, ufficialmente, non sembra avere effettuato controlli sugli alimenti;

tra luglio 2019 e gennaio 2020 l'associazione ambientalista locale "COVA Contro" ha fatto svolgere diverse analisi autonome sul formaggio in vendita presso un caseificio di Matera, riscontrando sempre la presenza di dosi di piombo ben oltre la soglia di legge;

detto controllo d'iniziativa privata s'è reso necessario ed è stato effettuato perché le eventuali non conformità alimentari riscontrate da ARPA Basilicata non vengono pubblicate su alcun bollettino informativo locale,

si chiede di sapere:

se sia possibile rendere accessibili ai cittadini i dati, anche anonimi ma geolocalizzati almeno su base regionale, delle non conformità rilevate negli alimenti di origine animale in funzione del Piano nazionale residui, che il Ministero della salute aggiorna annualmente;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di controlli sulla qualità e la quantità del CSS (Classe I e II) destinato ai cementifici;

se intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, l'utilizzo di droni per il controllo della qualità delle emissioni degli impianti industriali (in particolare di incenerimento e co-incenerimento);

se ARPA Basilicata abbia mai verificato la percentuale di zolfo contenuta nel *coke* petrolifero, utilizzato come combustibile nella cemenzeria di Matera, nonché l'efficienza dei filtri di depurazione dei fumi in rapporto al rischio di dispersione nell'ambiente delle sostanze altamente inquinanti derivate, appunto, dal *pet-coke*;

se siano a conoscenza dei quantitativi movimentati e dell'elenco dei porti di destinazione italiana del *pet-coke*, il cui sversamento in mare durante le operazioni di sbarco è causa, a sua volta, di grave inquinamento;

se, quali e quanti controlli qualitativi sulla eventuale presenza di sostanze chimiche pericolose nel cemento o calcestruzzo vengano svolti annualmente dagli enti competenti e con quali risultati.

(4-03140)

BARBARO - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che: con l'atto di sindacato ispettivo 4-00115 del 29 maggio 2018, l'interrogante sottoponeva al Ministro in indirizzo la richiesta di sapere se fosse

intenzione dell'Esecutivo favorire l'apertura di un Tavolo di concertazione sulla centrale elettrica di Rossano Calabro, che coinvolgesse tutti i soggetti interessati, al fine di arrivare a soluzioni il più possibile condivise, anche in merito ad un eventuale ripensamento della strategia di vendita del sito di Rossano;

nel citato atto di sindacato ispettivo si chiedeva in particolare di:

apprendere quali fossero le iniziative in corso e quali siano i costi e i tempi per la bonifica e lo smantellamento del sito, in ottemperanza a quanto stabilito dai conferenti provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, e quali fossero i tempi, in particolare, per lo smantellamento delle unità turbogas, qualora esse non fossero più risultate strategiche e di interesse nazionale;

considerare l'obiettivo della riconversione della centrale di Rossano come l'elemento rigeneratore di una più vasta area industriale in profondo declino ed insieme una forte "componente" della strategia di sviluppo che sottende al processo di fusione tra i Comuni di Rossano e Corigliano;

sottoscrivere un accordo di programma, anche alla luce delle opportunità offerte con il finanziamento delle zone economiche speciali, che utilizzi il pacchetto progettuale "Futur-E" come elemento di sintesi di proposte per la riconversione produttiva dell'intera area;

considerato che:

ad oggi non è pervenuta alcuna risposta al quesito posto;

dalla sottoposizione del quesito ad oggi sono trascorsi circa due anni e risulta opportuno avere contezza dell'eventuale evoluzione della vicenda,

si chiede di sapere, oltre a quanto già indicato nell'atto di sindacato ispettivo citato, se il Ministro in indirizzo possa fornire una puntuale rendicontazione su quanto fino ad ora prodotto e deliberato in merito alla vicenda descritta in premessa.

(4-03141)

DI NICOLA - *Ai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

non senza stupore e incredulità, si apprende dalla cronaca di questi giorni della incredibile vicenda amministrativa che ha coinvolto l'onorevole Guido Quintino Liris, attuale assessore della Regione Abruzzo al Bilancio, Aree interne del cratere, Programmazione Restart, Sport e impiantistica sportiva, oltre a numerose altre materie e competenze ad esso delegate;

si apprende, da numerose e autorevoli fonti stampa, tra cui «La Notizia», a firma Maria Trozzi, e «Huffington Post», a firma del vicedirettore Alessandro De Angelis, di quello che viene definito un «intreccio perverso» tra controllati e controllori alla Regione Abruzzo;

si tratta, secondo quanto riportato, della richiesta rivolta dall'Assessore e poi recepita dalla ASL di cui è dipendente, di una «interruzione dell'aspettativa» concessa a suo tempo all'Assessore medesimo, e di contestuale reintegro nella struttura: richiesta immediatamente e tempestivamente accolta dal direttore della struttura, che lo avrebbe conseguentemente allocato all'interno dello *staff* della direzione della struttura medesima a decorrere dal primo di aprile;

la clamorosa decisione, che di fatto ha determinato la configurazione di un illegittimo cumulo di incarichi e compensi, oltre ai pur evidenti profili legali di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, ha suscitato forti reazioni sul piano dell'opportunità politica e morale, tanto da indurre l'Assessore stesso, nel tentativo grottesco di rimediare alla situazione, a dichiarare, solo successivamente, di voler rinunciare ad ogni corrispettivo di natura economica, e, dopo pochissimo tempo, il direttore generale a revocare il provvedimento di reintegro;

si tratta evidentemente di una vicenda che, al di là degli aspetti legali, la cui valutazione andrà fatta nelle opportune sedi, pone problemi etici e morali, che danno l'immagine di una realtà in cui ancora è persistente un intreccio perverso tra politica e pubblica amministrazione, imponendo inevitabilmente la necessità di intervenire tempestivamente per fare chiarezza su comportamenti amministrativi apparentemente diretti al fine esclusivo di trarre vantaggio materiale da una situazione generale di grande difficoltà, in cui il pretesto di una presunta forma di solidarietà e spirito di servizio diviene invece occasione di profitto personale,

si chiede di sapere se i Ministri siano al corrente della vicenda e se, alla luce di questi fatti, non ritengano necessario ed urgente, anche al fine di prevenire il ripetersi di situazioni di questo tipo, avviare delle indagini ministeriali volte ad acquisire gli atti relativi a quanto illustrato in premessa, valutarne la regolarità ed eventualmente disporre l'annullamento e trasmettere tutto alla Magistratura per gli opportuni rilievi.

(4-03142)

LANNUTTI, LOMUTI, PELLEGRINI Marco - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

a Poste Italiane SpA, principale operatore in Italia del servizio postale, è affidato il servizio universale fino al 30 aprile 2026. Poste Italiane è soggetta a verifiche quinquennali sul livello di efficienza nella fornitura del servizio, anche in base al più recente contratto di programma 2015-2019, sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico. In forza di tale contratto, l'azienda riceve un sostanzioso contributo pubblico, che ammonta annualmente a 262,4 milioni di euro fino al 2019, ma che in virtù di diverse integrazioni ha raggiunto in alcuni anni anche la cifra di 400 milioni di euro;

Poste Italiane ha la più grande rete di raccolta postale della corrispondenza e di punti di accesso aperti al pubblico sul territorio nazionale, con oltre 12.824 uffici postali, circa 5.700 cosiddetti "Punto poste" (in prevalenza tabaccherie, che svolgono funzioni analoghe agli uffici postali) e 4.500 altri soggetti (piccoli negozi spesso con il titolo di operatore postale) che hanno un contratto di "Affrancaposta per conto terzi" (grazie al quale raccolgono la corrispondenza dagli utenti per conto di Poste Italiane, la affrancano, per poi portarla nel punto più vicino di accesso alla rete Poste Italiane, generalmente un ufficio postale). Pertanto la rete di raccolta della corrispondenza di Poste Italiane si compone attualmente di circa 23.000 punti diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

questa enorme e capillare quantità di punti di raccolta può essere a buon ragione considerata dominante rispetto all'organizzazione degli altri operatori postali, impossibilitati, anche a causa dalle attuali condizioni del mercato, a poter replicare non solo la diffusione della rete di recapito, ma anche la raccolta della corrispondenza di Poste Italiane. Poste Italiane ha, infatti, strutturato il servizio universale, cui è obbligata, in maniera sovradimensionata, in quanto mira, probabilmente, a difendere una posizione di dominio nel mercato, non solo dei servizi postali, ma, in prospettiva, anche di altri servizi offerti nell'ambito bancario e assicurativo;

l'incessante riduzione delle filiali delle banche, da una parte, una rete capillare di Poste Italiane dall'altra, hanno spinto non a caso l'ABI a monitorare l'evoluzione di quest'ultima, in particolare attraverso le tabaccherie (attualmente 5.700 su un potenziale di 48.000). Infatti, più volte l'ABI ha auspicato la necessità di un nuovo quadro normativo che assicuri una competizione alla pari tra le banche e gli altri soggetti che fanno attività bancaria, come appunto Poste Italiane con i servizi Bancoposta;

considerato che:

Poste Italiane, per la prima volta nella sua storia, ha deciso in maniera del tutto autonoma di chiudere circa 250 uffici postali in alcune grandi città (tra queste Milano, Bari, Messina), nelle date del 28 dicembre 2019 e del 4 gennaio 2020, con la motivazione che in quei giorni si prevedeva una frequentazione ridotta, impedendo di fatto il servizio agli utenti;

l'attuale normativa non prevede che si possa in modo autonomo interrompere il servizio universale. Solo le istituzioni deputate a vigilare (il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM) possono autorizzare la chiusura anche di un solo ufficio postale, per cause di forza maggiore. Se confermata, la decisione unilaterale di Poste Italiane, potrebbe configurare, ad avviso dell'interrogante, una interruzione di pubblico servizio;

è evidente che la decisione di Poste Italiane, qualora non opportunamente censurata dalle istituzioni competenti, costituirebbe un pericoloso precedente, consentendo alla società di decidere in assoluta autonomia la chiusura degli uffici postali soltanto in base al presupposto che vi sia una frequentazione ridotta, escludendo dal servizio anche pochi utenti, ai quali andrebbe comunque garantito il servizio;

quanto successo potrebbe persino spingere Poste Italiane a sostituire parte della rete degli uffici postali con la rete di "Punto Poste" e con la rete degli "Affrancaposta", con la conseguenza non solo di ridurre notevolmente il numero degli uffici postali, ma anche il relativo numero di dipendenti addetti, esternalizzando di fatto parte dei servizi postali presso le tabaccherie e i piccoli negozi, e continuando in qualche modo a presidiare il territorio, ma con costi notevolmente ridotti;

risulta, inoltre, che l'azienda vorrebbe avviare, sempre in un'ottica di riduzione di costi, un percorso per eliminare il servizio pomeridiano in alcuni uffici postali, giustificando tale decisione con una presunta maggiore "efficacia del servizio" e una "massimizzazione del *matching* tra domanda ed offerta",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga che il comportamento posto in essere da Poste Italiane, debba essere considerato come un'aperta violazione dei principi sottesi al contratto di programma, oltre che una violazione della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 3, commi 1, 5, lettera *b*) e comma 8, lettere *a*) e *d*) del decreto legislativo n. 261 del 1999;

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga di dover avviare un'indagine sui fatti esposti, che sono in chiaro contrasto con i bisogni della cittadinanza, nonché informare i cittadini sulla posizione assunta in merito dall'Autorità vigilante AGCOM;

se il Governo non ritenga di dover sollecitare un intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato in merito alla posizione di dominanza nella raccolta postale della corrispondenza, assunta da Poste Italiane negli ultimi due anni;

se non ritenga, alla luce di quanto descritto, di dover avviare la sostituzione degli attuali vertici di Poste Italiane, anche in considerazione della naturale scadenza dell'incarico dell'amministratore delegato, prevista nel corso del primo semestre 2020.

(4-03143)

LANNUTTI, PESCO, MORRA, CASTELLONE, TONINELLI, ORTIS, NATURALE, BOTTO, MOLLAME, CORRADO, VANIN, PAVANELLI, LOMUTI, PRESUTTO, PELLEGRINI Marco, ABATE, LICHERI, RICCIARDI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, LANZI, GIARRUSSO, MATRISCIANO, ACCOTO, GUIDOLIN - *Ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

lunedì 6 aprile 2020 su RAI Tre è andata in onda una puntata della trasmissione "Report" sull'emergenza Coronavirus, dal titolo "La zona grigia";

le telecamere del programma sono andate a Bergamo, la provincia con il più alto numero di morti e di contagiati in Italia. In particolare, il programma ha ricostruito, con testimonianze inedite, quello che è successo a Nembro, Alzano Lombardo e nella stessa Bergamo, dove, ipotizza la trasmissione, a influire su scelte sbagliate, di cui si paga ancora oggi il prezzo in termini di vite umane, sarebbero stati gli errori della politica regionale e la pressione esercitata dagli industriali, che si sono opposti, fino a quando hanno potuto, alla dichiarazione di "zona rossa" per la Val Seriana, per poter continuare la produzione negli stabilimenti di una delle aree più industrializzate del Paese. Dati ufficiosi, basati sulle statistiche ufficiali dei decessi dei Comuni della provincia, parlano di quasi 5.000 morti; nel programma si evidenzia che il 28 febbraio scorso 2020, Confindustria Bergamo, ha invitato i propri iscritti a utilizzare i propri canali *social* per infondere ottimismo, all'insegna dell'*hashtag* "Yeswework", per tranquillizzare gli investitori stranieri. Non solo, ha diffuso un video che mostra ottimismo, benché la situazione sanitaria sia già precipitata, e ha diffuso il video "Bergamo is running";

nel servizio viene mostrato che quello stesso 28 febbraio il presidente locale di Confindustria, Marco Bonometti, intervistato per radio su un canale RAI, dice che «la gente può tornare a vivere come prima». A smentire le parole, però, è stato purtroppo il numero dei contagi, passati in una settimana

dai primi 2 registrati ad Alzano Lombardo, a 220. Oggi, nella provincia di Bergamo, i positivi sono quasi diecimila, tanto che gli stessi industriali hanno finalmente ammesso che «quel video è stato un errore»;

l'ospedale "Pesenti Fenaroli" di Alzano Lombardo è stato chiuso alle 15.30 del 23 febbraio a causa di due casi scoperti di COVID-19. Alle 18, però, la struttura è stata completamente riaperta, anche al pubblico, senza che fosse stata nemmeno sanificata. E nei giorni seguenti l'ospedale ha continuato a restare aperto, e il personale sanitario al suo interno a girare senza mascherine e senza aver fatto nessun esame per accertarne l'eventuale positività;

"Report" ha, poi, rivelato che una paziente positiva al Coronavirus, anziché essere prontamente isolata, è stata mandata in reparto. A raccontare la storia il figlio della signora deceduta, Francesco Zambonelli, che al programma di RAI Tre ha raccontato: «Mia madre si era recata in ospedale per uno scompenso cardiaco, ma durante gli altri ricoveri non aveva mai avuto febbre, invece questa volta ha avuto anche crisi respiratoria e dopo due giorni di agonia è morta». Sempre l'infermiere del pronto soccorso di Alzano: «Ci sono stati così pazienti che sono stati gestiti senza la consapevolezza di quello che stava succedendo». In altre parole, per giorni è stata prolungata la promiscuità, permettendo così al *virus* di diffondersi velocemente, anche tra coloro che si sono recati in quel periodo al pronto soccorso per altre patologie;

considerato che:

il direttore sanitario dell'Azienda socio sanitaria territoriale Bergamo Est, responsabile dell'ospedale di Alzano, colui che avrebbe deciso la riapertura dell'ospedale, Roberto Cosentina, è stato condannato il 31 gennaio a 2 anni e 6 mesi in primo grado per omessa denuncia verso un medico (Leonardo Cazzaniga), soprannominato «dottor morte». Cazzaniga è stato condannato all'ergastolo per la morte di dodici pazienti terminali ai quali, secondo i giudici, avrebbe somministrato un sovradosaggio di farmaci con la chiara intenzione di uccidere. Se ne vantava al telefono con l'amante, infermiera nello stesso ospedale. Ebbene, nonostante la condanna, Cosentina non è stato rimosso. Nei giorni scorsi, secondo notizie di stampa, la Procura della Repubblica di Bergamo avrebbe aperto una inchiesta;

inoltre, a quanto risulta agli interroganti:

la giornalista di "Valseriana News" Gessica Costanzo, ha denunciato il fatto che molte imprese in Val Seriana hanno riaperto la produzione, in deroga al decreto governativo. Anche le industrie che palesemente non possono essere catalogate tra quelle essenziali;

Gessica Costanzo ha ricostruito nelle sue inchieste che i malati di COVID-19 sono stati trasportati in ospedale solo quando erano in condizioni disperate e che molti di loro sono morti a casa loro, senza aver ricevuto l'assistenza dovuta e senza essere conteggiati tra le vittime del *virus*;

la *reporter* ha anche affermato che ai parenti prossimi deceduti per Coronavirus non è stato fatto il tampone, costringendoli a una quarantena volontaria e rischiando, così, una volta usciti dalla eventuale quarantena di essere ancora infetti;

dal servizio di "Report" è emerso che alla maggior parte dei pazienti delle RSA della provincia di Bergamo non è stato fatto il tampone e che le strutture sono rimaste aperte al pubblico per giorni dopo l'inizio dell'epidemia

e le stesse sono state utilizzate per "parcheggiare" alcuni malati di COVID-19, per allentare la pressione sugli ospedali della zona. Entrambe decisioni che hanno portato alla diffusione del virus in tutte le RSA e alla morte di almeno 600 ospiti, su 6.000 in totale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati sulla vicenda;

se il Ministro della salute non ritenga di dover approfondire l'operato del direttore sanitario dell'Azienda socio sanitaria territoriale Bergamo Est;

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga necessario accertare se a Bergamo i decreti governativi siano stati violati da aziende della provincia;

se il Ministro per gli affari regionali e le autonomie intenda verificare se la Regione Lombardia abbia agito nei limiti delle sue competenze.

(4-03144)

TRENTACOSTE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'ex AUSL 4 di Enna, oggi Azienda sanitaria provinciale (ASP), nell'ambito della programmazione di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, aveva previsto la realizzazione di alcune strutture a carattere socio-sanitario; fra queste veniva individuato il presidio di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, cosiddetto Crim (centro di riabilitazione interprovinciale multidisciplinare);

l'ASP di Enna, per la realizzazione del presidio, individuava in località Pergusa un edificio incompiuto risalente agli anni '50, che doveva essere adibito a istituto per l'assistenza all'infanzia;

con l'intervento si sarebbe dovuta completare la struttura esistente, avente una superficie di circa 7.200 metri quadri distribuita su più livelli, in grado di ospitare 150 degenti divisi in cinque moduli residenziali. Il centro avrebbe avuto due reparti di medicina fisica e riabilitativa e di riabilitazione cardiopolmonare, oltre a varie camere di degenza, aule per la formazione, studi, spogliatoi e ambienti di servizio per il personale medico e amministrativo;

con delibera del 22 marzo 2005 n. 814 del direttore generale dell'ASP veniva approvato il progetto definitivo dei lavori per la ristrutturazione di detto fabbricato, denominato "ex CISS", per adibirlo a centro interprovinciale per la riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

con decreto dirigenziale del Ministero della salute del 6 settembre 2005, venivano finanziati i lavori con i fondi, ex art. 20 della legge n. 67 del 1988 per complessivi 8.359.510,81 euro posti a carico del Ministero stesso per il 95 per cento e della Regione Siciliana per il restante 5 per cento;

considerato che:

nel luglio del 2019, grazie al lavoro svolto dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, il ministro Giulia Grillo annunciava lo stanziamento di 236 milioni di euro per interventi di ammodernamento degli ospedali siciliani;

di questi, oltre 3 milioni erano destinati alla struttura dell'ex CISS di Pergusa, e specificamente 1.330.000 euro per il completamento delle finiture e la sistemazione delle parti esterne, e 1.900.000 euro per l'acquisto delle attrezzature;

risulta all'interrogante che ad oggi nulla è stato fatto per ultimare i lavori;

il 21 marzo 2020, l'interrogante e i consiglieri comunali di Enna, Cinzia Amato e Davide Solfato, hanno chiesto al direttore generale dell'ASP, dottor Francesco Iudica, di valutare la possibilità di attivare tutte le procedure necessarie presso la Regione Siciliana affinché l'immobile venisse messo a disposizione del sistema sanitario per fronteggiare l'emergenza pandemica COVID-19, considerata la sua posizione baricentrica e isolata rispetto ai centri urbani, ma ben collegata e facilmente raggiungibile,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché si faccia chiarezza in ordine ai fondi stanziati per il recupero della struttura in questione;

se non ritenga di attivarsi nelle sedi opportune affinché sia garantita l'ultimazione dei lavori, la consegna dell'immobile e un'adeguata destinazione d'uso, secondo le esigenze medico-assistenziali previste dal piano sanitario adottato dalla Regione Siciliana.

(4-03145)

MALAN - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

con un comunicato stampa del 27 marzo 2019, il Garante nazionale per l'infanzia annunciava l'avvio di una indagine che porterà, tra un anno, alla pubblicazione di un *dossier* sui maltrattamenti dei bambini e degli adolescenti in Italia dopo una rilevazione campionaria effettuata in 231 comuni italiani; tale indagine, si annuncia, viene effettuata insieme a CISMAI e Terre des Hommes;

il 22 marzo 2020 il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia), insieme ad altre organizzazioni del settore, parecchie associazioni e ha indirizzato una lettera aperta al Governo e alle Istituzioni per chiedere l'istituzione di una *task force* immediata e misure di protezione per le situazioni di forte vulnerabilità che molti bambini e ragazzi vivono in questo momento, che dovrebbe segnalare e intervenire subito sulle situazioni più fragili e a rischio (il documento cita in particolare il milione e 250.000 minori in stato di povertà) e realizzare i necessari interventi urgenti di tutela, anche tramite l'art. 403 del codice civile; tale gruppo, dovrebbe essere costituito mediante la collaborazione di scuola, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari con le associazioni del terzo settore, comprese le associazioni familiari, cioè quelle coordinate dal CISMAL;

al CISMAL per anni è stato affiliato il centro di Torino "Hansel e Gretel", diretto dal dottor Claudio Foti, che ora si trova indagato insieme ad un gruppo di assistenti sociali e responsabili di istituzioni locali per i fatti di Bibbiano;

al di là delle responsabilità penali, che saranno accertate in tribunale, l'approccio teorico e le modalità di intervento pratico adottati dal dottor Foti e dal centro "Hansel e Gretel" si basano chiaramente su posizioni e metodologie che non solo non sono accettate dalla comunità scientifica di riferimento, ma anche da una larga componente di psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili che svolgono attività professionale sul campo, come CTU e periti in casi giudiziari; il Foti ha anche evidenziato una avversità ideologica alla famiglia in sé, spesso identificata in suoi scritti con la violenza e l'abuso; anche se il CISMAI ha attualmente escluso il centro "Hansel e Gretel" dalla lista dei suoi affiliati, è noto a chi si occupa di questi temi che molti dei professionisti che fanno riferimento al CISMAI condividono il metodo e l'approccio del centro "Hansel e Gretel", tanto che collaboratori del medesimo centro hanno continuato, anche grazie al CISMAI, a diffondere le loro posizioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accogliere la proposta del CISMAI e se ritenga opportuno il coinvolgimento di tale organizzazione in un'attività così delicata e che la protezione dal disagio in questi tempi di emergenza sia affidata a chi ha un retroterra ideologico e professionale quale quello descritto.

(4-03146)

PUCCIARELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nella mattinata dell'8 aprile 2020, ad Aulla (Massa Carrara), è crollato il viadotto sito in località Albiano Magra, nel tratto di strada statale 330;

il crollo ha coinvolto due furgoni che percorrevano il tratto di strada proprio in quel momento e che sono precipitati sul letto del fiume, pur restando sulla carreggiata, causando delle ferite ad uno degli autisti;

dagli organi di stampa si evince che l'incidente non giunge inatteso, in quanto le crepe sulla struttura erano già state segnalate dalla popolazione;

solo lo scarso traffico di queste settimane ha permesso di evitare la perdita di molte vite umane;

oltre al rischio per la sicurezza delle persone, ciò determina inevitabilmente dei problemi di viabilità nell'area interessata, dal momento che il viadotto rappresentava un importante punto di collegamento tra la Liguria e la Toscana;

il crollo del viadotto, che mette in disagio il traffico dell'intera zona, avviene in un momento di gravissima difficoltà economica per tutto il Paese e rischia di creare ulteriori ripercussioni su un tessuto economico già fortemente indebolito dall'emergenza epidemiologica in corso in queste settimane;

a ciò si aggiunga che gli spostamenti che sinora avvenivano attraverso il viadotto subiranno necessariamente delle deviazioni verso altre infrastrutture alternative, in particolare verso tratti di strada a pagamento;

molti cittadini si troveranno pertanto costretti a percorrere tratte autostradali a pagamento, essendovi l'impossibilità di ricorrere a percorsi alternativi, e dovranno pertanto sobbarcarsi l'onere del pagamento dei pedaggi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo stia valutando di assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di permettere la sospensione dei pagamenti dei pedaggi autostradali per i viaggiatori che percorrono la tratta citata in premessa i quali, a causa del crollo del viadotto Albiano Magra, sono ora costretti a percorrere un itinerario alternativo che impone il passaggio attraverso le autostrade.

(4-03147)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01487 della senatrice Corrado ed altri, sul furto di una scultura raffigurante una "Madonna con Bambino" presso la chiesa di San Felice Martire nel Casertano;

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01489 del senatore Taricco ed altri, sull'individuazione delle figure sanitarie deputate a certificare situazioni di rischio legate a persone con disabilità e fragilità.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 205ª seduta pubblica dell'8 aprile 2020, a pagina 104, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", sostituire il quarto capoverso con il seguente: "Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, concernente disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 88 del 2 aprile 2020 (Atto n. 444)."

A N N E S S I

Emendamento 1.900

Relazione tecnica con nota esplicativa

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente con nota esplicativa

1.300
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi." è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14.

1-ter. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18:

All'articolo 1:	
<i>al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5»;</i>	1.1000 Governo
Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:	
<p style="text-align: center;">«Art. 2-bis.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)</i></p> <p>1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:</p> <p>a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni, e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi</p>	1.1000 Governo



restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. **L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato d'emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.**

3. Gli incarichi di cui al comma 1 lettera a) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità; collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.1000/10 Errani +
modifica RGS

Art. 2-*ter*.

(Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)

1.1000 Governo



<p>1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).</p> <p>2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 13 marzo 2020, n. 66. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.</p> <p>3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>1.1000/21 Presutto</p>
<p>4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.</p> <p>5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.</p>	<p>1.1000/22 Florida</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2-quater. <i>(Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN)</i></p> <p>1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>1.1000 Governo</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2-quinquies. <i>(Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)</i></p>	<p>1.1000 Governo</p>



<p>1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.</p> <p>2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.</p> <p>3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2-sexies. <i>(Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)</i></p> <p>1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.</p>	1.1000 Governo
<p style="text-align: center;">Art. 2-septies. <i>(Disposizioni urgenti in materia di volontariato)</i></p> <p>1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata dello stato emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p>	1.1000 Governo
<p>All'articolo 3</p>	
<p>Dopo il comma 2, inserire i seguenti:</p>	1.1000/34T2 Collina



<p>2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione del comma 1, lettera b), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza da COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani.</p> <p>2-ter. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.</p> <p>2-quater. La determinazione della remunerazione avviene in deroga alle disposizioni vigenti e tiene altresì conto dei costi diretti ed indiretti conseguenti alla sospensione delle attività assistenziali ordinarie e alla riprogrammazione conseguente alla attuazione dei piani emergenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b).</p> <p>2-quinquies. Le regioni e le province autonome, ivi comprese quelle in piano di rientro, possono riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, limitatamente alla permanenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.</p> <p>2-sexies. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 2-ter, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2019.</p> <p>2-septies. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-sexies, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 6.».</p>	<p>Norma che si sovrappone con DL Liquidità</p>
<p>Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 4-bis. <i>(Unità speciali di continuità assistenziale)</i></p> <p>1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.</p> <p>2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del <i>triage</i> telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.</p> <p>3. Il <i>triage</i> per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.</p>	<p>1.1000 Governo</p>



<p style="text-align: center;">Art. 4-ter. (Assistenza a persone e alunni con disabilità)</p> <p>1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.</p> <p>3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».</p>	1.1000 Governo
<p><i>All'articolo 5:</i></p>	
<p><i>al comma 4 sostituire le parole: «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole: «dall'articolo 5-bis, comma 3»;</i></p>	1.1000 Governo
<p><i>al comma 5, dopo le parole: «ai medici» inserire le seguenti: «, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19».</i></p>	1.1000 Governo
<p><i>Dopo l'articolo 5 sono aggiunti seguenti:</i></p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 5-bis. (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)</p> <p>1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020, n. 630, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.</p> <p>3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze</p>	1.1000 Governo 1.1000/45-bis Errani



<p>scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5-ter.</p> <p><i>(Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.</p> <p>2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>1.1000 Governo</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5-quater.</p> <p><i>(Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici);</i></p> <p>1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.</p> <p>2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.</p> <p>3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 268 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.</p>	<p>1.1000 Governo</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5-quinquies.</p> <p><i>(Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)</i></p>	<p>1.1000 Governo</p>



<p>1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.</p> <p>2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5-sexies. <i>(Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)</i></p> <p>1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.</p> <p>2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».</p>	1.1000 Governo
All'articolo 6	
<i>Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero fino al termine» con le seguenti: «ovvero oltre il termine».</i>	6.5 Relatore
<i>All'articolo 10,</i>	
<i>Al comma 1, le parole: «Per le medesime finalità di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono soppresse, e le parole: «all'articolo 1 del predetto decreto-legge», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2-bis»;</i>	1.1000 Governo
<i>All'articolo 12,</i>	
<i>Al comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020; n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;</i>	1.1000 Governo
<i>All'articolo 13,</i>	
<i>alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».</i>	13.1 De Petris
<i>Al comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;</i>	1.1000 Governo
<p><i>Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.».</p>	13.1 De Petris
<i>l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</i>	



<p style="text-align: center;">«Art. 14. (Sorveglianza sanitaria)»</p> <p>1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera <i>d</i>) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a</i>) agli operatori sanitari; <i>b</i>) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; <i>c</i>) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.</p> <p>2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19».</p>	1.1000 Governo
<p><i>All'articolo 15,</i></p>	
<p><i>Al comma 1 sostituire le parole: «dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis».</i></p>	1.1000 Governo
<p><i>All'articolo 16,</i></p>	
<p><i>Al comma 1 sostituire le parole «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis, comma 3».</i></p>	1.1000 Governo
<p><i>Dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:</i></p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 17-bis. (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)»</p> <p>1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere <i>g</i>), <i>h</i>) e <i>i</i>), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere <i>t</i>) e <i>u</i>), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'intercambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.</p> <p>2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate, nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.</p> <p>3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.</p> <p>4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della</p>	1.1000 Governo



<p>riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-<i>quaterdecies</i> del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.</p> <p>5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.</p> <p>6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17-ter. <i>(Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e per le Aziende Ospedaliere Universitarie)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.</p> <p>2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i>, 2-<i>quater</i>, 5-<i>sexies</i> e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le Università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come accresciuto dalle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.</p>	<p>1.1000 Governo</p> <p>1.1000/59 Floridaia</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17-quater. <i>(Proroga validità tessera sanitaria)</i></p> <p>1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi. (TS-CNS)».</p>	<p>1.1000 Governo</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17-quinquies <i>(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)</i></p> <p>1. In considerazione del blocco delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza</p>	<p>17.0.2000 Relatore</p> <p>Norma che si sovrappone con DL Liquidità</p>



<p>delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.</p> <p>2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.</p> <p>3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.</p> <p>4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.</p> <p>5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.</p> <p>6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.</p> <p>7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».</p>	
<p><i>All'articolo 18,</i></p>	
<p><i>il comma 1, è sostituito dal seguente:</i></p> <p>«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di disposto dal decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 13 marzo 2020, n. 66. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», garantendo pertanto una</p>	<p>1.1000 Governo</p>



<p>tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia, e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente».</p>	
<p>Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 18-bis. <i>(Finanziamento case rifugio)</i></p> <p>1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alle norme di contenimento ad essa collegata, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.</p> <p>2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».</p>	18.0.6T2 Valente
<p>All'articolo 19,</p> <p><i>Al comma 1, sostituire le parole da: «per periodi decorrenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020»;</i></p>	19.4 Relatore
<p><i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i></p> <p>«2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo medesimo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».</p>	19.7 Steger
<p><i>al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;</i></p>	19.1000 Governo Assorbito da 19.7
<p><i>Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020» con le seguenti: «per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1».</i></p>	19.4 Relatore
<p><i>Al comma 5, secondo periodo, le parole: «Il predetto trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».</i></p>	19.11 Steger
<p><i>al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono destinatari delle norme di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.»;</i></p>	19.1000 Governo
<p><i>al comma 10, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 1 a 9»;</i></p>	19.1000 Governo
<p><i>dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale</p>	19.1000 Governo



<p>"emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.</p> <p>10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e di 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;</p>	19.1000/10 Guidolin
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:	
<p>«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)</p> <p>1. Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni contenute nel presente Capo, si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.».</p>	17.0.3T2 Errani.
<i>all'articolo 20:</i>	
<i>al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020»;</i>	19.1000 Governo
<i>il comma 6 è soppresso;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 7, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 1 a 5»;</i>	19.1000 Governo
<p><i>dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 che alla data del 23 marzo 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».</p>	19.1000 Governo
<i>all'articolo 21:</i>	



<i>al comma 1 sostituire le parole «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» con le seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020» e al secondo periodo, sostituire le parole: «La concessione del trattamento» con le seguenti: «La concessione dell'assegno».</i>	19.1000 Governo 21.2 Relatore
<i>Al comma 2, sostituire le parole: «assegno concesso ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1».</i>	21.2 Relatore
<i>all'articolo 22</i>	
<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la durata della sospensione» con le seguenti: «per la durata della riduzione o sospensione», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;</i>	22.7 Relatore 19.1000 Governo
<i>al comma 3, primo periodo, dopo la parola «data» aggiungere le seguenti: «o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020». Al medesimo comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo ai sensi del comma 4»;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui agli ultimi due periodi del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.»;</i>	22.7 Relatore 19.1000 Governo
<i>dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Le domande presentate ai sensi del comma 4 sono esenti dall'imposta di bollo.»;</i>	19.1000 Governo
<i>Al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi.</i>	22.25 T2 Conzatti
<i>dopo il comma sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione di copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni».</i>	22.25 T2 Conzatti
<i>abrogare il comma 7;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 8, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 6»;</i>	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 8 aggiungere i seguenti: «8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o</i>	19.1000 Governo



<p>domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo».</p> <p><i>8-ter.</i> Il trattamento di cui al comma <i>8-bis</i> è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p> <p><i>8-quater.</i> Al di fuori dei casi di cui al comma <i>8-bis</i>, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.</p> <p><i>8-quinquies.</i> Agli oneri di cui al comma <i>8-quater</i> si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma <i>8-quater</i> non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma <i>6-bis</i>, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo».</p>	
<p><i>Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>"22-bis.</i> <i>(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)</i></p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1".</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma <i>6-bis</i>».</p>	<p>22.0.5 T4 Faraone</p>
<p><i>All'articolo 23</i></p>	
<p><i>al comma 1, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».</i></p>	<p>23.1 Relatore</p>
<p><i>al comma 3, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».</i></p>	<p>23.1 Relatore</p>
<p><i>All'articolo 24:</i></p>	
<p><i>Dopo il comma 2 inserire il seguente:</i></p>	<p>24.5T2 Piarulli Rif</p>



«2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.».	
<i>all'articolo 26:</i>	
<i>al comma 1, dopo le parole «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» aggiungere le seguenti «e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», e dopo le parole: «dai lavoratori» inserire la seguente: «dipendenti».</i>	19.1000 Governo 26.1 Relatore
<i>sostituire il comma 2 con il seguente:</i> «2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».	19.1000/20 Errani
<i>al comma 3 dopo le parole «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».</i>	19.1000 Governo
<i>All'articolo 35</i>	
<i>Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali».</i>	35.1T2 Nannicini 35.2T2 De Petris
<i>dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:</i> «3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. 3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III titolo II, del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	35.1T2 Nannicini 35.2T2 De Petris
<i>3-quater. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».</i>	35.8 Pichetto Fratin Si sovrappone al comma 3-ter dell'em.to 35.1



3-quinquies. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "almeno biennale", sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale".	35.9 Alfieri
<i>Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:</i>	
«Art. 35-bis. (Disposizioni in materia di volontari della protezione civile) 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.	35.0.3T2 Salvini
<i>all'articolo 37:</i>	
<i>sostituire la rubrica con la seguente:</i> Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».	19.1000/33 Guidolin
<i>al comma 2, dopo la parola «prescrizione» inserire le seguenti</i> «delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria».	19.1000 Governo
<i>All'articolo 39</i>	
<i>al comma 1 sostituire le parole:</i> «Fino alla data del 30 aprile 2020» <i>con le seguenti:</i> «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019»;	39.1 Manca
<i>dopo il comma 2 aggiungere il seguente:</i> «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».	39.1 Manca
<i>All'articolo 40</i>	
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.»	40.4 T3 Parente
1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dall'8 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020».	40.2000 Relatore
<i>All'articolo 42</i>	
<i>Al comma 2, sostituire le parole:</i> «del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019» <i>con le seguenti:</i> «dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"».	42.1 Relatore
<i>All'articolo 44:</i>	
al comma 2 dopo le parole "al sostegno del reddito dei professionisti iscritti" e prima delle parole "enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" aggiungere le parole	86.0.1T2 Manca.



<p>“in via esclusiva” e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: “e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia”.</p>	
<p><i>Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 44-bis</i> <i>(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)</i></p> <p>1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».</p>	<p>19.1000/35 Guidolin</p>
<p><i>all'articolo 46:</i></p>	
<p><i>la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo»;</i></p>	<p>19.1000 Governo</p>
<p><i>Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».</i></p>	<p>46.1 Romano</p>
<p><i>Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>«Art. 49-bis.</i> <i>(Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020)</i></p> <p>1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500,000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione</p>	<p>19.1000 Governo</p>



<p>che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.</p> <p>2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.</p> <p>3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.».</p>	
<i>all'articolo 54:</i>	
<i>al comma 1, lettera a), le parole «in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre»;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</i> «b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;»;	19.1000 Governo
<i>al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:</i> «c) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 2 aggiungere il seguente:</i> «2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.”»;	19.1000 Governo
<i>al comma 3, ultimo periodo, le parole: “, nonché del comma 1 e dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9/2020” sono soppresse.</i>	19.1000 Governo
<i>Dopo l'articolo 54, inserire i seguenti:</i>	
<p style="text-align: center;">«Art. 54-bis. (Fondo Simesti)</p> <p>1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.</p>	19.1000 Governo
<p style="text-align: center;">Art. 54-ter (Sospensione procedure esecutive prima casa)</p> <p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di</p>	54.0.3T3 Faraone



cui all'articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.	
<p style="text-align: center;">Art. 54-quater</p> <p><i>(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)</i></p> <p>1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.</p> <p>2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.</p> <p>4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14.</p> <p>5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 giugno 2020.».</p>	54.0.2T3 Endrizzi
All'articolo 56:	
<i>Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se superiori», con le seguenti: «se successivi».</i>	56.9 Relatore
<i>Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «dagli intermediari», con le seguenti: «dai soggetti finanziatori» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli intermediari» con le seguenti: «i soggetti finanziatori».</i>	56.9 Relatore
<i>Al comma 9, sostituire le parole: «in favore della banca» con le seguenti: «in favore del soggetto finanziatore».</i>	56.9 relatore
Sostituire l'articolo 61, con il seguente:	
«Art. 61. <i>(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)</i>	19.1000 Governo



1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione



<p>sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p> <p>3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i <i>tour operator</i> che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 48 del 26 febbraio 2020.</p> <p>4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.</p> <p>5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera <i>b</i>), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione-fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».</p>	
<p><i>Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:</i></p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 61-bis. <i>(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)</i></p> <p>1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 16-bis, comma 5, è sostituito dal seguente:</p> <p>“5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella di cui al comma 2, lettera <i>c</i>) che acquista efficacia dall'anno 2021.”</p> <p>2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.».</p>	<p>19.1000 Governo</p>
<p><i>all'articolo 62:</i></p>	
<p><i>Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.»;</i></p>	<p>19.1000 Governo</p>
<p><i>Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia.».</i></p>	<p>62.30T2 Nocerino 62.31 Paroli 62.32 Salvini 62.33 Maffoni</p>
<p><i>Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:</i></p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 62-bis. <i>(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)</i></p> <p>1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività di cui al Decreto Ministeriale n. 203 del 1° dicembre</p>	<p>19.1000/90 rif.</p>



<p>2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, al Decreto Dirigenziale 17 aprile 2012 “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune” e s.m.i., e del Decreto Dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.».</p>	
<p>All’articolo 65:</p>	
<p>Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>65.3T3 Floridia 65.25 Manca Rif. DF</p>
<p>«2-ter. Al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, pari a complessivi 60 milioni di euro e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. In deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali ed, adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019.</p> <p>2-quater. Nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa.».</p>	<p>65.23 De Petris (identico a 48.0.6T2)</p>
<p>Dopo l’articolo, inserire il seguente:</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 65-bis. <i>(Art Bonus)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: ", dei complessi strumentali e di altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo "».</p>	<p>65.0.20T2 De Petris</p>
<p>All’articolo 66</p>	



<p><i>Al comma 1, dopo le parole: «di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro» aggiungere le seguenti: «compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti».</i></p>	66.2000 Relatore
<p><i>al comma 2:</i></p> <p>1) <i>dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.»;</i></p> <p>2) <i>al secondo periodo, sostituire le parole: «le erogazioni liberali di cui al periodo precedente» con le seguenti: «le erogazioni liberali di cui al presente comma».</i></p>	66.2000 Relatore
<p><i>All'articolo 67</i></p>	
<p><i>Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3,».</i></p>	67.15 Dell'olio
<p><i>all'articolo 68,</i></p>	
<p><i>dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.».</i></p>	19.1000 Governo
<p><i>All'articolo 71</i></p>	
<p><i>Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.</i></p>	71.4T3 D'Alfonso Rif.
<p><i>Dopo l'articolo 71, inserire i seguenti:</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>«Art. 71-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Donazione anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)</i></p> <p>1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera <i>d</i>), è inserita la seguente:</p> <p>“<i>d-bis</i>) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei <i>personal computer, tablet, e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;”;</p> <p>b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p> <p>“<i>3-bis</i>. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere, <i>b</i>) e <i>c</i>) di cui al comma 3.”.</p>	19.1000 Governo
<p style="text-align: center;"><i>Art. 71-ter.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Agevolazione acquisto prima casa)</i></p> <p>1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.</p>	71.0.16T2 Ciriani Norma che si sovrappone con DL liquidità



<p style="text-align: center;">Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)</p> <p>1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:</p> <p>a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;</p> <p>b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-<i>decies</i> e 36-<i>undecies</i> del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».</p>	71.0.10T2 Conzatti
All'articolo 72:	
<p>alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».</p>	72.0.6 T3 Petrocelli Rif.
<p>Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente:</p> <p>«b-bis). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di <i>showroom</i> permanenti all'estero finalizzati alla promozione del <i>Made in Italy</i>.».</p>	72.0.6 T3 Petrocelli Rif.
<p>Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:</p> <p>«4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:</p> <p>79) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;</p> <p>b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.</p> <p>4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.</p> <p>4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».</p>	72.0.6 T3 Petrocelli Rif.
Dopo l'articolo 72, inserire i seguenti:	
<p style="text-align: center;">«Art. 72-bis. (Sospensione dei pagamenti delle utenze)</p>	19.1000 Governo



<p>1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.</p> <p>2. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21, febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 72-ter. <i>(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)</i></p> <p>1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.</p> <p>3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.».</p>	19.1000 Governo
<p style="text-align: center;">Art. 72-quater. <i>(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)</i></p> <p>1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.</p> <p>2. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori</p>	72.0.9 Errani



distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.».	
All'articolo 73:	
<i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i> «2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».	73.2000 Relatore
<i>Al comma 3, sostituire le parole: «commi 9 e 55» con le seguenti: «commi 8 e 55».</i>	73.3 Relatore 109.3T2 Astorre
<i>Al comma 4, dopo le parole: «e le fondazioni», inserire le seguenti: «, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi.».</i>	73.4 Steger
<i>dopo l'articolo 73, inserire il seguente:</i>	
«Art. 73-bis (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z) e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.»	19.1000 Governo
<i>all'articolo 74:</i>	
<i>prima del comma 1, inserire i seguenti:</i> «01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento a delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; 02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;	19.1000 Governo
<i>sostituire il comma 1 con il seguente:</i> «1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle	19.1000 Governo



prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.»;	
<i>al comma 4, sostituire le parole da «per il periodo di ulteriori» sino a «di cui euro 3.049.500» con le seguenti: «a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342 di cui euro 3.182.500»;</i>	19.1000 Governo
<i>Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «al corso di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma».</i>	74.9 Relatore
<i>dopo il comma 7, inserire il seguente:</i> «7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.	19.1000 Governo
<i>7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento adottato entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche secondo quanto previsto dai seguenti periodi della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Ai fini del superamento del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la pubblica amministrazione redige una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. La disposizione di cui al precedente periodo non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro».</i>	19.1000/140 Garruti
<i>al comma 8, sostituire le parole «105.368.367» con le seguenti: «110.044.367» e sostituire le parole: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;</i>	19.1000 Governo
<i>dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:</i>	
«Art. 74-bis.	19.1000 Governo



<p><i>(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)</i></p> <p>1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.</p> <p>2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".</p> <p>3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.».</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 74-ter.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i></p> <p>1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.</p> <p>2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ad euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.</p> <p>3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.</p> <p>4. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.</p> <p>5. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.</p> <p>6. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».</p>	<p>74.0.IT3 Vattuone 74.2T2 Gasparri</p>
<p><i>all'articolo 75:</i></p>	
<p><i>al comma 1:</i></p> <p>1) dopo le parole: "servizi in rete" inserire le seguenti " , ivi inclusi i servizi di telemedicina, "</p> <p>2) le parole «diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere»;</p> <p>3) dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,», sono inserite le seguenti: «nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-</p>	<p>19.1000/147 Garruti 19.1000 Governo</p>



<p>legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56»;</p> <p>4) <i>dopo le parole «(software as a service)» inserire le seguenti: «e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale»;</i></p>	<p>19.1000/2000 Relatore</p>
<p><i>dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</i></p> <p>«3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione».</p>	<p>19.1000 Governo 19.1000 Governo</p>
<p><i>all'articolo 78:</i></p>	
<p>il comma 1 è sostituito dai seguenti:</p> <p>«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:</p> <p>“4 bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valore sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.”</p> <p>1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – punto 23 – della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.</p> <p>1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.</p> <p>1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.</p>	<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p>



<p>1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:</p> <p>a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;</p> <p>b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;</p> <p>c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;</p> <p>d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;</p>	
<p><i>Al comma 2:</i></p> <p>1) le parole «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».</p> <p>2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo»;</p>	<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p>
<p><i>Dopo il comma 2 inserire i seguenti:</i></p> <p>"2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.</p> <p>2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.</p> <p>2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del</p>	<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p> <p>Il comma 2-bis si sovrappone al comma 4-quinquies (em.to 19.1000 Governo)</p> <p>Il comma 2-quater si sovrappone al comma 4-sexies (em.to 19.1000 Governo)</p>



bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

79) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma *2-sexies* ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-sexies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-sexies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-sexies* a *2-novies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma *2-duodecies* e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle



<p>politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.</p> <p><i>2-quaterdecies.</i> Al pegno rotativo di cui al comma <i>2-duodecies</i> si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.</p> <p><i>2-quinquiesdecies.</i> I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;</p>	
<p><i>Al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;</i></p>	<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p>
<p><i>Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:</i></p> <p><i>«3-bis.</i> Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del <i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i>”</p> <p><i>3-ter.</i> In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di</p>	<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p>



<p>terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.</p> <p><i>3-quater.</i> Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.</p> <p><i>3-quinquies.</i> All'articolo 83, comma 3, lettera <i>e</i>), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti,», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione,».</p> <p><i>3-sexies.</i> La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.</p> <p><i>3-septies.</i> Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.</p> <p><i>3-octies.</i> Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.</p> <p><i>3-novies.</i> Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:</p> <p>a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;</p> <p>b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG);</p>	
<p><i>Al comma 4, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 2 e 3»;</i></p>	19.1000 Governo
<p><i>dopo il comma 4, inserire i seguenti:</i></p> <p><i>«4-bis.</i> Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.</p> <p><i>4-ter.</i> Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con</p>	19.1000 Governo



<p>una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.</p> <p><i>4-quater.</i> Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma <i>4-bis</i>.</p> <p><i>4-quinquies.</i> Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.</p> <p><i>4-sexies.</i> Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma <i>4-quinquies</i>, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma <i>4-quinquies</i>. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.</p> <p><i>4-septies.</i> Agli oneri derivanti dal comma <i>4-ter</i>, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma <i>6-bis</i>».</p>	
<p><i>4-octies.</i> Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.</p> <p><i>4-novies.</i> In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.</p>	<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p>



<p>4-decies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.</p> <p>4-undecies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1192."</p>	
<p><i>Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 78-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)</i></p> <p>1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.</p>	<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p>
<p><i>All'articolo 79</i></p>	
<p><i>Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevanti», e dopo le parole: «Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».</i></p>	<p>79.5 Relatore 79.2000 Relatore</p>
<p><i>Al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».</i></p>	<p>79.2000 Relatore</p>
<p><i>all'articolo 82,</i></p>	
<p><i>Al comma 1, prima delle parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,».</i></p>	<p>19.1000 Governo</p>
<p><i>all'articolo 83:</i></p>	
<p><i>al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio» con le parole: «e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona», dopo le parole «di matrimonio o di affinità», aggiungere le seguenti: «nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali» e dopo le parole: "procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile", inserire le seguenti: "procedimenti elettorali di cui all'articolo 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"»</i></p>	<p>19.1000 Governo 19.1000/166 D'Angelo</p>
<p><i>al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» inserire le seguenti: «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare», e dopo le parole «all'articolo 304 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi</i></p>	<p>83.14T2 Valente 19.1000 Governo</p>



della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,»;	
dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020. »;	19.1000 Governo 19.1000/163 Mirabelli Rif.
al comma 7, lettera f), sostituire le parole «e dalle parti» con le seguenti «, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,»;	19.1000 Governo
al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.»;	83.14T2 Valente
dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.».	83.14T2 Valente
al comma 8, sostituire le parole “di cui ai commi 5 e 6” con le parole “di cui al comma 7”;	83.18 Relatore
dopo il comma 11 aggiungere il seguente: «11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio. 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di Cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;	19.1000 Governo
dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: «12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero	19.1000 Governo



e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelative diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483; comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12 - *quater*; non si applica l'art. 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato”.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio

19.1000/163
Mirabelli Rif.

19.1000/171
D'Angelo



<p>difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale».</p> <p>12-<i>quinquies</i>. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.».</p>	
<p>Sostituire il comma 20 con i seguenti:</p> <p>«20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.</p> <p>20-<i>bis</i>. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p>	<p>19.1000/174 D'Angelo</p>
<p>20-<i>ter</i>. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.».</p>	<p>19.1000/177 D'Angelo</p>
<p>Al comma 21, dopo la parola: "relativi" inserire le seguenti: "alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali,".</p>	<p>19.1000/179 D'Angelo</p>
<p>Sopprimere il comma 22</p>	<p>Em. 83.1000 Gov</p>
<p>All'articolo 84</p>	



<i>Sopprimere il comma 11</i>	83.1000 Governo
<i>all'articolo 85:</i>	
<i>Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020» con le seguenti: «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;</i>	85.1 relatore
<i>al comma 3, sostituire 1 la lettera e) con la seguente:</i> «e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza, di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.»;	19.1000 Governo
<i>al comma 5, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per fa trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salvo espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno, dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.» e aggiungere, in fine, i seguenti «Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.»;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, è delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.»;</i>	19.1000 Governo
<i>Sopprimere il comma 8</i>	83.1000 Governo
<i>dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:</i> «8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, cori modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, a far delta dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo	19.1000 Governo



<p>e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'Allegato 1 - articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, 174.</p>	
<p>Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 86-bis. <i>(Disposizioni in materia di immigrazione)</i></p> <p>1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-<i>sexies</i> del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-<i>septies</i> del medesimo decreto-legge n. 416.</p> <p>2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-<i>sexies</i>, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.</p> <p>3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere <i>h)</i> e <i>i)</i> del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>86.0.1T2 Manca Rif.</p>



<p>4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-<i>bis</i>, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-<i>ter</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.</p>	
<p><i>all'articolo 87:</i></p>	
<p><i>al comma 1, alinea, prima delle parole «Fino alla cessazione», inserire il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001; n. 165, dovuta 1;11 COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.»;</i></p>	19.1000 Governo
<p><i>al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "negli uffici", con le seguenti: "nei luoghi di lavoro", e le parole: "la presenza sul luogo di lavoro", con le seguenti: "tale presenza"».</i></p>	19.1000/183 Floridaia
<p><i>al comma 3, primo periodo, dopo le parole «di cui al comma 1, lett. b),» inserire le seguenti: «e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio. 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;</i></p>	19.1000 Governo
<p><i>dopo il comma 3, inserire i seguenti:</i></p> <p>«3-<i>bis</i>. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo, dopo le parole «di qualunque durata,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-<i>bis</i>.</p>	19.1000 Governo
<p>3-<i>ter</i>. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza COVID.19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».</p>	19.1000/185 Floridaia Rif. Istruzione
<p><i>dopo il comma 4, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«4-<i>bis</i>: Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19; anche in deroga a. quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre</p>	19.1000 Governo



<p>2019; ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»;</p>	
<p><i>il comma 8, è sostituito dal seguente:</i> «8. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.»;</p>	19.1000 Governo
<p><i>dopo l'articolo 87, inserire i seguenti:</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>«Art. 87-bis.</i></p> <p><i>(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)</i></p> <p>1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e <i>tablet</i> possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore Iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.</p> <p>2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:</p> <p><i>a)</i> allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di <i>personal computer</i> portatili e <i>tablet</i>, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;</p> <p><i>b)</i> allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.</p> <p>4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa</p>	19.1000 Governo



a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano, al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

19.1000/196T2

Manca



4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte; a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'Allegato 1 all'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti eh pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, **o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.** In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), dell'Allegato 1 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo



<p>41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.”;</p> <p>9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.</p> <p>10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno, o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.</p> <p>11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti. ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un <i>voucher</i> di pari importo valido per un anno dall'emissione.</p> <p>12. L'emissione dei <i>voucher</i> previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.</p> <p>13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.</p>	
<i>All'articolo 89</i>	
<i>Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «due Fondi» inserire le seguenti: «da ripartire».</i>	89.2000 Relatore
<i>dopo l'articolo 90, inserire il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 90-bis. (Carta della famiglia)</p> <p>1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p>	<p>19.1000 Governo</p> <p>19.1000/204 Conzatti</p> <p>19.1000/205 Florida</p>



<i>All'articolo 92</i>	
<i>Alla rubrica, sostituire le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» con le seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».</i>	92.11 Relatore
<i>al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse»;</i>	92.4T2 Vono
<i>Dopo il comma 4, inserire i seguenti:</i> «4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del <i>virus</i> sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.". 4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del <i>virus</i> COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 4-quater. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa».	92.3T2 D'Arienzo 92.5T3 Santillo
<i>dopo il comma 4, inserire i seguenti:</i> «4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020". 4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021"».	92.4T2 Vono
<i>Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:</i>	
«Art. 94-bis. (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019) 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La	94.0.1 T2 Santillo 22.0.2T2 Salvini



<p>misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non</p> <p>Pervisti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p> <p>3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.</p> <p>4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a</p> <p>5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.</p> <p>6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.</p> <p>7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».</p>	
<p><i>All'articolo 99</i></p>	
<p><i>Al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» inserire le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo».</i></p>	<p>99.3 Relatore</p>
<p><i>All'articolo 100</i></p>	
<p><i>Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati».</i></p>	<p>100.1T2 Laniece</p>
<p><i>Al comma 2, dopo le parole: «dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,» aggiungere le seguenti: «il cui Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020».</i></p>	<p>100.2000 Relatore</p>



<p><i>All'articolo 101</i></p> <p><i>Dopo il comma 6, inserire i seguenti:</i></p> <p>«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni <i>database</i> e/o <i>software</i> allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo.</p> <p>6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni valutatrici, nell'applicazione dei Regolamenti di Ateneo rispondenti ai criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca 4 agosto 2011 n. 344, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (<i>Public Health Emergency of International Concern</i> - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.</p>	<p>101.3T2 Verducci</p>
<p><i>All'articolo 103:</i></p>	
<p><i>al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:</i> «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;</p>	<p>103.21T3 Dessi</p>
<p><i>Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«1-bis. Il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali».</p>	<p>103.2000 Relatore</p>
<p><i>Sostituire il comma 2 con i seguenti:</i></p> <p>«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p> <p>2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.</p> <p>2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della</p>	<p>103.7T2 Bernini 103.8T2 D'Arienzo</p>



proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.»	
<p>dopo il comma 2, inserire i seguenti:</p> <p>«2-bis. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:</p> <p>1) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;</p> <p>2) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;</p> <p>3) titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2017;</p> <p>4) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>5) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;</p> <p>6) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, <i>blue card</i>, trasferimenti infrasocietari.</p> <p>2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».</p>	103.4T2 Errani
<p>al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «1 settembre 2020».</p>	103.21T3 Dessi
<p>aggiungere, in fine, il seguente comma:</p> <p>«4-bis. Per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di cui all'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi a decorrere dal 22 febbraio 2020 e sino al 15 aprile 2020.</p> <p>4-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».</p>	19.1000/217 Romano Stesso contenuto di 103.2000
Dopo l'articolo 103, inserire i seguenti:	
<p>«Art. 103-bis.</p> <p><i>(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)</i></p> <p>1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, Parte Marittima, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».</p>	103.0.2T2 Abate
<p>«Art. 103-ter.</p> <p><i>(Attività svolta dal notaio nel periodo di emergenza COVID-2)</i></p>	103.0.6T3 Rossomando



<p>1. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscano alla parte di spostarsi, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente articolo e il 31 ottobre 2020, l'attività del Notaio è limitata alle ipotesi in cui si riscontri un oggettivo carattere di indifferibilità o di urgenza e deve essere svolta esclusivamente presso il proprio studio, eccezion fatta, se del caso, per i testamenti pubblici e per le assemblee degli enti e delle società.</p> <p>2. A decorrere dal settimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma che precede, i contratti di mutuo, di leasing, gli atti di surrogazione e le relative quietanze, di cancellazione, frazionamento e restrizione di ipoteche e in genere gli atti in cui è costituito quale parte contrattuale un Istituto di credito o un intermediario di cui all'art. 106 del TUB o comunque altro soggetto titolare di crediti derivanti da contratti di <i>leasing</i> o finanziamento bancari, comunque denominati, per effetto di cessioni di credito anche in blocco, sono stipulati, quando non già unilaterali e salve specifiche situazioni di impedimento oggettivo da comprovare per iscritto, mediante scambio a distanza di proposta e accettazione; per gli atti sopra menzionati, a struttura bilaterale, alla proposta formulata da uno dei soggetti di cui sopra anche in forma libera, segue l'atto di accettazione in forma pubblica o di scrittura privata autentica; trovano applicazione gli articoli 1326 e seguenti del codice civile, oltre alle disposizioni recate dal comma precedente in quanto compatibili.».</p>	
<i>all'articolo 104,</i>	
<i>Al comma 1, sostituire le parole «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020»</i>	19.1000 Governo
<i>All'articolo 105</i>	
<p><i>Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.</p> <p>1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.</p> <p>1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 76 del 22 marzo 2020».</p>	105.2 Donno
<p>1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p>"3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».</p>	78.1T3 taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate
<i>All'articolo 106</i>	



<i>Sostituire la rubrica con la seguente: "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti";</i>	35.8 Pichetto Fratin
<i>al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Le medesime società» con le seguenti: «Le medesime banche, società e mutue».</i>	106.1 Relatore
<i>dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».</i>	35.8 Pichetto Fratin
<i>all'articolo 107:</i>	
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente "b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;	109.3T2 Astorre
al comma 2 sostituire le parole "al 31 maggio 2020" con le seguenti: "al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".	109.3T2 Astorre
<i>sostituire il comma 10 con il seguente:</i> «10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, 143, commi 3, 4 e 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue: a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni; b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni; c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni; d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.»	19.1000 Governo
<i>Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:</i>	
«Art. 107-bis (Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.»	109.3T2 Astorre
<i>All'articolo 108</i>	
<i>al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;</i>	108.1T2 Dell'Olio
<i>Al comma 1, sostituire le parole: «con successiva immissione dell'invio» con le seguenti: «e con successiva immissione dell'invio o del pacco».</i>	108.2 Relatore
<i>dopo il comma 1, inserire il seguente:</i> «1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini	108.1T2 Dell'Olio



sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».	
<i>All'articolo 109</i>	
<i>Dopo il comma 1, inserire i seguenti:</i> «1-bis, Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale».	109.4 Steger
<i>1-ter.</i> In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.	109.3T2 Astorre
<i>Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:</i> «L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento dell'avanzo libero, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».	109.3T2 Astorre
<i>Dopo il comma 2 inserire il seguente:</i> «2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».	109.3T2 Astorre
<i>All'articolo 111</i>	
<i>Alla rubrica, sostituire le parole: «mutui regioni» con le seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni»;</i>	111.1 Relatore
<i>dopo il comma 4 aggiungere il seguente:</i> «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori	109.3T2 Astorre



impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».	
<i>Dopo l'articolo 113 inserire il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Art. 113-bis.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)</i></p> <p>1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti - di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.</p>	113.0.IT2 Gallone
<i>All'articolo 115</i>	
<i>Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».</i>	115.1 Relatore
<i>l'articolo 117, è sostituito dal seguente;</i>	
<p style="text-align: center;">«Art. 117.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)</i></p> <p>1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="margin-left: 2em;">a) le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti Virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».</p> <p style="margin-left: 2em;">b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse.».</p>	19.1000 Governo
<i>l'articolo 118, è sostituito dal seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Art. 118.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="margin-left: 2em;">a) le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».</p> <p style="margin-left: 2em;">b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse.».</p>	19.1000 Governo
<i>All'articolo 120</i>	
<i>dopo il comma 5, inserire il seguente:</i>	
<i>«5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2».</i>	120.2000 Relatore



dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per le finalità di cui all’articolo 120, comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell’anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5 del citato articolo 120.».	120.2001 Relatore
<i>al comma 7, dopo le parole: “con riguardo al comma 4”, aggiungere le seguenti: “nonché pari a 2 milioni di euro nell’anno 2020 con riguardo al comma 6-quater dell’articolo 101”.</i>	101.3T2 Verducci Rif. 120.2001 Relatore
<i>All’articolo 121</i>	
<i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa» con le seguenti: «per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche a distanza».</i>	121.2000 Relatore
<i>dopo l’articolo 121, inserire i seguenti:</i>	
<p style="text-align: center;"><i>«Art. 121-bis</i></p> <p><i>(Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza)</i></p> <p>1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.</p>	19.1000 Governo
<p style="text-align: center;"><i>Art. 121-ter.</i></p> <p><i>(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)</i></p> <p>1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.».</p>	19.1000 Governo
<i>All’articolo 123:</i>	
<i>al comma 5 sostituire il secondo periodo con i seguenti:</i> «L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati».	123.3T2 Mirabelli
<i>Al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell’istituto» inserire la seguente: «penitenziario».</i>	123.9 Relatore
<i>dopo il comma 8, aggiungere il seguente:</i> «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020».	123.3T2 Mirabelli
<i>Sostituire l’articolo 124, con il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;"><i>«Art. 124.</i></p> <p><i>(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)</i></p> <p>1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975 n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che</p>	124.1 Mirabelli



il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».	
<i>All'articolo 125</i>	
Il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori 15 giorni.	125.2T2 Lannutti 125.3T2 Schifani
Dopo il comma 2 è inserito il seguente «2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stationare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.».	125.2T2 Lannutti 125.3T2 Schifani
<i>dopo l'articolo 125, inserire i seguenti:</i>	
<i>«Art. 125-bis</i> <i>(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)</i> 1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.».	19.1000 Governo
<i>«Art. 125-ter.</i> <i>(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)</i> 1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate. 2. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;	125.0.8T2 Bressa



<p>b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;</p> <p>c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art.125-quater.</i> <i>(Clausola di salvaguardia)</i></p> <p>1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».</p>	125.0.16 Durnwalder
<p><i>all'articolo 126:</i></p>	
<p><i>dopo il comma 6 inserire il seguente:</i></p> <p>«6-bis, Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:</p> <p>a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;</p> <p>b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;</p> <p>d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente, riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;</p> <p>e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;</p> <p>f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.»</p>	19.1000 Governo
<p><i>al comma 11 sostituire le parole: «le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario» con le seguenti: «le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero, ove necessario».</i></p>	
<p><i>Nella Tabella A, prevista dall'articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, sostituire le parole: «articolo 1, c. 2» con le seguenti: «articolo 1, c. 3».</i></p>	1.5 Relatore



<i>Richiesta protezione civile di soppressione ex articolo 34 DL 9 e salvezza degli effetti</i>	
---	--

INSERIRE TABELLA emendamento 19.1000



PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Al fine di rettificare sotto il profilo formale il testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, apportare al medesimo testo le modificazioni seguenti:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»;

ai commi 2 e 3, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «attuazione comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione del comma 1».

All'articolo 3:

al comma 6, le parole: «la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 4, le parole: «la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella B allegata al presente decreto» e le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella B».

All'articolo 6:

al comma 8, terzo periodo, le parole: «alla stregua del valore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il valore».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: «esponenziale» è soppressa;

al comma 3, le parole: «Le attività professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività professionali»;

al comma 4, le parole: «- per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a) per l'anno 2020» e le parole: «- per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «b) per l'anno 2021».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «Al fine fronteggiare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di fronteggiare»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2020 di provvede» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, si provvede».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «e dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9»;

al comma 2, le parole: «dei degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri» e dopo le parole: «pari ad euro 15.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».



All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,».

All'articolo 14:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e, al secondo periodo, le parole: «per Covid -19» sono sostituite dalle seguenti: «per COVID-19.».

All'articolo 15:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «che li immettono» sono sostituite dalle seguenti: «che le immettono» e, al secondo periodo, le parole: «dalla citata» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «dalla citata» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata» e, all'ultimo periodo, le parole: «norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «norme vigenti.».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «è affidata ad AIFA, la possibilità» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuita all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la possibilità»;

al comma 5, le parole: «acquisizione dati» sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione dei dati».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «e da quelli» sono sostituite dalle seguenti: «ed a quelli» e, al secondo periodo, le parole: «decreto ministeriale 24 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019».

All'articolo 19:

al comma 2, primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presentano la domanda» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «e sono trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «, che sono trasferiti».

All'articolo 21:

al comma 3, le parole: «commi da 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

All'articolo 22:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti»;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome» e, al terzo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni».

All'articolo 23:



al comma 8, le parole: «all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96»;

al comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;

al comma 11, la parola: «annui» è soppressa.

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «non spetta» sono sostituite dalle seguenti: «non spettano».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché in quarantena precauzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»;

al comma 2, dopo le parole: «Fino al 30 aprile» è inserita la seguente: «2020,»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presenta domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «ulteriori domande» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori domande.».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 28

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai lavoratori autonomi» fino a «n. 335,» con le seguenti: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole da: «ai sensi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «al giorno 1° giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 22 aprile» sono sostituite dalle seguenti:



«decreto legislativo 4 marzo».

All'articolo 35:

al comma 3, dopo le parole: *«entro la medesima data»* sono inserite le seguenti: *«del 31 ottobre 2020».*

All'articolo 36:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «Decreto Ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

All'articolo 37:

al comma 1, al primo periodo, le parole: *«al 31 maggio 2020»* sono sostituite dalle seguenti: *«31 maggio 2020.»* e, al terzo periodo, le parole: *«sanzioni e interessi»* sono sostituite dalle seguenti: *«sanzioni e interessi.»*

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: *«per il mese di marzo»* è inserita la seguente: *«2020,».*

All'articolo 40:

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *«per l'attribuzione di alcune prestazioni».*

al comma 1, la parola: «considerata» è sostituita dalla seguente: «considerate» e dopo le parole: «28 gennaio 2019, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

All'articolo 41:

ai commi 1 e 3, le parole: *«al 1 giugno»* sono sostituite dalle seguenti: *«al 1° giugno».*

All'articolo 42:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno», al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma» e, al terzo periodo, le parole da: «del D.P.R.» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: *«l'Inail entro provvede»* sono sostituite dalle seguenti: *«l'INAIL provvede»;*

al comma 2, dopo le parole: «100 unità di personale», le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

All'articolo 46

Alla rubrica, sostituire le parole: *«di impugnazione dei»* con le seguenti: *«relative ai».*



All'articolo 47:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: *«di cui al comma precedente»* sono sostituite dalle seguenti: *«di cui al presente comma»*.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: *«socio-sanitari e sanitari»*.

All'articolo 48:

al comma 1, al primo periodo, le parole: *«dell'art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6,»* sono sostituite dalle seguenti: *«dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»*, le parole: *«o resi»* sono sostituite dalle seguenti: *«o rese»* e la parola: *«ricreare»* è sostituita dalla seguente: *«creare»* e, al secondo periodo, le parole: *«sinora previsti»* sono sostituite dalle seguenti: *«sinora previste»*;

al comma 2, quarto periodo, le parole: *«La corresponsione della seconda quota,»* sono sostituite dalle seguenti: *«La seconda quota»*;

al comma 3, le parole: *«assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»* sono sostituite dalle seguenti: *«adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo,»*.

All'articolo 49: al comma 1:

all'alinea, le parole: *«alle vigenti disposizioni»* sono sostituite dalle seguenti: *«alla vigente disciplina»*;

alla lettera f), le parole: *«banche o gli intermediari finanziari»* sono sostituite dalle seguenti: *«le banche o gli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»*;

alla lettera g), le parole: *«fatto salve»* sono sostituite dalle seguenti: *«fatte salve,»* le parole: *«di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017,»* sono sostituite dalle seguenti: *«6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017,»* e le parole: *«n. 651/2014.»* sono sostituite dalle seguenti: *«n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;»*;

alla lettera h), la parola: *«Non»* è sostituita dalla seguente: *«non»* e la parola: *«DM»* è sostituita dalle seguenti: *«citato decreto del Ministro dello sviluppo economico»*;

alla lettera k), le parole: *«3 mila»* sono sostituite dalla seguente: *«3.000»*, le parole da: *«previsti dall'art. 106» fino a «e degli»* sono sostituite dalle seguenti: *«e dagli»* e le parole: *«dell'art. 47 del DPR 445/2000»* sono sostituite dalle seguenti: *«dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»*;

alla lettera l), sopprimere la parola: *«assoggettati»*.

alla lettera l), le parole: *«e gli enti»* sono sostituite dalle seguenti: *«e agli enti»*;

al comma 4, le parole: *«articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»* sono sostituite dalle seguenti: *«articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»* le parole: *«micro piccola media»* sono sostituite dalle seguenti: *«mi- cro, piccola o media»* e le parole: *«medesimo articolo III e dal decreto»* sono sostituite dalle seguenti: *«medesimo articolo 111 e dal regolamento di cui al decreto»*;

al comma 9, le parole: *«aiuti di stato»* sono sostituite dalle seguenti: *«aiuti di Stato»*.



al comma 9, primo periodo, le parole: «*finanziario alle imprese*» sono sostituite dalla seguente: «*finanziario*».

All'articolo 50:

alla rubrica, le parole: «*disciplina FIR*» sono sostituite dalle seguenti: «*disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR*»;

al comma 1, lettera a), le parole: «*comma 499*» sono sostituite dalle seguenti: «*comma 499.*»;

al comma 1, lettera b), le parole: «*comma 499*» sono sostituite dalle seguenti: «*comma 499.*» e le parole: «*esame istruttorio*»;» sono sostituite dalle seguenti: «*esame istruttorio*».»;

al comma 2, le parole: «*legge 27/12/2019, n. 160*» sono sostituite dalle seguenti: «*legge 27 dicembre 2019, n. 160.*».

All'articolo 53:

al comma 2, le parole da: «*sentito il Comitato*» fino a «*19 novembre 2014.*» sono sostituite dalle seguenti: «*sentito il Nucleo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.*».

All'articolo 54:

al comma 1, all'alea, le parole: «*della legge 244/2007*» sono sostituite dalle seguenti: «*della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» e, alla lettera a), le parole: «*è esteso*» sono sostituite dalle seguenti: «*è estesa*» e le parole: «*DPR 445/2000*» sono sostituite dalle seguenti: «*del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*»;

al comma 3, le parole: «*con decreto*» sono sostituite dalle seguenti: «*Con decreto*» e le parole: «*del comma 1 e*» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «*legge n. 244/2007*» sono sostituite dalle seguenti: «*legge n. 244 del 2007*» e le parole: «*DM 132/2010*» sono sostituite dalle seguenti: «*decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n.132*».

All'articolo 55:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «*I.*»;

il capoverso «*Art. 44-bis*» è sostituito dal seguente: «*"Art. 44-bis. - (Cessione di crediti) -*»;

al capoverso 3, terzo periodo, le parole: «*sono comprese*» sono sostituite dalle seguenti: «*sono compresi*»;

al capoverso 6, le parole: «*stesso soggetto*» sono sostituite dalle seguenti: «*stesso soggetto*».».

al capoverso Art. 44-bis, comma 1, alea, al sesto e al settimo periodo, dopo le parole: «*data di*» inserire le seguenti: «*acquisto di*».

All'articolo 56:

al comma 2, alea, le parole da: «*dall'art. 106*» fino a: «*bancario*» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*»;

al comma 2, lettera c), la parola: «*imprese*» è sostituita dalla seguente: «*Imprese*»;

al comma 3, le parole: «*art. 47 DPR 445/2000*» sono sostituite dalle seguenti: «*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*»;



al comma 6, ultimo periodo, le parole: «*lettera a), b) e c)*» sono sostituite dalle seguenti: «*lettere a), b) e c),*»;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «*sezione speciale*» è inserita la seguente: «*del*»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «*in relazione a: (i) l'inadempimento*» sono sostituite dalle seguenti: «*in relazione: 1) all'inadempimento*», le parole: «*(ii) il mancato*» sono sostituite dalle seguenti: «*2) al mancato*» e le parole: «*(iii) l'inadempimento*» sono sostituite dalle seguenti: «*3) all'inadempimento*» e, al terzo periodo, le parole: «*30 settembre .2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*30 settembre 2020*»;

al comma 11, le parole: «*prevista del*» sono sostituite dalle seguenti: «*prevista dal*» e le parole: «*ai sensi all'articolo 107*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 108*».

All'articolo 57:

al comma 3, le parole: «dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102».

All'articolo 59:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «*nonché quelle*» sono sostituite dalle seguenti: «*nonché di quelle*».

All'articolo 61:

al comma 2, lettera r), la parola: «*alle*», ovunque ricorre, è soppressa;

al comma 3, le parole: «*turistico recettive*» sono sostituite dalla seguente: «*turistico-ricettive*».

All'articolo 62:

al comma 7, dopo le parole: «a condizione che nel mese precedente» sono inserite le seguenti: «i medesimi soggetti».

All'articolo 63:

al comma 1, le parole: «*1. Ai titolari*» sono sostituite dalle seguenti: «*Ai titolari*» e le parole: «*che possiedono un reddito*» sono sostituite dalle seguenti: «*con un reddito*»;

al comma 2, dopo le parole: «*mese di aprile*» è inserita la seguente: «*2020*».

All'articolo 66:

al comma 3, le parole: «del 28 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020».

All'articolo 67:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «24 aprile 2017, n. 50,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e la parola: «D.P.R.» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, le parole: «del c.p.c.» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile e», le parole: «delle disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle



disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,», le parole: «nonché le risposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nelle risposte» e dopo le parole: «legge 7 agosto» è inserita la seguente: «1990».

All'articolo 68:

al comma 1, le parole: *«legge 31 luglio»* sono sostituite dalle seguenti: *«legge 30 luglio»*;

al comma 3, le parole: *«E' differito»* sono sostituite dalle seguenti: *«Sono differiti»*.

All'articolo 69:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «ultimo giorno del mese» sono sostituite dalle seguenti: «ultimo giorno di ciascun mese successivo»;

al comma 2, le parole: *«n. 147 e ss.mm. e ii.»* sono sostituite dalle seguenti: *«n. 147,»*;

al comma 3, dopo la parola: *«convertito»* sono inserite le seguenti: *«, con modificazioni,»*.

Al titolo V, la partizione: *«Capo I»* e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 72:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 1, lettera c), le parole: *«30 marzo 2000»* sono sostituite dalle seguenti: *«30 marzo 2001»*;

al comma 2, lettera b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 3, le parole: *«con proprio decreto»* sono sostituite dalle seguenti: *«con propri decreti,»*.

All'articolo 73:

ai commi 2, 3 e 4, le parole: *«Per lo stesso tempo»* sono sostituite dalle seguenti: *«Per lo stesso periodo»*.

All'articolo 74:

al comma 3, le parole: *«al del Corpo»* sono sostituite dalle seguenti: *«al Corpo»* e le parole: *«e di euro 3.000.000»* sono sostituite dalle seguenti: *«ed euro 3.000.000»*;

al comma 4, al primo periodo, la parola: «U.t.G.» è sostituita dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo (U.t.G.)» e le parole: «acquisto dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di dispositivi» e, al secondo periodo, dopo le parole: «31 maggio 2010, n. 78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

al comma 5, le parole da: «di cui all'art. 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno».

All'articolo 75:

al comma 1, le parole: *«n. 8»* sono sostituite dalle seguenti: *«n. 81»* e le parole: *«dall'art. 1, comma 1, L.»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: *«dalla legge»* e le parole: *«in legge»* sono soppresse;



al comma 3, al primo periodo, le parole: «*di Anac*» sono sostituite dalle seguenti: «*deH'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*» e, al secondo periodo, le parole: «*degli stessi*» sono sostituite dalle seguenti: «*dello stesso*»;

al comma 4, le parole: «dal decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo».

All'articolo 78:

al comma 2, secondo periodo, la parola: «*stabilite*» è soppressa.

All'articolo 79:

al comma 2, le parole: «data di emanazione del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 81:

al comma 1, le parole: «*testo legge*» sono sostituite dalle seguenti: «*testo di legge*».

All'articolo 82:

al comma 2, le parole: «Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.» sono sostituite dalle seguenti: «capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» e le parole: «dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi.»;

al comma 3, le parole: «*di emergenza*» sono sostituite dalle seguenti: «*di emergenza.*»;

al comma 4, le parole: «della PdC» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 83:

al comma 3, lettera a), le parole: «di interdizione, di inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «di interdizione e di inabilitazione»;

al comma 3, lettera b), numero 3), le parole: «*di prevenzione.*» sono sostituite dalle seguenti: «*di prevenzione;*»;

al comma 9, le parole: «*308 309*» sono sostituite dalle seguenti: «*308,309*»;

al comma 11, dopo le parole: «*n. 179, convertito*» sono inserite le seguenti: «*, con modificazioni,*»;

al comma 12, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;

al comma 17, le parole: «del regime di semilibertà» sono sostituite dalle seguenti: «e del regime di semilibertà».

All'articolo 84:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «*dal 8 marzo*» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'8 marzo*» e, al secondo periodo, dopo le parole: «*codice del processo amministrativo*» sono inserite le seguenti: «*, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*»;

al comma 3, le parole: «dal 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'8 marzo», le parole: «e le prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle prescrizioni» e dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,».

All'articolo 85:



al comma 2, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti»;

al comma 3, lettera e), la parola: «rappresentati» è sostituita dalla seguente: «rappresentanti»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «codice di giustizia contabile,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,».

All'articolo 86:

al comma 1, le parole: «detenuti-anche» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti anche»;

al comma 3, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

All'articolo 87:

al comma 2, le parole: «legge 23 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 maggio»;

al comma 5, le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso»;

al comma 7, le parole: «articolo 37, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al», dopo le parole: «del 7 maggio 2008» sono inserite le seguenti: «, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,» e le parole: «del personale direttivo e dirigente e non direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo».

All'articolo 88:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;

al comma 4, dopo le parole: «del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

Al comma 3, sostituire le parole: «di pari importo al titolo» con le seguenti: «di importo pari a quello del titolo».

All'articolo 89:

al comma 3, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite dalla seguente: «mediante» e le parole: «per il turismo.» sono sostituite dalle seguenti: «per il turismo.»;

al comma 3, lettera c), le parole: «a mediante riduzioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione».

All'articolo 90:

al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «della legge 22 aprile 1941, n. 633,».

All'articolo 91:



al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «di cui presente decreto è sempre valutata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto è sempre valutato» e le parole: «e 1223 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «e 1223 del codice civile»;

al secondo capoverso, le parole: «- All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «2. All'articolo».

All'articolo 92:

Alla rubrica, sostituire le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» con le seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».

ai commi 1 e 2, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata»;

al comma 3, le parole: «ed effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e da effettuare».

All'articolo 93:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

al comma 2, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 94:

alla rubrica, la parola: «areo» è sostituita dalla seguente: «aereo».

All'articolo 96:

al comma 3, le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 4, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse».

All'articolo 98:

al comma 1, alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 1, capoverso 1 -ter, le parole: «comunque valide» sono sostituite dalle seguenti: «comunque valide»;

al comma 2, lettera a), le parole: «2.000 per l'anno 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro per l'anno 2019 e di».

All'articolo 99:

al comma 3, le parole: «dell'art. 793 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 793 del codice civile».

All'articolo 101:

al comma 2, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, le parole: «dell'apprendimento nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apprendimento, nonché»;

al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:



«dell'8 agosto», la parola: «D.P.R.», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «al 11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «all'11 luglio», le parole: «Legge 240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del 2010» e le parole: «di dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abilitazione».

All'articolo 102:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «al decreto del Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007»;

al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 2018»;

al comma 5, al secondo capoverso è premessa la seguente numerazione: «6.», le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,» e le parole: «legge 1 febbraio 2006, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

All'articolo 103:

al comma 2, le parole: «15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,» le parole: «n. 9 e» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9,» e dopo le parole: «n. 11,» sono inserite le seguenti: «e 25 marzo 2020, n. 19,».

All'articolo 105:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

All'articolo 106:

al comma 2, le parole: «codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile,».

All'articolo 107:

al comma 3, le parole: «- i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «a) i bilanci» e le parole: «- il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «b) il bilancio»;

al comma 4, le parole: «Tari e della Tari corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «TARI e della tariffa corrispettiva»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:

«.».

All'articolo 110:

al comma 1, le parole: «e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e da parte dei comuni del questionario».

All'articolo 111:

al comma 2, le parole: «settori economico» sono sostituite dalle seguenti: «settori economici»;

al comma 3, la parola: «legge» è sostituita dalle seguenti: «della legge»;

al comma 5, dopo le parole: «338,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 112:

al comma 4, dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro».



All'articolo 113:

al comma 1, lettera c), le parole: «n.14 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo»;
al comma 1, lettera d), la parola: «decreto» è sostituita dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 114:

al comma 1, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «65 milioni di euro» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;
al comma 2, le parole: «e del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero».

All'articolo 115:

al comma 1, le parole: «ai sensi dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo».

All'articolo 116:

al comma 1, le parole: «del 1 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° febbraio» e le parole: «il 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo».

All'articolo 119:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1».

All'articolo 120:

al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

al comma 7, le parole: «per l'anno 2020 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2020».

All'articolo 122:

al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «sub-intensiva» il segno di interpunzione: «,» è sostituita dal seguente: «.»;

al comma 3, la parola: «compete» è sostituita dalla seguente: «competono», la parola: «, provvede» è sostituita dalle seguenti: «; il Commissario provvede» e le parole: «2012/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002,»;

al comma 8, le parole: «Presidenza del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,»;

al comma 9, le parole: «al presente articolo fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, provvede».

All'articolo 123:

al comma 3, le parole: «non è a superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non è superiore»;
al comma 6, le parole: «art. 1, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 4, della».

All'articolo 124:

al comma 1, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».



All'articolo 125:

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle pmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle piccole e medie imprese» e dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».

All'articolo 126:

al comma 6, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse;

al comma 6, lettera c), le parole: «e 69 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e a 69 milioni di euro annui»;

al comma 8, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

al comma 10, la parola: «finalizzate» è sostituita dalla seguente: «finalizzati».

Coord.2

IL RELATORE

All'emendamento 19.1000/217, al capoverso 4-bis, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 4,» inserire le seguenti: «ultimo periodo».

Conseguentemente, al medesimo emendamento 19.1000/217, sopprimere il capoverso 4-bis, da ritenere assorbito nell'emendamento 103.2000, di contenuto identico nella sostanza ma recante una formulazione più corretta.



Maxi emendamento D.L. n. 18/2020

DL 9/2020			DL 18/2020-maxi			Descrizione norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
Articolo	Comma	Lettera	Articolo	Comma	Lettera				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
						CAPO I - SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI											
6	1		72-ter	1-2		Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	e	ext				-0,84					
						CAPO II - MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO											
19	2		87	3-bis		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19	s	c				0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
19	2		87	3-bis		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi	e	t/c				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
22	1		74	1		Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19	s	c	4,11			4,11			4,11		
22	1		74	1		Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19 - effetti riflessi	e	t/c				1,99			1,99		
22	2		74	3		Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19	s	c	0,43			0,43			0,43		
22	2		74	3		Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19 - effetti riflessi	e	t/c				0,21			0,21		
22	3		74	4		Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G.	s	c	0,13			0,13			0,13		
22	3		74	4		Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G. - effetti riflessi	e	t/c				0,06			0,06		



24	1		74-bis	1-3		Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile	s	c	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39
24	1		74-bis	1-3		Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi	e	t/c				0,14	0,19	0,19	0,14	0,19	0,19
						CAPO III - ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE E SALUTE											
25	1		49-bis	1		Incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese	s	k	50,00			0,00			50,00		
27	1		54-bis	1		Incremento Fondo rotativo destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 2, c. 1, DL n. 251/1981)	s	k	350,00			350,00					
33	1-2		78	4-ter		Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole agroalimentari che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19	s	k	10,00			10,00					
						CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE											
36	1	a)	126	6-bis	a)	Riduzione Tabella B MISE	s	k	-10,00			-10,00			10,00		
36	1	a)	126	6-bis	a)	Riduzione Tabella B MEF	s	k	-20,00			-20,00			20,00		
36	1	b)	126	6-bis	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244/2007 - Programma EFA (European fighter aircraft)	s	k	-20,00			-20,00			20,00		
36	1	c)	126	6-bis	c)	Riduzione del fondo esigenze indifferibile connesso ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA (art. 3, c.3 DL n. 3/2020)	s	k	360,00			360,00					
36	1	d)	126	6-bis	d)	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui	s	c	-5,06	0,39	0,39	-5,06	0,39	0,39	-5,06	0,39	0,39



AS 1766
Maxiemendamento
RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, disegno di legge di conversione

Comma 1-bis, (emendamento 1.100, 19.1000, 19.1000/245, 83.1000) Dispone l'abrogazione e la salvezza degli effetti dei decreti-legge numeri 9, 11 e 14 del 2020, confluiti nel presente decreto legge. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 1-ter, (emendamento x1.1.) dispone la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione di decreti legislativi in scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, fermi restando i medesimi principi e criteri direttivi. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Emend.	Relazione tecnica Modifiche al decreto-legge n. 18/2020
1.1000 1.1000/10 testo 2 1.1000/21 1.1000/22 1.1000/45- BIS 6.5	<p>Al fine di procedere ad una razionalizzazione delle disposizioni intervenute nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, le modifiche di seguito elencate sono dirette ad inserire i contenuti nel decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 nonché degli articoli 12 e 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, all'interno del presente decreto</p> <p>Sono state, inoltre, introdotte talune modifiche, comunque di natura ordinamentale e quindi prive di effetti finanziari agli articoli 1 e 2 del decreto legge 14/2020, ora articoli 2-bis e 2-ter ed all'articolo 34 del decreto-legge 9/2014 ora articolo 5-bis.</p> <p>Infine, sono state introdotte le necessarie modifiche di coordinamento del testo ovvero di drafting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Modifica all'articolo 1, comma 3;</i> • <i>Art. 2-bis. (ex articolo 1 del decreto-legge 14) (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)</i> • <i>Art. 2-ter. (ex articolo 2 del decreto-legge 14) (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)</i> • <i>Art. 2-quater. (ex articolo 3 del decreto-legge 14) (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN)</i> • <i>Art. 2-quinquies. (ex articolo 4 del decreto-legge 14) (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)</i> • <i>Art. 2-sexies. (ex articolo 5 del decreto-legge 14) (Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)</i> • <i>Art. 2-septies. (ex articolo 6 del decreto-legge 14) (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)</i> • <i>Art. 4-bis. (ex 8 decreto-legge 14) (Unità speciali di continuità assistenziale)</i> • <i>Art. 4-ter. (ex 9 decreto-legge 14) (Assistenza a persone e alunni con disabilità)</i> • <i>Modifiche all'articolo 5, commi 4 e 5</i> • <i>Art. 5-bis. (ex Art. 34 del decreto-legge n. 9) (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)</i> • <i>Art. 5-ter. (ex articolo 10 decreto-legge 14). (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)</i> • <i>Art. 5-quater. (ex Art. 11 dl 14). (Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici);</i> • <i>Art. 5-quinquies. (ex Art. 12 decreto-legge 14). (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)</i>



	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 5-sexties. (ex articolo 13 decreto-legge 14). (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)</i> • <i>Modifica di drafting all'articolo 6, comma 2;</i> • <i>Modifiche all'articolo 10, comma 1;</i> • <i>Modifiche all'articolo 12, comma 1;</i> • <i>modifiche all'articolo 13, comma 1;</i> • <i>sostituzione dell'articolo 14 (Sorveglianza sanitaria) (ex articolo 7 decreto-legge 14 coordinato con art. 14 del dl 18, che viene assorbito dal presente)</i> • <i>modifiche all'articolo 15, comma 1.</i> • <i>modifiche all'articolo 16, comma 1.</i> • <i>Art. 17-bis. (ex Art. 14 decreto-legge 14). (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)</i> • <i><u>Comma 1 dell'art. 17-ter.</u> (ex articolo 16 del decreto-legge 14) (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)</i> • <i>Art. 17-quater. (ex articolo 12 del decreto-legge 9) (Proroga validità tessera sanitaria)</i> • <i>all'articolo 18, sostituzione del comma 1</i>
1.1000/34	<p><i>Già compreso nell'art. 32 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità"</i></p> <p>Commi da 2-bis a 2-septies dell'articolo 3 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente. Per gli eventuali maggiori oneri, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 6.</p>
13.1	<p>Il comma 1-bis dell'articolo 13 prevede che possono essere assunti quali operatori socio-sanitari e esercenti le professioni sanitarie anche i cittadini dei paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>
1.1000/59	<p>Il comma 2 dell'articolo 17-ter è diretto a estendere alle Aziende Ospedaliero-Universitarie e ai Policlinici Universitari le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 13 del decreto legge n. 14 e quelle di cui agli articoli 1 e 12 del n. 18) nei limiti del finanziamento sanitario corrente come accresciuto dalle disposizioni del decreto n. 18.</p> <p>Tenuto conto del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si fa espressamente riferimento ad un'intesa con la singola Regione interessata in merito alle modalità di svolgimento delle attività sanitarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria (e dunque alla possibilità regionale di governare l'applicazione della presente disposizione); - si riconduce al finanziamento sanitario gli oneri; <p>alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</p>
17.0.2000	<p><i>Già compreso nell'art. 38 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità"</i></p> <p>articolo 17 bis -Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</p> <p>La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa <i>ope legis</i> gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (commi 1 e 6). In particolare gli incrementi previsti dal predetto Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1.84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1.09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al</p>



4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%).

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse. In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017.

Per effetto, poi, dell'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;

- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo citato., Si prevede altresì che gli effetti della norma cessino se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza (**comma 2**).

In particolare per quel che riguarda i medici di medicina generale le misure proposte vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso (**comma 3**). A tal fine i medici si dotano con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali (**comma 4**). Si prevede poi che le Regioni possano impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessario distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale (**comma 5**). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 7**).



La norma prevede infatti che l'adeguamento della quota capitaria/oraria dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché l'adeguamento del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, avviene in conformità ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata secondo quanto già definito dagli Atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018 (tutti approvati dal Governo) e come da ultimo risultanti dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 (e 29 agosto 2019).

In particolare, tenuto conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, come sopra specificato, si riportano di seguito per ciascuna area negoziale, gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati dalla SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata) con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.

Medicina generale

1) totale spettante per l'anno 2018: 174,53 milioni di euro

Le predette risorse sono state calcolate anche tenendo conto degli oneri derivanti dall'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento, in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019, che pertanto restano assorbiti dalle presenti disposizioni, e sono così ripartite:

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 146,97 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 19,94 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 1,94 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 5,69 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 203,26 milioni di euro

così ripartiti

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 171,13 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 23,24 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 2,26 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 6,63 milioni di euro

Pediatria di Libera scelta

1) totale spettante per l'anno 2018: 35,71 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 41,60 milioni di euro

Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie

1) totale spettante per l'anno 2018: 9,94 milioni di euro

Tali risorse sono state calcolate al netto degli adeguamenti già previsti dall'ACN per la specialistica ambulatoriale sottoscritto il 21 giugno 2019 ed entrato in vigore il 31 marzo 2020. Esse pertanto si riferiscono unicamente all'aliquota del 4,23% (3,48% più 0,75%) che viene in



	<p>tal modo anticipata dal 1 settembre al 1 aprile 2018.</p> <p>Sarà poi la SISAC nei termini previsti dall'articolo 5, comma 4, dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti 164 /CSR del 5 dicembre 2013 (recante la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva) decorrenti dalla data di entrata in vigore della presenti disposizioni, a comunicare alle Regioni il valore dell'adeguamento delle quote capitarie/orarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse.</p>
18.0.6 (testo 2)	<p>Art. 18-bis. (Finanziamento case rifugio)</p> <p>La disposizione autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.</p> <p>Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>
19.1000 19.1000/10 19.4 (drafting) 19.7 19.11 (testo 2)	<p>Le modifiche all'art. 19, commi 1, 2, 5 e 10 nonché i nuovi commi 10-bis, 10-ter e 10-quater riproducono, con i necessari coordinamenti normativi e di drafting, l'art. 13 DL 9/2020.</p> <p>Infine, viene modificato il comma 8 per precisare che le misure dell'art. 19 sono destinate anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.</p> <p>Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
17.0.3 testo 2	<p>Art. 19-bis interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</p> <p>La disposizione i in esame genera una potenziale estensione della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22, ma si precisa che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Per contro si deve tener presente che qualora i contratti a tempo determinato di tali lavoratori non venissero rinnovati o prorogati nel periodo considerato, tali soggetti rientrerebbero nel bacino di applicazione della NASPI dando luogo a maggiori oneri.</p> <p>Ai fini della verifica della RT è necessaria riformulazione. vedasi nota di bollinatura</p>
19.1000	<p>le modifiche all'art. 20 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 14 DL 9/2020 , e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
19.1000 21.2	<p>modifiche art. 21 e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>
19.1000 22.7	<p>le modifiche all'art. 22 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, gli articoli 15 e 17 DL 9/2020 , e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
19.1000	<p><i>Già compreso nell'art. 41 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità"</i></p> <p>Si dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per tutte le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ricorrono alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d'urgenza connessa alla situazione emergenziale.</p> <p>Sulla base dei dati acquisiti dall'Inps, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga, si stima un numero di richieste pari a 1 milione. Applicando prudenzialmente a tutte le richieste l'importo di 16 euro dell'imposta di bollo, si stima una perdita di gettito di 16 milioni di euro per il 2020.</p> <p>Ai fini della verifica della RT è necessario stralciare la disposizione, priva di copertura finanziaria. Vedasi nota di bollinatura.</p>
22.25 testo 2	<p>modifica al comma 5 dell'articolo 22. Chiarisce che per province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui all'articolo 4 si riferiscono ai rispettivi fondi di solidarietà bilaterali. Procedurale, non comporta effetti per la finanza pubblica.</p> <p>Comma 5-bis stabilisce che l'integrazione del fondo di cui all'articolo 22 del DL 18 2020 con</p>



risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6 bis della legge 148 del 2015.
Trattasi di diversa finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, come da prospetto di seguito.

Regione	Totale assegnazioni 2014-2015-2016	Totale risorse residue al netto degli importi complessivi di cui alla decretazione e delle risorse programmate e impegnate per le politiche attive
P.A. Bolzano	10.169.435,80	3.050.649,00
P.A. Trento	12.192.242,10	

Fonte Ministero del lavoro e delle politiche social

Comma 5-ter la disposizione è volta a consentire l'utilizzo delle le risorse finanziarie, previste per ammortizzatori sociali in deroga e allo scopo destinate dalla norma di cui all'articolo 22 per le Province Autonome di Trento e Bolzano e trasferite ai Fondi di solidarietà del Trentino e dell'Alto Adige costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per una tutela integrativa delle prestazioni già previste a livello normativo per la perdita del posto di lavoro.

Si rappresenta che, tra le finalità dei fondi di solidarietà in generale, è prevista tale possibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera a) del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di una facoltà per le predette province autonome, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

22.0.5 testo 4

Art. 22-bis. (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2020** destinato, con le modalità stabilite con DPCM, all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1".

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

23.1

Modifiche di drafting ad art. 23, commi 1 e 3, **senza effetti per la finanza pubblica**

24.5 testo 2

La disposizione, nel confermare l'applicazione dell'articolo 24, comma 1, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



19.1000 19.1000/20 26.1	Le modifiche art. 26 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica In particolare, si prevede la esclusione della responsabilità, anche contabile, per i medici di famiglia in relazione alla prescrizione dei periodi di assenza dal servizio prevista per i lavoratori privati e pubblici con situazioni di disabilità grave o versanti in condizione di rischio per specifiche affezioni.
35.1 testo 2 35.2 testo 2	All'articolo 35 relativo al Terzo settore, si apportano modifiche al comma 3 e si introducono i commi 3-bis e 3-ter per differire il termine per la realizzazione e rendicontazione dei progetti correlati ai fondi 5 per mille o progetti assegnati su base di leggi regionali o nazionali La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
35.8 testo 2	Modifiche all'articolo 35 Terzo settore Comma 3-quater. Estende l'applicazione del comma 3, relativo all'approvazione dei bilanci delle imprese del terzo settore anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La disposizione, ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
35.9	Modifiche all'articolo 35 Terzo settore Comma 3-quinquies. La disposizione prevede che il Comitato congiunto per la verifica della competenza e dell'esperienza delle organizzazioni che svolgono attività nel campo della cooperazione allo sviluppo verifichi le capacità e l'efficacia dei medesimi soggetti con cadenza almeno triennale in luogo della vigente cadenza biennale. La disposizione, ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
35.0.3 testo 2	Art. 35-bis volontari di protezione civile La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che viene modificato il tetto massimo di giorni di utilizzo consecutivo dei volontari di protezione civile, fermo restando il tetto dei giorni di utilizzo nell'arco dell'anno.
19.1000 19.1000/33	le modifiche all'art. 37 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 5 DL 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
39.1	Modifica al comma 1 dell'articolo 39 prevede per i lavoratori disabili o che comunque usufruiscono dei permessi L. 104/92 l'estensione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica anziché fino al 30 aprile 2020. Il comma 2-bis prevede che tale modalità di prestazione si applichi anche ai lavoratori immunodepressi ed a i loro familiari La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.
40.4 testo 3	Esclude dalla sospensione bimestrale dei termini relativi agli obblighi connessi al reddito di cittadinanza e alle misure di condizionalità di NASPI e DISCOLL, le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. La disposizione, ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
40.2000	La disposizione non determina effetti finanziari trattandosi di mera ricollocazione di risorse già esistenti, nell'ottica di aumentare la flessibilità della gestione dei fondi dell'emergenza ai fini di aumentare l'efficacia degli interventi dei Comuni e degli Ambiti territoriali delle Regioni, e tenuto anche conto che la stessa non determina variazioni nell'utilizzo del personale dei Comuni e degli Ambiti territoriali delle Regioni già impegnato in tali attività. Ai fini della verifica della RT è necessaria riformulazione. vedasi nota di bollinatura
42.1	Modifiche di drafting all'art. 42, comma 2, senza effetti per la finanza pubblica
44.2000	La modifica al comma 2 dell'articolo 44, relativo al Fondo per il reddito di ultima istanza, è volto a consentire variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia in relazione alla definizione del limite di spesa di cui al comma 2, in favore dei professionisti iscritti agli



	enti di previdenza obbligatoria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
19.1000 19.1000/35	l'art. 44 bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 16 DL 9/2020, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000	modifica della rubrica dell' art. 46 che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
46.1	Modifica all'articolo 46 ordinamentale, senza effetti per la finanza pubblica , sulle procedure di impugnazione dei licenziamenti.
19.1000	l'art. 49 bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 25 DL 9/2020 - <i>Fondo garanzia PMI</i> Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126
19.1000	le modifiche all'art. 54, riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 26 DL 9/2020 - <i>cd "Fondo Gasparrini"</i> ed apportano ulteriori modifiche senza effetti per la finanza pubblica
19.1000	l'art. 54 bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 27 DL 9/2020 - <i>Fondo Simest</i> Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126
54.0.3 testo 3	Art. 54-ter Sospensione per sei mesi delle procedure esecutiva per il pignoramento immobiliare Senza effetti per la finanza pubblica
54.0.2 testo 3	Art. 54-bis Sospensione rate mutui Fondo solidarietà vittime usura e Fondo prevenzione fenomeno usura. Commi 1 e 3 La proposta emendativa mira a garantire la sospensione dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti concessi alle vittime di usura, in considerazione della loro particolare vulnerabilità finanziaria, aggravata dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica in atto. Il comma 1 prevede la sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 14 della legge 108/1996 (concessi sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura) in scadenza nel 2020, con il prolungamento del piano di ammortamento originariamente stabilito per la loro restituzione. È altresì prevista la facoltà di rimborso differito per le rate, già maturate e non pagate, relative ai mesi di febbraio e marzo 2020. Il comma 3 prevede - in aggiunta a quanto previsto dalla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 83 del decreto-legge in corso di conversione - la sospensione dei procedimenti esecutivi eventualmente scaturiti dai mutui e dai finanziamenti di cui al comma 1. Gli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in euro 6.360.000 per l'anno 2020, pari all'importo delle rate oggetto di sospensione, sono a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126. Ai fini della verifica della RT, è necessario stralciare commi 2, 4 e 5, privi di relazione tecnica, suscettibili di determinare oneri, priva di copertura finanziaria. Vedasi da nota di bollinatura.
56.9	Modifiche di drafting all'art. 56, commi 2, 8 e 9, senza effetti per la finanza pubblica
19.1000	le modifiche all'art. 61 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi e con l'aggiunta della lettera s) relativa agli esercenti di librerie non appartenenti a gruppi editoriali, l'art. 8 DL 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000	l'art. 61-bis e le modifiche all'articolo 62, comma 1, riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 1 DL 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
62.30 (identici 62.31,62.32 ,62.33)	La modifica al comma 3 dell'articolo 62 inserisce la provincia di Brescia tra le zone nelle quali i soggetti, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, esercenti attività di impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, beneficiano della sospensione dei versamenti dell'IVA. La disposizione deve essere considerata alla luce del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e non



	<p>determina effetti. Infatti, nel suddetto decreto viene prevista la remissione dei termini di versamento dal 20 marzo al 16 aprile e, contestualmente, la sospensione dei versamenti dell'Iva di aprile e maggio anche per i contribuenti aventi sede nella provincia di Brescia.</p>
19.1000/90 testo 2	<p>Viene inserito l'articolo 62-bis che, fermo restando la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, prevede la proroga di 12 mesi delle scadenze previste nel regolamento ministeriale n. n. 203 del 1° dicembre 2015, del decreto MIT 17 aprile 2012 (e succ. mod.) e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18 aprile 2016, relative agli adempimenti tecnici degli impianti a fune.</p> <p>Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
65.3 (testo 3) 65.25 testo 2	<p>introduce all'articolo 65 il comma 2-bis il quale prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi esclusivamente di una precisazione sul trattamento tributario del credito d'imposta di cui all'articolo 65, come per prassi avviene nel caso di introduzione di nuovi crediti d'imposta.</p>
65.23 (ex 48.0.6 T2)	<p>Introduce all'art. 65 i commi 2-ter e 2-quater.</p> <p>Il comma 2-ter prevede che entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione si provveda al riparto tra le regioni delle disponibilità complessive assegnate per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 2013, n. 124. Il riparto avverrà adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.</p> <p>Il comma 2-ter prevede che nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche adottando procedure contabili di urgenza.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
65.0.20 (testo 2)	<p>Art. 65-bis. (Art Bonus)</p> <p>La misura interviene all'articolo 1 del DL 83/2014 in materia di art bonus e prevede che tra i destinatari siano compresi anche i complessi strumentali e gli altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo.</p> <p>Alla disposizione non si ascrivono effetti nell'assunzione che l'intervento non è suscettibile di determinare variazioni nell'ammontare delle erogazioni, anche tenuto conto delle modalità di accesso all'agevolazione che prevedono che sia il Mibact a inserire tra i destinatari nuovi soggetti</p> <p>Ai fini della verifica della RT è necessario stralciare la disposizione, in quanto la RT è inidonea. La disposizione amplia la platea dei beneficiari dell'agevolazione. Il credito di imposta non è rubinettato. Vedasi nota di bollinatura</p>
66.2000	<p>La modifica al comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 66 estende la detrazione di imposta prevista dall'art. 66 anche relativamente alle erogazioni liberali in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p> <p>Alla misura non si ascrivono effetti ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede di relazione tecnica della norma originaria.</p>
67.15	<p>Apporta modifiche al comma 4 dell'art. 67 specificando il riferimento normativo relativo all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>
19.1000	<p>le modifiche all'art. 68 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 2 DL 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
71.4 (testo 3)	<p>Modifica procedurale al comma 1 dell'art. 71, in ordine al rilascio ed all'utilizzo della menzione per la rinuncia alle sospensioni.</p>

	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica																
19.1000	l'art. 71-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art 31 DL 9/20 (donazione antispreco per il rilancio della solidarietà sociale), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;																
71.0.16 testo 2	Già compreso nell'art. 24 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità" Art. 71-ter. (Agevolazione acquisto prima casa) Si prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, siano sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari , in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".																
71.0.10 (testo 2)	Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19) La misura prevede la disapplicazione ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e della disciplina in materia di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36- undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). Si osserva, altresì, che per la disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994, la disapplicazione per il periodo d'imposta 2020 si avrebbe, in ogni caso, a legislazione vigente, in quanto è già prevista in presenza di eventi straordinari quali quelli legati a versamenti e adempimenti tributari sospesi o differiti in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza (cfr. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012). Di seguito gli effetti finanziari con riferimento al regime delle perdite sistematiche.																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRES</td> <td>0</td> <td>-16,1</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>IRPEF</td> <td>0</td> <td>-7,1</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>0</td> <td>-23,2</td> <td>9,9</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	IRES	0	-16,1	6,9	IRPEF	0	-7,1	3,0	Totale	0	-23,2	9,9
	2020	2021	2022														
IRES	0	-16,1	6,9														
IRPEF	0	-7,1	3,0														
Totale	0	-23,2	9,9														
	Ai fini della verifica della RT è necessario stralciare la disposizione, priva di copertura finanziaria. Vedasi nota di bollinatura.																

71.4 t 3	Di natura ordinamentale, non comporta oneri
19.1000	l'art. 71-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art 31 DL 9/20 (donazione antispreco per il rilancio della solidarietà sociale), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
71.0.16T2	Art. 71-ter. (Agevolazione acquisto prima casa) . La disposizione si sovrappone all'articolo 24 del decreto legge 23 del 2020 (c.d. di liquidità) si veda nota di bollinatura
71.0.10 T2	Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19). Si prevede la disapplicazione ai redditi



	<p>imponibili relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e della disciplina in materia di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36- undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). La disposizione, con riferimento al regime delle perdite sistematiche, comporta un onere di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021, privo di copertura finanziaria. Ai fini della verifica della RT al maxi emendamento, la disposizione va stralciata- si veda nota di bollinatura</p>
72.0.6 T3	<p>Modifiche all' articolo 72 a) introduce la lett. b) bis in cui si prevede l'istituzione di uffici periferici di ICE per favorire l'internazionalizzazione delle imprese.</p>
Let. a)	<p>L'emendamento comporta oneri di personale e di funzionamento Ai fini della verifica della RT al maxi emendamento, la disposizione va stralciata- si veda nota di bollinatura</p>
Let. b)	<p>La lettera b) introduce i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 e prevede misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza nonché assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. Per gli interventi proposti sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2020. Trattandosi di interventi relativi alla sicurezza all'estero dei cittadini italiani (1 milione di euro) e per far fronte a condizioni di necessità o indigenza degli stessi (4 milioni di euro), ai relativi oneri si provvede utilizzando il fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto l'obbligo di assistere i cittadini è adempimento di obbligazioni internazionali (articolo 5 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari) ed europee (direttiva 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi). La disposizione è formulata come un tetto di spesa quindi non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa.</p> <p>Quanto alla possibilità di erogare sussidi fino al 31 luglio 2020 invece di prestiti, si precisa che l'esborso relativo ai prestiti con promessa di restituzione è già integralmente scontato nei saldi, con impatto pari al 100% nell'indebitamento netto, in ragione del fatto che i prestiti non sono assistiti da garanzie. Pertanto, l'erogazione di sussidi in luogo di prestiti con promessa di restituzione si configura come una rinuncia a una maggiore entrata del tutto eventuale, come tale non scontata nei saldi di finanza pubblica.</p>
19.1000	<p>l'art. 72-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 4 DL 9/2020 - <i>Sospensione dei pagamenti delle utenze</i>), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;</p>
19.1000	<p>l'art. 72-ter riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 6 DI 9/2020 (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati) Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126</p>



72.0.9	<p>Art. 72-quater. (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)</p> <p>La proposta prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione di opportune iniziative. Ai fini della verifica della RT è necessaria un'integrazione. vedasi nota di bollinatura</p>
73.2000 73.4	<p>Modifica i commi 2 e 4 dell'articolo 73 per svolgimento sedute organi in videoconferenza.</p> <p>Trattandosi di disposizioni ordinamentali non vi sono nuovi o maggiori oneri</p>
74.9	<p>Modifiche al comma 6 articolo 74. Trattandosi di disposizione di drafting, non comporta nuovi o maggiori oneri.</p>
19.1000	<p>L'art. 73-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 21 del DL 9/2020 (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
19.1000	<p>Le modifiche all'articolo 74 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, il contenuto dell'articolo 22 del DL 9/2020 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.). Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.</p>
19.1000	<p>Introduce un comma 7-bis all'articolo 74, in materia di assunzioni di dirigenti in esito al concorso SNA, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
19.1000/14 0	<p>Aggiunge un comma 7-ter all'articolo 74 in materia di semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego in considerazione della sospensione dei concorsi pubblici in atto per effetto dell'emergenza epidemiologica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
19.1000	<p>L'art. 74-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 24 del DL 9/2020 (Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso). Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.</p>
74.0.1T3 74.2T2	<p>Commi 1, 1-bis, 2 e 3. L'intervento regolatorio è connesso con lo svolgimento, da parte del personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo di "Strade sicure", così come integrato con le 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione, delle incrementalmente attività a sostegno delle Forze di polizia per assicurare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. In particolare, tenuto conto del maggior onere conseguente e che le misure di contenimento, originariamente previste per la sola Lombardia e talune province del Nord Italia, sono state estese successivamente a tutto il territorio nazionale, coinvolgendo, nell'assolvimento dei citati compiti, l'intero contingente di Strade sicure, in particolare anche nelle Regioni del Centro e del Sud Italia. A tale specifico riguardo, si evidenzia che l'articolo 74 del decreto-legge in conversione, a fronte dell'aumentato impegno su scala nazionale, ha riconosciuto in favore delle Forze di polizia e delle Forze armate, quest'ultime limitatamente ai medici/paramedici e agli impiegati nelle Sale operative, lo stanziamento di complessivi euro 59.938.776,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (per un limite di 70 ore mensili</p>



ulteriori rispetto alle 50 mensili già riconosciute per le ordinarie funzioni d'istituto) e per gli oneri connessi.

Pertanto, al fine di assicurare l'auspicata maggiore operatività ed efficienza allo strumento complessivamente impiegato - nella difficile e straordinaria fase emergenziale in parola - dalle Forze armate in ausilio al personale alle Forze di polizia e in assoluta analogia con quanto operato a favore di queste ultime, si rende necessario:

- prorogare di ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 17 marzo 2020, data di approvazione del decreto in conversione, l'incremento delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione, così da assicurare un dispositivo di "Strade sicure" costituito da complessive 7.303 unità di personale delle Forze armate a disposizione dei Prefetti per l'emergenza epidemiologica in atto (di cui 7.050 autorizzati dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- riconoscere all'intero contingente di 7.303 unità impiegate la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese), in analogia a quanto già riconosciuto in favore del personale delle Forze di polizia e del personale militare medico e paramedico e delle Sale operative con l'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- numerico del personale impiegato, pari a 7.303 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale:
- per l'aliquota integrativa di 253 unità, complessivi 112 giorni, tenendo conto dell'iniziale impiego di 22 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 16 marzo 2020), autorizzato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'ulteriore impiego di 90 giorni (dal 17 marzo e per 90 giorni), autorizzato con l'articolo 74 del decreto in conversione;
- per l'originario dispositivo di "Strade sicure" di 7.050 unità, 90 giorni (dal 17 marzo e per 90 giorni), autorizzato con l'articolo 74 del decreto in conversione.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- per le **253 unità**, tutte impiegate fuori sede;
- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili per gli ulteriori 90 giorni d'impiego, a decorrere dal 17 marzo 2020, in aderenza a quanto disposto con il decreto in conversione, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **536.158 euro**;
- indennità onnicomprensiva per gli ulteriori 90 giorni (già riconosciuta per i primi 22 giorni dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), pari a euro 26,00, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio, cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%), per un importo complessivo pari a **670.350 euro**;
- indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **43.344 euro** (calcolato su un contingente costituito da 5 dirigenti, 13 ufficiali, 25



sottufficiali e 200 militari di truppa impiegato con un'alternanza bisettimanale, e quindi per 12 giorni di media, al costo giornaliero di 3.612 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);

- vitto per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **425.040 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;
- alloggiamento per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **991.760 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
- per le **7.050 unità**;
- lavoro straordinario: incremento da 21 a 40 delle ore remunerabili per i 90 giorni d'impiego del dispositivo di "Strade sicure" a decorrere dal 17 marzo 2020, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **7.496.406 euro** (tale cifra tiene conto dell'adeguamento al nuovo costo unitario medio di 17,66 euro anche delle 21 ore già finanziate con l'articolo 1, comma 132 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020, ove il costo unitario medio era stato calcolato su un valore di 16,76 euro).

Pertanto, a fronte dell'impiego delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" (7.303 unità) a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **10.163.058 euro**.

Alla copertura degli oneri si provvede, in conformità a quanto previsto al comma 8 dell'emendamento articolo 74, ai sensi dell'articolo 126.



LOCALITA' MISSIONE :

VARIE CITTA'

MISSIONE :

EMERGENZA COVID-19 E STRADE
SICURE E TERRA DEI FUOCHI

ANNO 2020

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo 90 Giorni (90 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	670.350
Straordinario integrazione 0,9 € per le 21h/mese già previste con art. 1, co. 132, L. n. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0,90	133.245	399.735
Straordinario integrazione di 19h/mese per emergenza Covid-19	7.050	17,66	2.365.557	7.096.671
Straordinario per 40h/mese per emergenza Covid-19 proroga unità art. 22 DL n. 9/2020	253	17,66	178.719	536.158
TOTALE SPESE PERSONALE			2.900.971	8.702.914

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	Costo per 112 gg
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	425.040
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	991.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			379.500	1.416.800

ONERI UNA TANTUM

Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				43.344
TOTALE ONERI UNA TANTUM				43.344

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	Costi complessivi
ONERI DI PERSONALE	2.900.971	8.702.914
ONERI DI FUNZIONAMENTO	379.500	1.416.800
TOTALE ONERI	3.280.471	10.119.714
ONERI UNA TANTUM		43.344
TOTALE GENERALE	3.280.471	10.163.058

Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche indicate nelle nota di verifica.

19.1000
19.1000/14
7
19.1000/20
00

La disposizione apporta modifiche all'articolo 75, in materia di acquisti di sistemi informativi, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19.1000	<p>La disposizione apporta modifiche all'articolo 78, che riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 33 del DL 9/2020 (misure per il settore agricolo). Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.</p>
78.1T3 78.7T3 78.8T3	<p>Comma 1-1-sexies</p> <p>Il comma 1 introduce, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, un comma 4-<i>bis</i>, dovuto alla necessità di dettare misure urgenti a favore del comparto primario, duramente colpito dall'emergenza in atto.</p> <p>La disposizione in questione stabilisce, per il solo anno 2020, nuove modalità e condizioni, che integrano e modificano quelle di cui all'articolo 10-ter sopracitato per l'ottenimento dell'anticipazione, determinate dalle restrizioni imposte agli spostamenti delle persone in tutto il territorio nazionale, pur in un quadro emergenziale in cui l'attività agricola non è stata sospesa, in quanto classificata come indispensabile, e quindi da sostenere attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate. In particolare, stabilisce che l'importo dell'anticipazione sia commisurato al valore del portafoglio titoli 2019 dell'agricoltore.</p> <p>La disposizione non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea. Allo scopo di garantire l'effettività della compensazione dell'anticipazione, si rende indisponibile il trasferimento dei titoli a valere sulla campagna 2020 e successive, e comunque sino a compensazione dell'anticipazione.</p> <p>Il comma 1-bis dispone che gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1, commisurati all'importo degli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. <i>Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</i> - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020.</p> <p>Ai sensi del comma 1-ter, le ulteriori modalità di esecuzione sono demandate ad uno specifico, successivo provvedimento ministeriale di attuazione.</p> <p>Il comma 1-quater, per il solo anno 2020, prevede che le condizioni di attuazione delle disposizioni ivi citate siano riferite all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito, allo scopo di garantire immediata liquidità ai beneficiari, si dispone che, qualora la pertinente normativa autorizzatoria consenta il pagamento di anticipazioni e saldi a valere sugli aiuti medesimi, sotto condizione risolutiva, si rinviino al momento dell'erogazione dei saldi alcuni accertamenti specificamente</p>



	<p>indicati al comma 1-quinquies.</p> <p>Il comma 1-sexies infine, stabilisce che le condizioni restrittive disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti PAC e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.</p> <p>In generale, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-1-sexies non comporta ulteriori esigenze finanziarie, in quanto non modifica la platea dei beneficiari, pari a circa 650.000 soggetti, e le procedure di finanziamento dell'aiuto saranno analoghe a quelle attivate nell'annualità 2019 così come previste dal DM del 3/06/2019. Il rimborso dell'anticipazione avverrà a seguito della rendicontazione delle spese FEAGA alla Commissione a partire dal 16 ottobre 2020.</p>
<p>78.1T3 78.7T3 78.8T3</p>	<p>Il comma 2 istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. La disposizione consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difficoltà. Si consideri che l'attuale soglia del <i>de minimis</i>, pari a 20 mila euro, garantirebbe la fruizione del beneficio da parte di circa 5 mila imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese della pesca, mediante la estensione delle misure di arresto temporaneo del settore.</p> <p>Commi 2-bis-2-quater - Riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 33 commi 4 e 5 DL 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Commi 2-quinquies - Si prevede l'estensione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche alle imprese agricole, oltre che a quelle artigiane.</p> <p>Dalla disposizione non discendono oneri finanziari diretti a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>Comma 2-sexies-2-decies - Si prevedono adempimenti delle aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali.</p> <p>Le attività previste sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 2-decies.</p> <p>Comma 2-undecies-2-quaterdecies - Estendono il meccanismo del pegno rotativo a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le</p>



	<p>bevande spiritosi.</p> <p>Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p> <p>Comma 2-quinquiesdecies - La disposizione prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei versamenti IVA. I versamenti sospesi devono essere restituiti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.</p> <p>Al riguardo non si ascrivono effetti in termini di entrate considerato che i versamenti sospesi saranno restituiti entro il corrente anno.</p>
<p>78.1T3 78.7T3 78.8T3</p>	<p>Comma 3 e seguenti</p> <p>Viene autorizzato, per l'anno 2020, l'incremento di 2 milioni di euro dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.</p> <p>Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del MIPAAF.</p> <p>Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche al comma 3-bis indicate nelle nota di verifica.</p> <p>Le ulteriori disposizioni sono a carattere regolamentare e non comportano oneri per la finanza pubblica</p>
<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate 19.1000</p>	<p>Commi 4 e seguenti</p> <p>Commi 4-bis e 4 ter - Si prevede al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che hanno subito danni diretti o indiretti, la possibilità di concedere mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, gestito in apposita contabilità speciale. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> <p>4 sexies Sono previste sanzioni i cui introiti sono riassegnati, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il</p>



	<p>superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. La disposizione non comporta oneri</p> <p>4-octies</p> <p>E' prevista a favore delle imprese agricole, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie. La disposizione non comporta oneri.</p> <p>4 undecies Si prevede che gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.</p> <p>Le ulteriori disposizioni aggiuntive al comma 4 non comportano oneri per la finanza pubblica.</p> <p>«Art. 78-bis (<i>Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio</i>)</p> <p>Lettera c) capoverso art. 78-bis determina oneri privi di copertura</p> <p>All'articolo aggiuntivo 78 bis si introduce una deroga all'articolo 34-bis, comma 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, consentendo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19 per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.</p> <p>Tale previsione comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto agli andamenti tendenziali scontati in base al vigente assetto contabile e non può essere verificata.</p>
79.5 Relatore 79.2000 Relatore	La disposizione reca modifiche formali e procedurali, prive di effetti finanziari negativi.
19.1000	Si intende fare salve le prerogative del Governo in materia di poteri speciali nei settori strategici, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in presenza delle previsioni, dettate dall'art. 82 in esame, volte a stimolare negli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche interventi di potenziamento delle infrastrutture per assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dallo stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19. Alla previsione, che presenta carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti per



	la finanza pubblica.
19.1000 19.1000/16 3 19.1000/16 6 19.1000/17 1 19.1000/17 4 19.1000/17 9	La disposizione reca modifiche ordinamentali all'articolo 83, in materia di giustizia civile, penale tributaria e militare che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000	La disposizione reca modifiche all'articolo 85 in materia di giustizia contabile, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000	La disposizione reca modifiche all'art. 87, che riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'articolo 19 del DL 9/2020 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego). Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.
83.14T2	La disposizione reca modifiche ordinamentali all'articolo 83, in materia di procedimenti giudiziari, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83.1000 Governo	La disposizione reca modifiche agli articoli 83 e 84, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
85.1	La disposizione reca modifiche di drafting formale all'articolo 85, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
86.0.1T2	<p>Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono dirette esclusivamente a incidere sulle modalità attraverso cui gli enti locali possono procedere alla proroga dei progetti in corso. La proroga dei progetti di accoglienza è, infatti, già prevista dalle disposizioni vigenti (cfr. art. 8 decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sulle modalità di finanziamento dei progetti di accoglienza e sul funzionamento del SIPROIMI) ed è finanziata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.</p> <p>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, relative alla proroga del periodo di accoglienza dei migranti nei centri di accoglienza del Ministero dell'interno, si stima prudenzialmente una spesa complessiva pari a € 42.354.072,00.</p> <p>La stima si fonda, anzitutto, su di un dato presuntivo iniziale, relativo al termine finale dello stato di emergenza che viene fissato, in via speditiva, ai soli fini del presente calcolo, al 31 luglio 2020.</p> <p>In secondo luogo, si assume come parametro per la definizione della platea di beneficiari della misura di prolungata accoglienza, il dato dei cittadini stranieri che hanno terminato, nei primi mesi del 2020, la loro permanenza nei centri di prima accoglienza (di cui agli articoli 9, 11 del D.lgs n. 142/2015). Si tratta di circa 6.200 beneficiari, con un trend medio di circa 3.100 persone al mese.</p> <p>Infine, la spesa complessiva deve tenere conto del costo pro-die pro-capite che, per i suddetti centri governativi, è pari a 26,70.</p> <p>Considerando che non tutti i migranti escono nello stesso mese, il costo complessivo dell'accoglienza viene stimato in relazione al differimento dell'uscita in quattro mesi, secondo il seguente prospetto.</p>



Beneficiari	Costo pro-capite pro-die	Giorni di prolungata accoglienza	Costo complessivo
Migranti in uscita nel mese di aprile 3.100	€ 26,70	122	€ 10.097.940,00
Migranti in uscita nel mese di maggio 3.100	€ 26,70	92	€ 7.614.840,00
Migranti in uscita nel mese di giugno 3.100	€ 26,70	61	€ 5.048.970,00
Migranti in uscita nel mese di luglio 3.100	€ 26,70	31	€ 2.565.870,00
Totale			€ 25.327.620,00

Per le strutture del sistema SIPROIMI (art. 1-sexies, d.l. 416/989), sulla base dei dati disponibili relativi al 2019, si rileva che hanno terminato l'accoglienza complessivamente 15.528 beneficiari, con un trend medio mensile di 1.294 persone al mese.

La media del costo pro-die pro-capite è pari a 43,00 euro.

Considerando che non tutti i migranti escono nello stesso mese, il costo complessivo si stima in relazione al differimento dell'uscita in quattro mesi, secondo il seguente prospetto.

Beneficiari	Costo pro-capite pro-die	Giorni di prolungata accoglienza	Costo complessivo
Migranti in uscita nel mese di aprile 1.294	€ 43,00	122	€ 6.788.324,00
Migranti in uscita nel mese di maggio 1.294	€ 43,00	92	€ 5.119.064,00
Migranti in uscita nel mese di giugno 1.294	€ 43,00	61	€ 3.394.162,00
Migranti in uscita nel mese di luglio 1.294	€ 43,00	31	€ 1.724.902,00
Totale			€ 17.026.452,00

Dal dato relativo alla spesa aggiuntiva presunta per i centri di accoglienza (art. 9 e 11, D.L.vo 142/2015), pari a € 25.327.620,00 e per le strutture SIPROIMI, pari a € 17.026.452,00 si deduce un totale complessivo stimato in € 42.354.072,00.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al capitolo 2351, pg2, "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei

centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione" e 2352 "Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'unione europea anche in regime di cofinanziamento" della Tabella 8, missione 27 Programma 2, azione 2, CDR 4, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito illustrato.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, relative all'affidamento di servizi di accoglienza per l'attivazione dei centri straordinari di accoglienza per richiedenti asilo e per minori stranieri non accompagnati, i relativi oneri gravano sui capitoli 2351, pg2, "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione", 2353, pg1, "Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" e 7351, pg2, "Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinate a centri di identificazione ed espulsione e di accoglienza per stranieri irregolari e per richiedenti asilo. Spese relative ad acquisto di attrezzature per centri o ad essi funzionali, per compiti di studio e di tipizzazione" della Tabella 8, missione 27 Programma 2, azione 2, CDR 4, che presentano la necessaria disponibilità, come illustrato nei seguenti schemi.

Dati di Bilancio capitolo 2351 pg 2 – Competenza			
Legge di Bilancio	1.165.900.00 0,00	Totale stanziamenti definitivi	1.165.900.00 0,00
Variazioni definitive	0		
Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 24 marzo	991.996.409, 57		
Dati di Bilancio capitolo 2351 pg 2 – Cassa			
Legge di bilancio	1.165.900.00 0,00	Totale stanziamenti definitivi	1.138.627.137,5 4
Variazioni definitive	- 27.272.862,46		
Disponibilità di cassa - per Capitolo alla data del 24 marzo	585.367.451, 68		

Dati di Bilancio capitolo 2353 pg 1 - Competenza			
Legge di Bilancio	164.592.179, 00	Totale stanziamenti definitivi	164.592.179, 00
Variazioni definitive	0		
Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 24 marzo	114.592.179,00		
Dati di Bilancio capitolo 2353 pg 1 - Cassa			



	Legge di bilancio	164.592.179,00	Totale stanziamenti definitivi	164.592.179,00
	Variazioni definitive	0		
	Disponibilità di cassa - per Capitolo alla data del 24 marzo	64.236.874,86		
Dati di Bilancio capitolo 7351 pg 2 Competenza				
	Legge di Bilancio	16.203.591,00	Totale stanziamenti definitivi	16.203.591,00
	Variazioni definitive	0		
	Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 24 marzo	10.364.754,06		
Dati di Bilancio capitolo 7351 pg 2- Cassa				
	Legge di bilancio	16.203.591,00	Totale stanziamenti definitivi	16.203.591,00
	Variazioni definitive	0		
	Disponibilità di cassa - per Capitolo alla data del 24 marzo	1.763.367,31		
Dati di Bilancio capitolo 2352 pg 1 e 3 Competenza				
	Legge di Bilancio	404.260.475,00	Totale stanziamenti definitivi	404.260.475,00
	Variazioni definitive	0,00		
	Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 2 aprile	260.205.012,87		
Dati di Bilancio capitolo 2352 pg 1 e 3 Cassa				
	Legge di bilancio definitivi	404.260.475,00	Totale stanziamenti	
	Variazioni definitive	0,00		
	Disponibilità di cassa- per Capitolo alla data del 2 aprile	246.272.496,62		
Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche indicate nelle nota di verifica.				
19.1000/18 3	La modifica al comma 1, lettera a), dell'articolo 87, in materia di lavoro agile, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza.			
19.1000/18 5	La disposizione introduce nell'articolo 87 il comma 3-ter, che prevede che, per l'anno scolastico 2019/2020, la valutazione degli apprendimenti, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito dell'emergenza sanitaria e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, produca gli stessi effetti delle attività di valutazione previste all'articolo 4, comma 1, del DPR 122/2009 per gli alunni nella scuola secondaria di secondo grado e all'articolo 1, comma 2, del Digs 62/2017 per le istituzioni scolastiche del primo ciclo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.			
19.1000	La disposizione introduce un comma 4-bis all'art. 87, in materia di cessione di ferie e riposi del personale pubblico, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.			



19.1000	La disposizione reca un art. 87-ter, che riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 18 DL 9/2020 (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
87.0.1	Art. 87-bis. (Tirocinio professionale) Si rinvia alla nota di verifica
19.1000 19.1000/19 1	Le modifiche recate dalla disposizione all'art. 88, in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000 19.1000/19 6	La disposizione reca un art. 88-bis, che riproduce con modifiche l'art.28 del DL 9/20 (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici) e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
89.2000	La disposizione è di natura procedurale e non determina oneri.
19.1000 19.1000/20 4 19.1000/20 5	La disposizione reca un art. 90-bis, che riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 30 del DL 9/20 (Carta della famiglia). Per quanto riguarda gli oneri finanziari della disposizione, si rappresenta che la stessa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato in quanto l'intervento di modifica tecnica ed estensione a carico della società attuatrice, già operato in attuazione della disposizione di cui all'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si pone in linea di continuità con quello di cui alla presente disposizione, non richiedendo ulteriori aggravii tecnici rispetto al primo intervento.
92.11	Viene prevista la modifica della rubrica dell'articolo 92. La disposizione è di carattere ordinamentale.
92.4 T2	Vengono apportate modifiche al comma 2 dell'articolo 92 disponendo che la sospensione dal pagamento dei canoni dovuta alla riduzione dei traffici marittimi viene prevista anche per i concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse. La sospensione dei pagamenti dei canoni a favore dei concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, atteso che il pagamento dei canoni sospesi avviene, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non determina effetti sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.
92.3 T2 92.5 T3	La disposizione introduce i commi da 4-bis a 4-ter all'articolo 92 che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> • la disapplicazione delle eventuali norme contrattuali che prevedono decurtazioni di corrispettivo, sanzioni e/o penali a carico dei gestori dei servizi di TPL per le minori corse o percorrenze realizzate dal 23.2.2020 al 31.12.2020. Viene precisato che tale misura non trova applicazione per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi. • la sospensione, fino al termine delle misure di contenimento del virus, con facoltà di proroga, delle procedure in corso per gli affidamenti dei servizi di TPL e la proroga di quelli in atto al 23.2.2020 per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, con esclusione di quelle già aggiudicate alla data del 23.2.2020. <p>Le misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, del Trattato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>



92.4 T2	<p>La disposizione introduce i commi 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 92, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data della stipula degli atti convenzionali di concessione stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture viene prorogata dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 (comma 4 quinquies); • le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), n. 1), punto 1.2 e numero 2) riguardante il contrasto alle frodi in materia di accise, abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 (comma 4-sexies). <p>Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.</p>
94.0.1 T2 Santillo 22.0.2T2 Salvini	<p>La disposizione prevede un art. 94-bis, recante disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.</p> <p>Al comma 1 viene prevista, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona nel mese di novembre 2019.</p> <p>Il comma 3 prevede la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società FunivieSpa.</p> <p>Il comma 4 prevede i compiti affidati allo stesso Commissario da attuarsi con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La nomina del Commissario non determina oneri aggiuntivi in quanto il comma 5 esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità comunque denominate o rimborsi spese.</p> <p>Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.</p> <p>Per i compiti affidati al Commissario è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.</p> <p>Ciò stante, la disposizione non reca ulteriori oneri oltre la legislazione vigente.</p> <p>Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche indicate nelle nota di verifica.</p>
99.3 Relatore	Disposizione di drafting, senza oneri.
100.1T2 Laniece	<p>La disposizione estende il novero dei soggetti tra i quali andranno ripartite le risorse del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", istituito dall'articolo 100. Tenuto conto che la dotazione del Fondo rimane invariata, non si determinano oneri per la finanza pubblica.</p>
100.2000	La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri.



Relatore	
101.3T2 Verducci	<p>La disposizione di cui al comma 6-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agli adempimenti finalizzati a garantire l'accessibilità da remoto alle risorse bibliografiche o a basi di dati attualmente esistenti, gli Atenei e gli enti di ricerca provvedono nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.</p> <p>Con riferimento al comma 6-ter, si evidenzia che la disposizione, avente natura essenzialmente ordinamentale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le procedure di valutazione, finalizzate all'inquadramento del ruolo di Professore di II fascia, avvengono nell'ambito delle risorse assunzionali già disponibili a legislazione vigente.</p>
103.21T3 Dessi	103.21 T3 – può determinare maggiori oneri, in assenza di relazione tecnica adeguata si chiede lo stralcio (vedi nota)
103.2000 Relatore	Prevede che il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova applicazione anche in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Ordinalmente, senza oneri.
103.7T2 Bernini 103.8T2 D'Arienzo	<p>Il nuovo comma 2 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione viene estesa alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine viene previsto si applichi anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p> <p>Si tratta di disposizioni ordinalmente che non comportano oneri.</p>
103.4T2 Errani	<p>La norma dispone la proroga di validità dei permessi di soggiorno al 31 agosto 2020, nel quadro delle misure da assumere per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID – 19. Sono altresì prorogati i termini relativi ai procedimenti di conversione dei permessi di soggiorno, alle autorizzazioni al soggiorno, alla validità dei nulla-osta per specifiche motivazioni di ingresso sul territorio nazionale.</p> <p>La disposizione ha contenuto ordinamentale, legato alla validità dei titoli di soggiorno, e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.</p>
103.0.2T2 Abate	Proroga la scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci e dispone una deroga all'articolo 328 del codice della navigazione in relazione ai contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari. La disposizione ha natura ordinamentale, e non comporta oneri.
103.0.6T3 Rossomand	L'emendamento introduce l'articolo 103 ter prevedendo, per il periodo dell'emergenza sanitaria, talune disposizioni in relazione alle attività dei notai, stabilendo che, ferme le



o	<p>ipotesi di indifferibilità o di urgenza, la stessa deve essere svolta esclusivamente presso lo studio del professionista. Gli atti sono stipulati, quando non unilaterali, mediante scambio a distanza di proposta e accettazione.</p> <p>In assenza di relazione tecnica adeguata se ne richiede lo stralcio</p>
19.1000 Governo	<p>Modifiche all'articolo 104 in materia di proroga di validità di documenti di riconoscimento. Trattasi di disposizione ordinamentale, quindi priva di effetti finanziari.</p>
105.2 Donno	<p>Introduce all'articolo 105 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater riguardanti i proprietari di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena. Si tratta di norme ordinamentali, prive di effetti finanziari.</p>
106.1 Relatore	<p>Comma 6 drafting. Privo di effetti finanziari.</p>
35.8 Pichetto Fratin	<p>Comma 8-bis. Si tratta di disposizione ordinamentale, priva di effetti finanziari.</p>
109.3T2 Astorre	<p>Modifiche articolo 107. Disposizioni procedurali, senza oneri.</p>
19.1000 Governo	<p>Modifiche al comma 10 dell'articolo 107 in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali. La disposizione ha natura ordinamentale e quindi è priva di effetti finanziari.</p>
109.3T2 Astorre	<p>Articolo 107 bis - Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali- RT la norma presenta natura ordinamentale, diretta solo a sterilizzare gli effetti determinati dall'emergenza coronavirus nel calcolo del FCDE stanziato e accantonato nei prossimi bilanci e rendiconti, e non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.</p>
108.2 Relatore	<p>Modifiche all'articolo 108, comma 1. Drafting, senza oneri.</p>
108.1T2 Dell'Olio	<p>Modifiche all'articolo 108, comma 1 e introduzione comma 1-bis. Sono volte a modificare la disciplina dettata a tutela degli operatori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, evitando i contatti interpersonali ravvicinati, legati allo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni. Non comporta oneri.</p>
109.4 Steger	<p>Comma 1-bis all'articolo 109</p> <p>La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi ad anticipare nel corso del 2020, l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione 2019 delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
109.3T2 Astorre	<p>Comma 1-ter all'articolo 109</p> <p>La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi a modificare la finalità di quote vincolate del risultato di amministrazione 2019 degli enti soggetti al titolo primo del d.lgs. 118/2011, senza determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>



109.3T2 Astorre	Modifiche all'articolo 109, introducendo un periodo aggiuntivo al comma 2. La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi ad anticipare, nel corso del 2020, l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 degli enti locali, e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.
111.1 Relatore	Rubrica articolo 11. Drafting, non comporta oneri.
113.0.1T2 Gallone	«Art. 113-bis. (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale) L'articolo detta disposizioni in materia di deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo la possibilità di incrementarne la quantità e fissando il limite temporale di deposito a 18 mesi. Si tratta di una disposizione avente natura ordinamentale e pertanto non determina effetti negativi per la finanza pubblica
115.1 Relatore	Modifica articolo 115, comma 1. Ordinandamente, non comporta oneri.
19.1000 Governò	Art. 117. (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Disposizione ordinamentale, e quindi priva di effetti finanziari.
19.1000 Governò	Art. 118. (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali). Disposizione ordinamentale, e quindi priva di effetti finanziari.
120.2000 Relatore	Introduce comma 5-bis. Flessibilità utilizzo risorse piattaforme didattiche a distanza. Non si rilevano effetti finanziari negativi.
120.2001 Relatore	Autorizza la spesa di 2 milioni di euro favore delle istituzioni scolastiche paritarie. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 126.
101.3T2 Verducci Rif.	
121.2000 Relatore	In assenza di relazione tecnica la disposizione non può essere verificata. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti brevi e saltuari, l'art. 121 assegna ugualmente al M.I. nel periodo di emergenza Covid 19 le risorse finanziarie per tali contratti e le istituzioni scolastiche stipulano i contratti a tempo determinato con personale docente ed ATA provvisto di una propria dotazione strumentale per svolgere tale attività. L'emendamento in questione intende sostituire le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa" con le parole "per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche a distanza".
19.1000	Art. 121-bis (Presà di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza).



Governo	Riproduce l'articolo 20 del dl 9/2020.
19.1000 Governo	Art. 121-ter (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020) Riproduce l'articolo 32 del DL 9/2020.
123.3T2 Mirabelli	Ordinamentale, senza oneri
123.9 Relatore	Chiarisce la disposizione, non comporta oneri
123.3T2 Mirabelli	Ordinamentale, senza oneri
124.1 Mirabelli	Sostituisce l'articolo prevedendo che al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ordinamentale, senza oneri
125.2T2 Lannutti 125.3T2 Schifani	Introduce, al comma 1, una proroga ulteriore alla più lunga applicazione del periodo di comportamento assicurativo (15 giorni ordinari, a cui si aggiungono altri 15 giorni di continuità della copertura rc auto), originariamente prevista dal decreto-legge in conversione. In particolare, il periodo di comportamento è applicato anche con riferimento ai contratti scaduti e non ancora rinnovati, o che scadranno, nel periodo complessivamente compreso tra il 21 febbraio u.s. ed il prossimo 31 luglio. Tenuto conto della temporaneità del vantaggio assicurativo, circoscritto al periodo di emergenza, come già rappresentato in occasione dell'approvazione dell'originario decreto – non si ravvisano problemi di liquidità nella gestione assicurativa, laddove la proroga attiene a specifici circoscritti lassi temporali. La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica. Il comma 2 introduce la possibilità di ottenere la sospensione della copertura assicurativa, fino al 31 luglio, su richiesta dell'assicurato. La facoltà introdotta per legge, poiché già oggi ampiamente prevista nei contratti assicurativi secondo la volontà delle compagnie, non dovrebbe comportare problemi di liquidità nella gestione di portafoglio e, nel contempo, non dovrebbe incidere sulla sinistrosità dei veicoli atteso che è indicato l'obbligo di non porre il veicolo in circolazione. La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.
19.1000 Governo	L'articolo 125-bis (Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) riproduce l'articolo 11 del DL 9/2020. Si rinvia a quanto indicato nella nota di verifica.
125.0.8T2 Bressa	L'articolo 25-ter prevede la proroga di un anno di modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico da parte delle Regioni. Ha natura ordinamentale e non comporta oneri.



125.0.16 Durnwalder	La disposizione di cui all'articolo 25-quater è volta a far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ha natura ordinamentale e non comporta oneri.
19.1000 Governo	Introduce il comma 6-bis all'articolo 126, relativo alla copertura finanziaria che riproduce, coordinandolo con le modifiche apportate, l'articolo 36 del DI 9/2020
1.5 Relatore	Modifica di drafting relativa ai riferimenti della tabella allegata al decreto legge, non comporta oneri.

*Alle condizioni indicate nella
nota 4767 del 9/4/2020*


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 l.r. ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

09 APR. 2020

Il Regolatore Generale dello Stato




D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 - 2
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Emendamento	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
18 bis			18.0.5 testo 2	Finanziamento delle case rifugio	s	c		3,0			3,0						
22 bis			22.0.5 testo 4	Istituzione Presso la PCM di un Fondo in favore dei familiari di nuclei personali infermieristico e operatori socio-sanitari deceduti per aver contratto il contagio da COVID-19	s	c		10,0			10,0			10,0			
49 bis	1		19.1.000	Incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese	s	k		50,0			0,0			50,0			
54 bis	1		19.1.000	Incremento Fondo rotativo destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 2, c.1, D.L. n. 281/1983)	s	k		350,0			350,0						
54 quater			54.0.2 T3	Sospensione, per il 2020, delle rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 138.	e	ext					-6,4						
72 bis	1		72.0.6 testo 3	Integrazione delle misure per la tutela degli interessi e della sicurezza dei cittadini italiani all'estero in condizioni di emergenza	s	c		1,0			1,0			1,0			
72 bis	1		72.0.6 testo 3	Integrazione delle misure di assistenza ai cittadini italiani all'estero che versano in condizioni di indigenza e necessità - erogazione dei sussidi fino al 31 luglio 2020	s	c		4,0			4,0			4,0			
72 bis	3		72.0.6 testo 3	Riduzione Tab. A - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	s	c		-5,0			-5,0			-5,0			
72 ter	1-2		19.1.000	Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	e	ext					-0,8			-0,8			
74	01		19.1.000	Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	o		4,1			4,1			4,1			
74	01		19.1.000	Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	v/c					2,0			2,0			
74	3		19.1.000	Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19- spesa di personale	s	c		0,4			0,4			0,4			
74	3		19.1.000	Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19- spesa di personale- effetti riflessi	e	v/c					0,2			0,2			
74	4		19.1.000	Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - oneri di personale	s	c		0,1			0,1			0,1			
74	4		19.1.000	Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - oneri di personale- effetti riflessi	e	v/c					0,1			0,1			
74 bis	1		19.1.000	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile	s	c		0,9			0,3			0,3			
74 bis	1		19.1.000	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile- effetti riflessi	e	v/c					0,4			0,4			
74 bis	2		74.0.1 T3 e 74.2 T2	Incremento di 259 unità di personale delle Forze Armate	s	o		102			102			102			
74 bis	2		74.0.1 T3 e 74.2 T2	Incremento di 259 unità di personale delle Forze Armate- effetti riflessi	e	v/c					4,9			4,9			
78	3 bis		78.1 testo 3	Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare	s	c		2,0			2,0			2,0			
78	3 bis		78.1 testo 3	Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare- effetti riflessi	e	v/c					1,0			1,0			
78	3 bis		78.1 testo 3	Riduzione tabella A MIPAAF	s	c		-2,0			-2,0			-2,0			
78	4 ter		19.1.000	Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole agroalimentari che abbiano subito danni diretti o indiretti della diffusione del contagio del virus COVID-19	s	k		10,0			-10,0						
87	3 bis		19.1.000	Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19	s	c		0,8			0,8			0,8			
87	3 bis		19.1.000	Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi	e	v/c					0,4			0,4			
94 bis	1		94.0.1 testo 2	Erogazione da parte della Regione Liguria di un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eventi atmosferici di novembre 2019	s	c		0,9			0,9			0,9			
94 bis	2		94.0.1 testo 2	Riduzione fondo confluente plurimulti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.L. 154/2008	s	k		-0,9			-0,9			-0,9			
94 bis	4		94.0.1 testo 2	Interventi per il ripristino della funzionalità dell'impianto fumivario di Savona in concessione alla Società Fumivie Spa	s	k		4,0			4,0			4,0			
94 bis	7		94.0.1 testo 2	Riduzione risorse assegnate ai Mlt con riparto Fondo Investimenti di cui all'articolo 4, comma 56 legge n.145/2018	s	k		-4,0			-4,0			-4,0			
120	6 bis	a)	120.2001	Prerogative per la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche paritarie	s	k		2,0			2,0			2,0			
120	6 bis	a)	19.1.000	Riduzione Tabella B MISE	s	k		-10,0			-10,0			-10,0			
120	6 bis	a)	19.1.000	Riduzione Tabella B MISE	s	k		-20,0			-20,0			-20,0			



D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - 2
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Emendamento	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
126	6-bis	b)	19.1000	Riduzione autorizzazione dei spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n.244/2007- Programma FFA (European financial aid)	s	k	-20,0				-20,0					-20,0				
126	6-bis	c)	19.1000	Riduzione del fondo assegni indifferibile connesso ad interventi non avvenuti effetti sull'indebitamento netto delle PA (l. n. 3/2020)	s	k	-360,0				-360,0									
126	6-bis	d)	19.1000	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016	s	c	-5,1	-0,4			-5,1	-0,4				-5,1	-0,4			
126	6-bis	d)	19.1000	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016-effetti riflessi	e	t/c	-2,5	-0,2			-2,5	-0,2				-2,5	-0,2			
126	6-bis	e)	19.1000	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k	-0,4				-0,4					-0,4				
				TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,4	0,4	0,4	6,2	0,4	0,4	0,4	0,4	
				TOTALE SPESE	s		25,1	0,0	0,0	0,0	-24,5	0,4	0,4	0,4	25,5	0,4	0,4	0,4	0,4	
				TOTALE GENERALE ARTICOLATO			-25,1	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
				UTILIZZO MARGINE			25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
				TOTALE GENERALE			0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ulteriori oneri nuova RT articolo 24 (b)																				
Articolo	Comma	Lettera	Emendamento	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
24				Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilità di marzo e aprile 2020- Prestazione	s	c	10,5				10,5				10,5				10,5	
24				Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilità di marzo e aprile 2020- Contribuzione figurativa	s	c	3,4													
				TOTALE GENERALE			13,9	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	
				Riepilogo saldi	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				Relazione al Parlamento- Margini			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
				Saldo allegato 3 DL 181/2020			25.000,0				25.000,0				20.000,0					
				Saldo allegato 3 MxM			-24.786,1	5,3	9,2		-18.619,7	128,7	74,0		-19.958,6	1,5	1,9			
				Saldo effetti nuova RT articolo 24			-13,9	0,0	0,0		-10,5	0,0	0,0		-10,5	0,0	0,0			
				Margine			175,0	6,3	9,2		6.599,4	128,7	74,0		11,7	1,5	1,9			





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: A.S. 1766 - Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Maxi emendamento

Si fa riferimento al maxi emendamento al provvedimento in oggetto, risultante degli emendamenti approvati in sede di esame presso la V Commissione del Senato della Repubblica.

Al riguardo, si segnala preliminarmente quanto segue.

DISPOSIZIONI CHE RISULTANO GIÀ INSERITE NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23, DA STRALCIARE:

il nuovo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità" reca l'abrogazione dei seguenti articoli del d.l. 18:

- 17 (*Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID*);
- 49 (*Fondo centrale di garanzia PMI*);
- 53 (*Misure per il credito all'esportazione*);
- 62 (*Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*), limitatamente al comma 7;
- 70 (*Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*).

Oltre alle predette abrogazioni, si segnala che talune delle proposte emendative approvate dalla Commissione sono coincidenti o comunque pressoché identiche con altrettante disposizioni contenute nel nuovo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in particolare:

- a) em. 19.1000, lett. a), n. 2; lett. d), n. 2) – art. 41 del d.l. Liquidità - ampliamento della platea dei destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, precisando che risultano coperti anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;
- b) em. 17.0.2000 – art. 38 d.l. Liquidità - disposizioni in materia contrattuale per la medicina convenzionata;
- c) em. 86.0.1. testo 2, **limitatamente alla parte consequenziale relativa all'art. 44** – art. 34 d.l. liquidità - disposizioni in materia di immigrazione: la disposizione deve essere stralciata, in quanto amplierebbe la platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione corretta del citato art. 34 d.l. liquidità;
- d) em. 71.0.16 testo 3 – art. 24 d.l. liquidità termini agevolazione prima casa;
- e) **1.1000/34** - Art. 2-*octies* parzialmente sovrapponibile all'articolo 32 del decreto legge "liquidità" -disposizioni in materia di attribuzione di una specifica funzione alle strutture accreditate;
- f) **Art. 125 bis**, - obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 comma 2 e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019 operino a decorrere dal 15 febbraio 2021. l'art 5 del decreto legge liquidità dispone il rinvio dell'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo 14 del 2019 (codice della crisi di impresa);
- g) **Art. 74-ter**, comma 5 - rendiconti suppletivi funzionari delegati - si sovrappone sostanzialmente, pur non essendo identico nella formulazione, al comma 2 dell'articolo 33 del dl liquidità.

Infine si segnala ancora come vi sia corrispondenza anche quanto alle disposizioni in materia di tirocinio professionale (em. 87.0.1 – d.l. Scuola).

Ciò premesso, si rappresenta che la relazione tecnica può essere positivamente verificata, subordinatamente al recepimento di alcune modifiche al testo, riportate di seguito, e ad eccezione di talune disposizioni comportanti oneri non quantificati o privi di copertura, ovvero per le quali le relazioni tecniche non sono pervenute o risultano non idonee.

EMENDAMENTI DA MODIFICARE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA RT, AL FINE DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI

Em. 17.0.3 testo 2 che introduce l'articolo 19-bis recante interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine. La disposizione, non correttamente formulata, può comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Sono pertanto necessarie le modifiche di seguito riportate:

«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)

1. *Considerata l'emergenza epidemiologica per Covid-19, le disposizioni contenute nel titolo II capo I del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 ~~su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020~~ nei termini ivi previsti anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano*

al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.».

Em. 40.2000 – art. 40 comma 1-ter riguardante la destinazione di interventi e servizi sociali finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà ai bisogni di assistenza. Manca la limitazione temporale della misura, inizialmente limitata dal Ministero del lavoro a due mesi. Ai fini dell'ulteriore corso occorre sostituire le parole *“dall’8 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020”* con le seguenti parole *“a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi”*.

Em. 54.0.2 Art. 54-quater va riformulato limitandolo al solo rinvio delle rate in scadenza 2020 dei mutui di cui all'articolo 14 della L. 108/1996, unica disposizione per la quale, rispetto al testo dell'emendamento approvato, si dispone di una quantificazione. Vanno stralciati i commi 4 e 5 in quanto onerosi senza RT

(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.

Em. 72.0.9 -Art. 72-quater. (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19). Si ritiene necessario, al fine di evitare l'insorgere di oneri non coperti, integrare la norma con un comma aggiuntivo del seguente tenore:

“1 bis Ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.”.

Em. 78.1T3 78.7T3 78.8T3

Comma 4bis – L'anticipo del pagamento comporta un rilevante anticipo dei pagamenti con effetti negativi sulla liquidità. **E' necessaria la seguente modifica:**

sostituire le parole **“15 maggio”** con le seguenti **“15 giugno”**

Em. 19.1000/140 Ai fini dell'ulteriore corso sono necessarie le seguenti modifiche:

Va eliminato (al primo periodo) un errore tecnico derivante dalla limitazione dell'intervento regolatorio al solo d.P.R. n. 487 del 1994 (relativo al solo personale delle aree funzionali). La correzione che si evidenzia in grassetto, pertanto, è da ricondursi alla necessità di prevedere – per effetto del mancato coordinamento normativo tra le diverse fonti - che l'intervento con atto secondario adottato sulla base della nuova disciplina (che l'emendamento introduce) si espliciti in modo omogeneo sulle modalità di reclutamento di tutte le forme di impiego nella PA. Vanno

eliminati gli ultimi due periodi, al fine di scongiurare un onere amministrativo, non necessario e foriero di aggravio nel funzionamento, anche finanziario, delle amministrazioni

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento adottato entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche secondo quanto previsto dai seguenti periodi della presente disposizione, vigente in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Ai fini del superamento del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la pubblica amministrazione redige una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. La disposizione di cui al precedente periodo non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

74.0.1T3 - 74.2T2 Articolo 74-ter. Sono necessarie le modifiche volte a chiarire che il contingente di 7.050 unità previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 160/2020 può essere impiegato anche nelle attività concernenti il contenimento della diffusione del COVID-189 oltre che per quelle già previste, e l'annualità di riferimento. Inoltre, quanto al comma 5, si segnala che il rinvio dei termini di presentazione dei rendiconti suppletivi è già previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 23 del 2020. Infine va stralciato il comma 6, non essendo specificate le scadenze che vengono posticipate.

«Art. 74-ter.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

“I-bis Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 27 dicembre 2019, n. 160 può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.”

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ad euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020 si provvede, ~~in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.~~

4. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

5. ~~Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.~~

6. ~~Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020.~~

78.1 (testo 3) identico 78.8

punto 6) - articolo 78 comma 3-bis La proposta autorizza, per l'anno 2020, l'incremento di 2 milioni di euro dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del MIPAAF.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che la norma di copertura va modificata come segue:

“3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. ~~Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.~~”

Ciò premesso, nell'evidenziare che la proposta non è strettamente correlata con gli interventi urgenti di contrasto all'epidemia, è asistemica e settoriale, in quanto limitata al solo Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la stessa non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato per il personale con identica qualifica di altri comparti, è foriera di generare o ampliare ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale di altri comparti, con possibili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi. Ingiustificata disparità di trattamento si evidenzia anche nei confronti dei medici, del personale sanitario e delle forze di polizia e militari che stanno fronteggiando l'epidemia e che per tale attività diretta non è stato riconosciuto un incremento delle indennità.

Per quanto sopra si esprime parere contrario

Emendamenti 94.0.1 T2 e 22.0.2T2

«Art. 94-bis. (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020, **nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro**, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non *previsti* a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., **nel limite delle risorse di cui al comma 7.**
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.
7. **Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Emendamento 109.3T2 Art. 109 comma 1-ter.

“1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo della ~~Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate~~, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ~~ciascuna Regione o Provincia autonoma~~ **ciascun ente** individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative **alle funzioni fondamentali** e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ~~ciascuna Regione o Provincia autonoma~~ **ciascun ente** per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico ~~regionale~~ derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

Em. 86.0.1 t2 il comma 5 va riformulato nei seguenti termini:

“5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”.

Emendamenti coperti con margine art. 126

La copertura finanziaria degli oneri riferiti agli emendamenti di seguito elencati è assicurata dalla quota di indebitamento già autorizzata dal Parlamento ma non ancora impiegata

Inoltre occorre aggiungere

18.0.6 (testo 2): Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 18bis inserito con detto emendamento.

Em. 22.0.5 testo 4 Art. 22-bis, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 22-bis.

Em 54.0.2 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche l'art.54

74.2 testo 2 identico a 74.0.1 testo 3 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 74ter.

120.2001 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche la spesa di 2 milioni di euro favore delle istituzioni scolastiche paritarie.

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO COMPORTANO ONERI NON QUANTIFICATI O COMUNQUE PRIVI DI COPERTURA

Em. 19.1000 - Articolo 22, comma 4-bis

La disposizione, che si sovrappone, all'articolo 41 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, comporta minori entrate per imposte di bollo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2020, prive di copertura finanziaria. Stessa norma è contenuta, con copertura, nel DL 23 del 2020.

Em. 54.0.2T3 - Art. 54-bis Sospensione rate mutui Fondo solidarietà vittime usura e Fondo prevenzione fenomeno usura. In particolare:

Comma 4: comporta l'ampliamento dell'ambito di applicazione del fondo e quindi può determinare la necessità di rifinanziamento dello stesso. La norma prevede una estensione della platea dei beneficiari delle risorse del Fondo di cui all'art. 14, della legge 108/1996. **La proposta determina oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.**

Em. 71.0.10 (testo 2) Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19). Si prevede la disapplicazione ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e della disciplina in materia di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36- undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). La disposizione, con riferimento al regime delle perdite sistematiche, comporta un onere di **23,2 milioni di euro per l'anno 2021, privo di copertura finanziaria.**

EM 78.1T3 78.7T3 78.8T3

Lettera c) capoverso art. 78-bis determina oneri privi di copertura

All'articolo aggiuntivo 78 bis si introduce una deroga all'articolo 34-bis, comma 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, consentendo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19 per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio. Tale previsione comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto agli andamenti tendenziali scontati in base al vigente assetto contabile.

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO PRIVI DI RELAZIONE TECNICA O CON RELAZIONE TECNICA NON IDONEA

Em. 65.0.20 testo 2 Art 65 bis ART BONUS – da stralciare per inidoneità della RT

Em. 72.0.6 T3 Modifiche all' articolo 72 Lett. b)bis, in cui si prevede l'istituzione di uffici periferici di ICE per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, nonché per i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater contenenti interventi volti al sostegno di cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, con oneri pari a 5 milioni complessivi per il 2020 con copertura su tabella A del Ministero degli affari esteri. *Al riguardo, nel segnalare che l'istituzione di nuovi uffici periferici dell'ICE-Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, sono verosimilmente suscettibili di determinare oneri di personale e di funzionamento a carico dell'ICE, si rappresenta che, in assenza di relazione tecnica che dia dimostrazione della possibilità di procedere, come indicato nel testo, ai predetti interventi nei limiti*

delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la disposizione non può essere verificata.

103.21 T3 – può determinare maggiori oneri, in assenza di relazione tecnica si chiede lo stralcio

103.0.6 T3 – In assenza della relazione tecnica si chiede lo stralcio

121.2000 (relatore) Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti brevi e saltuari, l'art. 121 assegna ugualmente al M.I. nel periodo di emergenza Covid 19 le risorse finanziarie per tali contratti e le istituzioni scolastiche stipulano i contratti a tempo determinato con personale docente ed ATA provvisto di una propria dotazione strumentale per svolgere tale attività. L'emendamento in questione sostituisce le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa" con le parole "per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche a distanza".

Al riguardo si fa presente che senza una dotazione strumentale risulterebbe impossibile svolgere l'attività didattica a distanza, comportando ciò il verosimile rischio che dopo l'assunzione il personale interessato dalla norma sia collocato in esenzione dal servizio ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020.

Inoltre, tenuto conto che la platea dei beneficiari potrebbe incrementarsi, si segnala, sulla base dell'andamento del monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, la situazione di sofferenza degli specifici stanziamenti di bilancio, già insufficienti a finanziare gli attuali livelli dei contratti stipulati. E' necessaria la relazione tecnica al fine di verificare la sostenibilità della proposta.

ULTERIORI OSSERVAZIONI NEL MERITO DI TALUNE DISPOSIZIONI E DI OPPORTUNO COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI

Si propone la seguente modifica di coordinamento che tiene conto anche dell'"assorbimento" del d.l. 9/2020 nel d.l. 18/2020.

Articolo 25:

al comma 6, le parole: « *sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9* » sono sostituite dalle seguenti: « *costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge* ».

Articolo 87: si propone la seguente modifica di coordinamento che tiene conto anche dell'"Assorbimento" del d.l. 9/2020 nel d.l. 18/2020.

Al comma 6, le parole: « *Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,* » sono sostituite dalle seguenti: « *Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,* ».


Al comma 7, le parole: « *Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal*

servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, ».

Art. 78 comma 2-quinquiesdecies Prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei versamenti IVA. I versamenti sospesi devono essere restituiti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Il Dipartimento delle finanze ha sottolineato che la sospensione dei versamenti a favore delle imprese del solo settore florovivaistico sarebbe riconosciuta in misura superiore rispetto ai termini previsti dall'emanando decreto legge "Liquidità".

Emendamento 125.0.8T2 Proroga di un anno (cioè al 31 marzo 2020) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico da parte delle Regioni. Non derivano oneri. Dalla disposizione andrebbe espunto il secondo periodo del comma 2 perché assorbito dall' art. 125 quater.

Il Ragioniere Generale dello Stato



PARERE 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)
(Estensore: Sen. PESCO)

(Parere ai sensi dell'art. 102-bis del Regolamento)

Roma, 9 aprile 2020

*All'Onorevole Presidente
del Senato*

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere sull'emendamento)

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni, delle osservazioni e delle segnalazioni indicate nella nota della Ragioneria generale dello Stato 47767 del 9 aprile 2020, allegata alla relazione tecnica.

Il parere non ostativo è altresì condizionato alla seguente riformulazione dell'articolo 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine): "1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 32, comma 1, lettera c), e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione."

Si allega una nota riepilogativa coerente con quanto stabilito dal presente parere.



Si fa riferimento al maxiemendamento al provvedimento in oggetto, risultante degli emendamenti approvati in sede di esame presso la V Commissione del Senato della Repubblica.

Al riguardo, si segnala preliminarmente quanto segue.


DISPOSIZIONI CHE RISULTANO GIÀ INSERITE NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23, DA STRALCIARE:

il nuovo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità" reca l'abrogazione dei seguenti articoli del d.l. 18:

- 17 (*Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID*);
- 49 (*Fondo centrale di garanzia PMI*);
- 53 (*Misure per il credito all'esportazione*);
- 62 (*Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*), limitatamente al comma 7;
- 70 (*Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*).

Oltre alle predette abrogazioni, si segnala che talune delle proposte emendative approvate dalla Commissione sono coincidenti o comunque pressoché identiche con altrettante disposizioni contenute nel nuovo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in particolare:

1

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

limitatamente alle parole:
 "al comma 3, primo periodo, dopo la
 parola: « data » aggiungere le seguenti:
 « o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 ».

- a) em. 19.1000, lett. a), n. 2; lett. d), n. 2) - art. 41 del d.l. Liquidità - ampliamento della platea dei destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, precisando che risultano coperti anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;
- b) em. 17.0.2000 - art. 38 d.l. Liquidità - disposizioni in materia contrattuale per la medicina convenzionata;
- c) em. 86.0.1. testo 2, limitatamente alla parte consequenziale relativa all'art. 44 - art. 34 d.l. liquidità - disposizioni in materia di immigrazione: la disposizione deve essere stralciata, in quanto amplierebbe la platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione corretta del citato art. 34 d.l. liquidità;
- d) em. 71.0.16 testo 3 - art. 24 d.l. liquidità termini agevolazione prima casa;
- e) 1.1000/34 - Art. 2-octies parzialmente sovrapponibile all'articolo 32 del decreto legge "liquidità" - disposizioni in materia di attribuzione di una specifica funzione alle strutture accreditate;
- f) Art. 125 bis, - obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 comma 2 e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019 operino a decorrere dal 15 febbraio 2021. l'art 5 del decreto legge liquidità dispone il rinvio dell'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo 14 del 2019 (codice della crisi di impresa);
- g) Art. 74-ter, comma 5 - rendiconti suppletivi funzionari delegati - si sovrappone sostanzialmente, pur non essendo identico nella formulazione, al comma 2 dell'articolo 33 del dl liquidità.

Infine si segnala ancora come vi sia corrispondenza anche quanto alle disposizioni in materia di tirocinio professionale (em. 87.0.1 - d.l. Scuola).

Ciò premesso, si rappresenta che la relazione tecnica può essere positivamente verificata, subordinatamente al recepimento di alcune modifiche al testo, riportate di seguito, e ad eccezione di talune disposizioni comportanti oneri non quantificati o privi di copertura, ovvero per le quali le relazioni tecniche non sono pervenute o risultano non idonee.

EMENDAMENTI DA MODIFICARE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA RT, AL FINE DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI

Em. 17.0.3 testo 2 che introduce l'articolo 19-bis recante interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine. La disposizione, non correttamente formulata, può comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Sono pertanto necessarie le modifiche di seguito riportate:

«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica per Covid-19, le disposizioni contenute nel titolo II capo I del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 ~~su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020~~ nei termini ivi previsti anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano

NO
(vedi parere)

al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.»

Em. 40.2000 – art. 40 comma 1-ter riguardante la destinazione di interventi e servizi sociali finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà ai bisogni di assistenza. Manca la limitazione temporale della misura, inizialmente limitata dal Ministero del lavoro a due mesi. Ai fini dell'ulteriore corso occorre sostituire le parole *“dall'8 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020”* con le seguenti parole *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi”*.

Em. 54.0.2 Art. 54-quater va riformulato limitandolo al solo rinvio delle rate in scadenza 2020 dei mutui di cui all'articolo 14 della L. 108/1996, unica disposizione per la quale, rispetto al testo dell'emendamento approvato, si dispone di una quantificazione. Vanno stralciati i commi 4 e 5 in quanto onerosi senza RT

(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.

Em. 72.0.9 -Art. 72-quater. (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19). Si ritiene necessario, al fine di evitare l'insorgere di oneri non coperti, integrare la norma con un comma aggiuntivo del seguente tenore:

“1 bis Ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.”

Em. 78.1T3 78.7T3 78.8T3

Comma 4bis – L'anticipo del pagamento comporta un rilevante anticipo dei pagamenti con effetti negativi sulla liquidità. **E' necessaria la seguente modifica:**
sostituire le parole **“15 maggio”** con le seguenti **“15 giugno”**

Em. 19.1000/140 Ai fini dell'ulteriore corso sono necessarie le seguenti modifiche:

Va eliminato (al primo periodo) un errore tecnico derivante dalla limitazione dell'intervento regolatorio al solo d.P.R. n. 487 del 1994 (relativo al solo personale delle aree funzionali). La correzione che si evidenzia in grassetto, pertanto, è da ricondursi alla necessità di prevedere – per effetto del mancato coordinamento normativo tra le diverse fonti - che l'intervento con atto secondario adottato sulla base della nuova disciplina (che l'emendamento introduce) si espliciti in modo omogeneo sulle modalità di reclutamento di tutte le forme di impiego nella PA. Vanno

eliminati gli ultimi due periodi, al fine di scongiurare un onere amministrativo, non necessario e fuoriero di aggravio nel funzionamento, anche finanziario, delle amministrazioni

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

*«7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento adottato entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche secondo quanto previsto dai seguenti periodi della presente disposizione: **vigente in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Ai fini del superamento del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la pubblica amministrazione redige una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. La disposizione di cui al precedente periodo non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro**».*

74.0.1T3 - 74.2T2 Articolo 74-ter. Sono necessarie le modifiche volte a chiarire che il contingente di 7.050 unità previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 160/2020 può essere impiegato anche nelle attività concernenti il contenimento della diffusione del COVID-189 oltre che per quelle già previste, e l'annualità di riferimento. Inoltre, quanto al comma 5, si segnala che il rinvio dei termini di presentazione dei rendiconti suppletivi è già previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 23 del 2020. Infine va stralciato il comma 6, non essendo specificate le scadenze che vengono posticipate.

«Art. 74-ter.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

«1-bis Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 27 dicembre 2019, n. 160 può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.»

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ad euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020 si provvede, ~~in~~ ~~coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.~~

4. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

5. ~~Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.~~

6. ~~Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».~~

78.1 (testo 3) identico 78.8

punto 6) - articolo 78 comma 3-bis La proposta autorizza, per l'anno 2020, l'incremento di 2 milioni di euro dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del MIPAAF.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che la norma di copertura va modificata come segue:

~~«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. **Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.»~~

Ciò premesso, nell'evidenziare che la proposta non è strettamente correlata con gli interventi urgenti di contrasto all'epidemia, è asistemica e settoriale, in quanto limitata al solo Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la stessa non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato per il personale con identica qualifica di altri comparti, è foriera di generare o ampliare ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale di altri comparti, con possibili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi. Ingiustificata disparità di trattamento si evidenzia anche nei confronti dei medici, del personale sanitario e delle forze di polizia e militari che stanno fronteggiando l'epidemia e che per tale attività diretta non è stato riconosciuto un incremento delle indennità.

Per quanto sopra si esprime parere contrario

NO

Emendamenti 94.0.1 T2 e 22.0.2T2

«Art. 94-bis. (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020, **nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro**, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non *previsti* a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. ~~Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.~~

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. ~~Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di~~





previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Emendamento 109.3T2 Art. 109 comma 1-ter.

“1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo della ~~Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate~~, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ~~ciascuna Regione o Provincia autonoma~~ ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ~~ciascuna Regione o Provincia autonoma~~ ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico ~~regionale~~ derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

Em. 86.0.1 t2 il comma 5 va riformulato nei seguenti termini:

“5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”.

Emendamenti coperti con margine art. 126

La copertura finanziaria degli oneri riferiti agli emendamenti di seguito elencati è assicurata dalla quota di indebitamento già autorizzata dal Parlamento ma non ancora impiegata

Inoltre occorre aggiungere

18.0.6 (testo 2): Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 18bis inserito con detto emendamento.

Em. 22.0.5 testo 4 Art. 22-bis, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 22-bis.

Em 54.0.2 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche l'art.54

74.2 testo 2 identico a 74.0.1 testo 3 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 74ter.

120.2001 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche la spesa di 2 milioni di euro favore delle istituzioni scolastiche paritarie.

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO COMPORTANO ONERI NON QUANTIFICATI O COMUNQUE PRIVI DI COPERTURA

Em. 19.1000 - Articolo 22, comma 4-bis

7

La disposizione, che si sovrappone, all'articolo 41 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, comporta minori entrate per imposte di bollo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2020, prive di copertura finanziaria. Stessa norma è contenuta, con copertura, nel DL 23 del 2020.

Em. 54.0.2T3 - Art. 54-bis Sospensione rate mutui Fondo solidarietà vittime usura e Fondo prevenzione fenomeno usura. In particolare:

Comma 4: comporta l'ampliamento dell'ambito di applicazione del fondo e quindi può determinare la necessità di rifinanziamento dello stesso. La norma prevede una estensione della platea dei beneficiari delle risorse del Fondo di cui all'art. 14, della legge 108/1996. **La proposta determina oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.**

Em. 71.0.10 (testo 2) Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19). Si prevede la disapplicazione ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e della disciplina in materia di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36- undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). La disposizione, con riferimento al regime delle perdite sistematiche, comporta un onere di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021, privo di copertura finanziaria.

EM 78.1T3 78.7T3 78.8T3

Lettera c) capoverso art. 78-bis determina oneri privi di copertura

All'articolo aggiuntivo 78 bis si introduce una deroga all'articolo 34-bis, comma 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, consentendo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19 per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio. Tale previsione comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto agli andamenti tendenziali scontati in base al vigente assetto contabile.

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO PRIVI DI RELAZIONE TECNICA O CON RELAZIONE TECNICA NON IDONEA

Em. 65.0.20 testo 2 Art 65 bis ART BONUS – da stralciare per inidoneità della RT

Em. 72.0.6 T3 Modifiche all' articolo 72 Lett. b)bis, in cui si prevede l'istituzione di uffici periferici di ICE per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, nonché per i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater contenenti interventi volti al sostegno di cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, con oneri pari a 5 milioni complessivi per il 2020 con copertura su tabella A del Ministero degli affari esteri. *Al riguardo, nel segnalare che l'istituzione di nuovi uffici periferici dell'ICE-Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, sono verosimilmente suscettibili di determinare oneri di personale e di funzionamento a carico dell'ICE, si rappresenta che, in assenza di relazione tecnica che dia dimostrazione della possibilità di procedere, come indicato nel testo, ai predetti interventi nei limiti*

limitatamente alla lettera a) che introduce il capoverso (b-bis)

↓ limitatamente alle
lettere a)

delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la disposizione non può essere verificata.

103.21 T3 ↓ può determinare maggiori oneri, in assenza di relazione tecnica si chiede lo stralcio

103.0.6 T3 – In assenza della relazione tecnica si chiede lo stralcio

121.2000 (relatore) Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti brevi e saltuari, l'art. 121 assegna ugualmente al M.I. nel periodo di emergenza Covid 19 le risorse finanziarie per tali contratti e le istituzioni scolastiche stipulano i contratti a tempo determinato con personale docente ed ATA provvisto di una propria dotazione strumentale per svolgere tale attività. L'emendamento in questione sostituisce le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa" con le parole "per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche a distanza".

Al riguardo si fa presente che senza una dotazione strumentale risulterebbe impossibile svolgere l'attività didattica a distanza, comportando ciò il verosimile rischio che dopo l'assunzione il personale interessato dalla norma sia collocato in esenzione dal servizio ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020.

Inoltre, tenuto conto che la platea dei beneficiari potrebbe incrementarsi, si segnala, sulla base dell'andamento del monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, la situazione di sofferenza degli specifici stanziamenti di bilancio, già insufficienti a finanziare gli attuali livelli dei contratti stipulati. E' necessaria la relazione tecnica al fine di verificare la sostenibilità della proposta.

ULTERIORI OSSERVAZIONI NEL MERITO DI TALUNE DISPOSIZIONI E DI OPPORTUNO COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI

Si propone la seguente modifica di coordinamento che tiene conto anche dell'"assorbimento" del d.l. 9/2020 nel d.l. 18/2020.

Articolo 25:

al comma 6, le parole: « *sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9* » sono sostituite dalle seguenti: « *costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge* ».

Articolo 87: si propone la seguente modifica di coordinamento che tiene conto anche dell'"Assorbimento" del d.l. 9/2020 nel d.l. 18/2020.

Al comma 6, le parole: « *Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,* » sono sostituite dalle seguenti: « *Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,* ».

Al comma 7, le parole: « *Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal*

servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, » sono sostituite dalle seguenti « Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, ».

~~Art. 78 comma 2-quinquiesdecies Prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei versamenti IVA. I versamenti sospesi devono essere restituiti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Il Dipartimento delle finanze ha sottolineato che la sospensione dei versamenti a favore delle imprese del solo settore florovivaistico sarebbe riconosciuta in misura superiore rispetto ai termini previsti dall'emanando decreto legge "Liquidità".~~

NO

~~Emendamento 125.0.8T2 Proroga di un anno (cioè al 31 marzo 2020) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico da parte delle Regioni. Non derivano oneri. Dalla disposizione andrebbe espunto il secondo periodo del comma 2 perché assorbito dall' art. 125 quater.~~

NO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Manotta

[103.2000]

All' articolo 103, comma 1-bis, sono espunte le seguenti parole: "dal 23 febbraio al 15 aprile 2020".

[Signature]
[Signature]